

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 marzo 2022

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente [Rossana BOLDI](#).

La seduta comincia alle 15.15.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, contiene diverse disposizioni tese al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, messe in atto attraverso i numerosi provvedimenti precedentemente adottati, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022.

Procede, quindi, all'illustrazione delle singole misure, premettendo che il decreto-legge in oggetto utilizza la tecnica della novella, apportando modifiche alle disposizioni recate da altri decreti intervenuti in materia (principalmente, i decreti-legge n. 44 e n. 52 del 2021), ovvero introducendo nuove disposizioni in tali provvedimenti. Il provvedimento si compone di 15 articoli, compresa la disposizione sull'entrata in vigore.

L'articolo 1 prevede che possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018, allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario. Le citate nuove ordinanze, da adottare su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie nei predetti ambiti, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Si prevede altresì che tali ordinanze siano adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunicate tempestivamente alle Camere.

L'articolo 2 prevede, in primo luogo, la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, operante fino al 31 dicembre 2022, in sostituzione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza

epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio di ministri e agisce con i poteri già attribuiti al Commissario straordinario (comma 1). L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al suddetto Commissario straordinario e cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle relative attività amministrative, contabili e giuridiche, ancora in corso alla data del 31 marzo 2022. Al 31 dicembre 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente bancario già intestati al Commissario straordinario (comma 2).

L'articolo 2 prevede, inoltre, che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità. Il Ministero della salute è autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale, non superiore a 59 unità, articolate secondo una determinata composizione. Il reclutamento in oggetto può avvenire sia mediante l'indizione di concorsi pubblici sia mediante l'utilizzo di graduatorie vigenti o il ricorso alle procedure di mobilità volontaria. Le assunzioni in esame sono autorizzate al fine di rafforzare le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie, anche con riferimento agli approvvigionamenti di farmaci, vaccini e dispositivi di protezione individuale (comma 3).

Il comma 8 dell'articolo 2, intervenendo sul decreto legislativo n. 300 del 1999, specifica che tra le funzioni generali del Ministero della salute rientrano il contrasto ad ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie di tipo epidemico emergenti, suscettibili di trasformarsi in pandemie, mentre il comma 5 prevede che il Ministero medesimo provveda, entro il 31 dicembre 2022, alla definizione del nuovo assetto organizzativo, in relazione alle norme di cui al presente articolo. Nelle more dell'attuazione delle nuove disposizioni organizzative, le funzioni attribuite al medesimo Ministero dall'articolo in commento sono svolte dal Segretariato generale o da una direzione generale del Dicastero, individuata con decreto del Ministro della salute. Si provvede, inoltre, alla copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa relative alle predette assunzioni, alla gestione delle procedure concorsuali, alle spese di funzionamento e di allestimento delle postazioni lavorative degli assunti.

Fa presente, poi, che l'articolo 3 disciplina il potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per l'adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19. In particolare, dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza: di concerto con i Ministeri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

La previsione è sostanzialmente riproduttiva di disposizioni vigenti, quale l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, che viene abrogato dal presente decreto.

L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus. La nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022.

Riguardo ai soggetti positivi, la novella conferma l'obbligo di isolamento, con il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione. Essa conferma, inoltre, che le modalità attuative dell'applicazione del regime di isolamento sono definite con circolare del Ministero della salute, che la cessazione del medesimo regime consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare e che tali test, al fine in oggetto, sono validi anche se svolti presso centri privati a ciò

abilitati. Per la violazione del regime di isolamento, la novella di cui al successivo articolo 11, comma 1, lettera *b*), conferma le sanzioni penali già previste dalla disciplina vigente fino al 31 marzo 2022.

La novella di cui all'articolo 4 estende, con effetto dal 1° aprile 2022, il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto. Esso consiste nell'obbligo di indossare, fino al decimo giorno successivo all'ultimo contatto stretto, dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (ovvero di tipo FFP3). Al riguardo, la novella specifica, rispetto alla norma vigente fino al 31 marzo 2022, che l'obbligo sussiste esclusivamente quando il soggetto si trovi in spazi al chiuso o nell'ambito di assembramenti e che sono esclusi dal medesimo obbligo i casi generali di esenzione dall'obbligo di impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (di cui all'articolo 5 del presente decreto). Sussiste altresì l'obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 alla prima eventuale comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto (in caso di esito positivo del test, subentra, naturalmente il regime di isolamento). Per la violazione del regime di autosorveglianza, l'articolo 11, comma 1, lettera *a*), conferma le sanzioni amministrative già previste dalla disciplina vigente fino al 31 marzo 2022.

L'articolo 5 contiene disposizioni relative ai dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, introducendo a tal fine l'articolo 10-*quater* nel decreto-legge n. 52 del 2021.

A partire dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: *a*) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: aeromobili, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto tra più regioni; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado; *b*) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale, anche ove ubicate in comprensori sciistici; *c*) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Fino alla data del 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ■■■■ fermi restando i casi in cui è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei luoghi di cui sopra.

È ribadita la disposizione, già contenuta nell'articolo 5, comma 1-*bis*, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, abrogato dal presente decreto, in forza della quale in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie non sussiste nel momento del ballo.

Fa presente che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: *a*) i bambini di età inferiore a sei anni; *b*) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; *c*) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

L'articolo 6, insieme con il successivo articolo 7, mira al progressivo superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia di COVID-19, in conseguenza del permanere di alcune esigenze di contrasto della diffusione della stessa, prevedendo la graduale eliminazione, rispettivamente, del *green pass* base e di quello rafforzato per l'accesso alle attività e ai servizi per i quali è stato richiesto nel perdurare dello stato di emergenza.

Pertanto, viene esteso dal 1° al 30 aprile 2022 l'obbligo di possedere ed esibire il *green pass* base (derivante da vaccinazione, guarigione o test) per i seguenti servizi e attività: mense e *catering* continuativo su base contrattuale; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (comma 2).

Invece, dal 1° aprile non sarà più necessario alcun *green pass* per i seguenti servizi e attività per i quali oggi è richiesto il *green pass* base: servizi alla persona; uffici pubblici; servizi postali, bancari e finanziari; attività commerciali. Del pari, dal 1° aprile 2022 non sarà più necessario alcun *green pass* per i seguenti servizi e attività per i quali oggi è richiesto il *green pass* rafforzato: alberghi e strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; servizi di ristorazione all'aperto; musei, mostre e altri luoghi della cultura; sagre e fiere; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, sociali e ricreativi all'aperto; feste all'aperto; impianti di risalita; partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

Con il medesimo comma 2 e con il successivo comma 5 si prevede l'obbligo di possedere ed esibire il *green pass* base, in luogo del *green pass* rafforzato, dal 1° al 30 aprile per i seguenti servizi e attività: servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (per i quali già dal 1° aprile 2022 non è più previsto alcun *green pass*); partecipazione del pubblico agli spettacoli, agli eventi e alle competizioni sportivi che si svolgono all'aperto; mezzi di trasporto diversi dal trasporto pubblico locale e regionale.

Sempre l'articolo 6, con i commi 3 e 4, nonché con i commi 6, 7 e 8, estende fino al 30 aprile 2022 l'obbligo già previsto fino al 31 marzo 2022 di possedere ed esibire il *green pass* base per: accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché alle strutture di formazione superiore; accesso sui luoghi di lavoro nel settore pubblico e privato nonché per i magistrati negli uffici giudiziari.

Inoltre, con il comma 1 dell'articolo 6 si estende fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo, già previsto fino al 31 marzo 2022, di possedere il *green pass* base ai fini delle uscite temporanee per le persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali.

L'articolo 7 modifica la disciplina vigente in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, ai fini della sua graduale eliminazione. In particolare, il comma 1 estende fino al 30 aprile 2022 l'obbligo, già previsto fino al 31 marzo 2022, di possedere ed esibire il *green pass* rafforzato soltanto per i seguenti servizi e attività: a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; b) convegni e congressi; c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Il comma 2 del medesimo articolo proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e *hospice*, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. Pertanto, fino al 31 dicembre 2022 ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (*booster*) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l'accesso alle predette strutture senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti dei certificati verdi COVID-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19 è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso. In secondo luogo, la disposizione disciplina fino al 31 dicembre 2022 l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere alle stesse condizioni previste per le strutture residenziali.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto-legge n. 44 del 2021. Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione. In base ad essa, in caso di intervenuta guarigione dal COVID-19, l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine di differimento della vaccinazione, determinato in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'ordine professionale il certificato di vaccinazione entro tre giorni dalla scadenza del suddetto termine di differimento.

Il comma 4 dell'articolo 8 reca alcune modifiche alle norme sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori: confermano, per le categorie interessate, il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo vaccinale; sopprimono, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, ferme restando sia la condizione, fino al 30 aprile 2022, del possesso di un certificato verde COVID-19 di base per l'accesso al luogo di lavoro, sia la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro per il summenzionato inadempimento.

Le categorie interessate dalle novelle di cui all'articolo 8, comma 4, sono le seguenti: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e dei servizi educativi per l'infanzia, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e dei servizi di informazione e sicurezza, il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori nonché il personale dei Corpi forestali delle autonomie a statuto speciale.

Le novelle prevedono, per il personale docente inadempiente al suddetto obbligo di vaccinazione, l'utilizzo ad attività di supporto all'istituzione scolastica; per il medesimo personale viene mantenuto il divieto di svolgimento di attività didattica a contatto con gli alunni; il dirigente scolastico è tenuto a disporre il summenzionato utilizzo.

I commi 5 e 7 dell'articolo 8 recano alcuni interventi di coordinamento, in relazione ad altre novelle poste dal presente decreto, concernenti gli articoli 4-*quater* e 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021, i quali stabiliscono, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni,

con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro. Per i medesimi soggetti, il comma 6 dell'articolo 8 dispone però la cessazione, a partire dal 25 marzo 2022, dell'obbligo di possesso ed esibizione (su richiesta) del certificato verde COVID-19 cosiddetto rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro e agli uffici giudiziari, sostituendola, per il periodo 25 marzo-30 aprile 2022, con il medesimo obbligo ma relativo al certificato di base.

L'articolo 9, commi 1 e 2, modifica, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), in presenza di casi di positività all'infezione da Covid-19 fra gli alunni. La nuova disciplina, alla luce del progressivo miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore copertura vaccinale sottolineati dalla relazione illustrativa, prevede che le attività didattiche ed educative si svolgano tutte in presenza, a prescindere dal numero di casi di positività accertata, fatta eccezione per gli stessi soggetti positivi al Covid-19, per i quali restano ferme le norme sull'isolamento, di cui si è detto illustrando le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto. La riammissione in classe dei suddetti alunni, comunque, è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Il perimetro applicativo dello strumento della didattica digitale integrata (DADI) viene circoscritto ai soli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento che lo richiedano.

Segnala che il numero dei casi di positività accertata non viene più in rilievo, come in precedenza, per distinguere fra l'erogazione della didattica in presenza ovvero a distanza, bensì al fine di determinare la sola adozione di particolari misure igienico-sanitarie. In particolare, per tutte le articolazioni del sistema educativo, scolastico e formativo in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti – a seconda dei casi – nella sezione, gruppo classe o classe, l'attività educativa e didattica prosegue comunque in presenza per tutti e i docenti, gli educatori e gli alunni che abbiano superato i sei anni di età sono tenuti a utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In quest'ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con un'autocertificazione.

Resta ferma la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Inoltre, viene disposta la proroga, dal 31 marzo 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, dell'applicazione di alcune misure igienico-sanitarie nelle istituzioni e nelle scuole da esso contemplate, nonché negli istituti tecnici superiori. Nello specifico: a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

L'articolo 10, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato A (tra cui quelli concernenti: Conferimento di incarichi

temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale – Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario – Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie). Il comma 2 proroga al 30 giugno 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato B (tra cui quelli concernenti: Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza – Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio – Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato). Il comma 3 dell'articolo 10, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da COVID-19.

L'articolo 10, comma 4, posticipa di tre mesi la scadenza del termine di applicazione di procedure semplificate per concorsi e per corsi di formazione in atto, per le Forze e le amministrazioni ivi richiamate. Per i concorsi, esse sono le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. I corsi di formazione riguardano il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 10, comma 5, estende fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle aree sanitarie temporanee già attivate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19.

L'articolo 11 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.

L'articolo 12, commi 1 e 2, conferma l'operatività delle USCA fino al 30 giugno 2022.

Ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, il comma 3 riconosce l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi – in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale – anche al di fuori del periodo emergenziale.

L'articolo 13 detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute. Spetta all'Istituto superiore di sanità la gestione della specifica piattaforma dati (il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19) istituita presso di esso, che le regioni e province autonome sono tenute ad alimentare con i dati sui casi acquisiti e raccolti nel rispetto di specifiche prescrizioni. La disposizione garantisce, anche dopo il 31 marzo 2022, la funzionalità del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Per tale finalità, il Ministero della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la suddetta piattaforma, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini.

Inoltre, il Sistema Tessera sanitaria, anche dopo il 31 marzo 2022, trasmette alla piattaforma il numero di tamponi antigenici rapidi effettuati con l'indicazione degli esiti, per la successiva trasmissione al Ministero della salute. Vengono inoltre dettate disposizioni sulle modalità di trattamento dei dati citati, sulla possibilità della loro condivisione per scopi di collaborazione scientifica e di sanità pubblica e sulla facoltà di trattamento degli stessi da parte di specifici centri di competenza, di enti di particolare rilevanza scientifica o di pubbliche amministrazioni, previa specifica e motivata richiesta all'Istituto superiore di sanità.

Infine il comma 7 sottolinea che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle

attività economiche produttive e sociali, continuerà ad essere monitorato con cadenza giornaliera, da parte delle regioni e delle province autonome, l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. A tal fine, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome dovranno raccogliere i dati – da comunicare quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità – secondo criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute.

In conclusione, fa presente che l'articolo 14 stabilisce l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, di un complesso di norme del decreto-legge n. 52 del 2021. Tali abrogazioni sono stabilite anche in relazione a varie nuove norme, poste dal presente decreto con la medesima decorrenza dal 1° aprile 2022, o in relazione alla cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 31 marzo 2022

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente [Rossana BOLDI](#).

La seduta comincia alle 13.55.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2022.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Ruggiero, ha svolto la relazione.

[Elena CARNEVALI](#) (PD), precisando di non aver ancora potuto effettuare i necessari approfondimenti sul testo e ringraziando la relatrice per la relazione corposa che è stata predisposta, evidenzia la complessità del provvedimento in esame. Rileva che esso contiene numerose misure di allentamento delle restrizioni introdotte nel corso della pandemia, pur facendole salve le esigenze di tutela sanitaria. Osserva inoltre che il decreto-legge reca la proroga di alcune disposizioni, in particolare per quanto concerne il personale, necessarie per gestire il carico di lavoro che investe le strutture sanitarie, sia come esito diretto della diffusione del COVID-19 sia per gli effetti derivanti dagli interventi relativi ad altre patologie che sono stati rimandati negli ultimi due anni.

In conclusione, sottolinea che nel corso della fase emendativa sarà possibile apportare le integrazioni e i miglioramenti al testo necessari ad assicurare una sua più compiuta efficacia.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) preannuncia che il gruppo di Fratelli d'Italia illustrerà più dettagliatamente la propria posizione sulle disposizioni contenute nel provvedimento in discussione nel corso della successiva fase emendativa.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 6 aprile 2022

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

*Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente [Michela ROSTAN](#). –
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.*

La seduta comincia alle 14.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2022.

[Michela ROSTAN](#), *presidente*, ricorda che nella seduta odierna si concluderà la discussione sul provvedimento in oggetto. Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire.

[Lisa NOJA](#) (IV) dichiara di concordare sull'impianto complessivo del provvedimento adottato dal Governo, pur rilevando che in esso non sono presenti alcuni temi rilevanti, a partire dalla tutela dei lavori fragili e dal contenimento dei prezzi per i dispositivi di protezione individuale, tematiche per le quali è venuta meno la specifica normativa a seguito della cessazione dello stato di emergenza. Ritiene, inoltre, inaccettabile la disposizione che permette il rientro negli istituti scolastici agli insegnanti non vaccinati. Valuta quindi necessario apportare i dovuti correttivi attraverso il percorso emendativo.

[Michela ROSTAN](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che si è così concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda, altresì, che alle ore 12 di venerdì 8 aprile 2022 è stato fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 12 aprile 2022

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari sociali (XII) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Martedì 12 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente [Rossana BOLDI](#).

La seduta comincia alle 15.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2022.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, ricorda che alle ore 12 di venerdì 8 aprile 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverto che ne sono state presentate 391 (*vedi allegato*).

Per quanto concerne le proposte emendative presentate fa presente che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.

Alla luce di tali considerazioni, la presidenza ritiene che debbano considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Sapia 2.01, che introduce nel testo tre nuovi articoli recanti una disciplina dettagliata concernente l'inquadramento nei ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi;

Provenza 2.02, in quanto diretto a potenziare l'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori attraverso l'assunzione di personale;

Mandelli 3.11, poiché reca una disciplina in materia di prescrizione e dispensazione degli antivirali specifici per il trattamento di pazienti con COVID-19;

Panizzut 3.02, in quanto contiene disposizioni riguardanti i criteri di gestione del Fondo a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico;

Trizzino 4.15, in quanto prevede e disciplina l'elaborazione, da parte del Ministero della salute, di un programma triennale per l'attuazione dell'uniforme erogazione dei livelli di assistenza;

Giovanni Russo 6.07, in quanto demanda a una circolare del Ministro della giustizia l'adozione delle linee guida per assicurare la rapida ripresa della funzionalità degli uffici giudiziari;

Varchi 6.08, in quanto prevede disposizioni per garantire idonee misure di prevenzione nello svolgimento delle attività all'interno degli uffici giudiziari;

Versace 8.01, in quanto introduce, in via sperimentale, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie;

Bellucci 8.010, che prevede un'indennità di specificità infermieristica da riconoscere agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021;

Emiliozzi 9.2, in quanto interviene sull'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, recante misure per lo svolgimento di determinati anni scolastici con riferimento a territori colpiti da eventi sismici;

gli identici Villani 9.01, Noja 9.04, Novelli 9.05, Carnevali 9.06, Bologna 9.08, Ferro 9.09 e Sutto 9.010, che intervengono sulla disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, consentendone lo svolgimento attraverso la modalità «a distanza», ad esclusione di determinati casi;

Fassina 9.07, in quanto reca una serie di modifiche all'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, recante misure volte alla semplificazione delle procedure di reclutamento del personale docente con riferimento all'anno scolastico 2021/2022;

Bellucci 9.012 e 9.013, in quanto prevedono la deducibilità delle spese sostenute dalle imprese per il potenziamento dei sistemi di teleassistenza e telemedicina;

Noja 10.21, in quanto estende al periodo 2022-2024 la possibilità per l'INAIL di valutare la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale;

gli identici Provenza 10.14, Ianaro 10.33, Rostan 10.5, Tiramani 10.58, Bologna 10.45, Misiti 10.18, Noja 10.22 e Bagnasco 10.32, che al fine di fronteggiare gli incrementi di bisogni terapeutici dovuti alle riduzioni delle attività diagnostiche registrate a causa della pandemia, prevedono, in via sperimentale, la possibile estensione da 36 a 60 mesi della permanenza del requisito di innovatività dei farmaci;

Provenza 10.16, che prevede l'individuazione di specifiche modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie per gli incarichi convenzionali, al fine di garantire idonea copertura nelle zone carenti di personale medico;

gli identici Gemmato 10.50, D'Eramo 10.63 e Bagnasco 10.30, volti a prorogare fino al 31 dicembre 2024 la sospensione di alcuni termini in materia di sanità riferiti ai Comuni del cratere sismico dell'Aquila;

Orfini 10.01, in quanto reca alcune modifiche puntuali all'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, in materia di procedure di reclutamento del personale docente;

Orfini 10.02, volto a modificare l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici del 2016;

Carnevali 10.05, volto a introdurre disposizioni dirette a facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri;

Ianaro 10.06, in quanto prevede l'adozione di una determina da parte dell'AIFA per la somministrazione domiciliare dei farmaci per terapia enzimatica sostitutiva;

Schirò 10.07, in quanto reca disposizioni tese a disciplinare l'utilizzo del termine «ortopedia» da parte degli esercizi commerciali;

Siani 10.08 e Grippa 14.01, in quanto recano disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza;

Carnevali 10.010, volto a inserire le prestazioni in telemedicina relative alla donazione del sangue nell'elenco delle prestazioni sanitarie erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Braga 11.7, in quanto prevede l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Parte III del decreto legislativo n. 174 del 2016, recante il Codice di giustizia contabile, ai conti correnti bancari aperti dal Dipartimento della protezione civile, finalizzati alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica;

Ferri 12.16, in quanto reca norme per l'inquadramento dei medici che hanno svolto attività di emergenza territoriale in regime di convenzione nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica;

Grillo 12.3, in quanto volto a modificare alcune disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato nell'ambito del servizio di emergenza-urgenza 118;

Grillo 12.5, in quanto reca modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 368 del 1999, volte a consentire ai chirurghi abilitati entro una certa data l'esercizio dell'attività professionale in qualità di medico di medicina generale;

Villani 12.01 e 12.02, volti ad autorizzare le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere a bandire procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale;

Villani 12.03, in quanto, al fine di implementare il sistema di emergenza sanitaria 118, prevede il collocamento nel ruolo socio-sanitario del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che svolge la professione dell'autista soccorritore;

Villani 12.04, in quanto prevede e disciplina il riconoscimento di incentivi per lo svolgimento delle prestazioni mediche nelle zone interne o disagiate;

Bologna 12.05, in quanto prevede misure di sostegno, anche domiciliare, per i soggetti affetti da patologie rare;

Bucalo 12.06, in quanto modifica l'articolo 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021, autorizzando gli enti del Servizio sanitario nazionale ad assumere a tempo indeterminato anche il personale del ruolo tecnico e amministrativo oltre che del ruolo socio-sanitario;

Viscomi 13.03, in quanto reca modifiche alla legge n. 81 del 2017, in tema di obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Viscomi 13.04, in quanto reca disposizioni in materia di mandato di patrocinio telematico in favore degli istituti di patronato;

Viscomi 13.05, in quanto reca modifiche ad alcune disposizioni della legge n. 1338 del 1962, concernenti la possibilità di richiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati qualora essi non siano sufficienti per il diritto ad avere una pensione autonoma;

Nappi 13.06, volto a modificare alcune disposizioni della legge n. 91 del 1999, in materia di obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto;

Ianaro 13.07, volto a introdurre disposizioni concernenti la messa a regime della dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale;

Bellucci 14.03, volto a introdurre una procedura al fine di dare attuazione alle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore, riguardante il regime fiscale degli enti del Terzo settore.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità testé pronunciato può essere fissato alle ore 18 di oggi e che l'esito degli eventuali ricorsi sarà reso noto nel corso della seduta che avrà luogo domani, mercoledì 13 aprile.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.6. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 e preservare fino al 31 dicembre 2022 la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinarietà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanza del Capo del Dipartimento per la protezione civile, sono definite le misure derogatorie, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili e con efficacia limitata fino a sei mesi.

1.1. Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, *con le seguenti:* e preservare

1.2. Nappi, Villani, D'Arrando, Lorefice, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Provenza, Baldino.

Al comma 1, primo periodo, e ovunque esse ricorrano nell'articolo 1, sostituire le parole: 31 dicembre con *le seguenti:* 30 aprile.

1.7. Caretta, Ciaburro, Gemmato, Ferro, Bellucci.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da adottare: *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità,.

1.8. Butti, Dori, Paolo Russo, Ceccanti, Corneli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: su richiesta motivata *fino alla fine del periodo con le seguenti:* recano le misure, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione

del piano degli interventi disponibili e con efficacia limitata fino a sei mesi.

1.3. Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al primo periodo *con le seguenti:* all'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

1.4. Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la capienza consentita a bordo delle autovetture adibite a servizi di noleggio con conducente, è pari a quella massima di riempimento.

1.5. Spina, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

ART. 2.

Sopprimerlo.

***2.6.** Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Baldino.

***2.10.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una adeguata capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il Ministero della salute, al fine dell'espletamento delle funzioni assegnate, si avvale anche del supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare.

2. Il Ministero della salute provvede entro il 30 maggio 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

3. Al Segretariato generale è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27.

2.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Dal 1° aprile 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 maggio 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente

ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni di Direttore dell'Unità. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Al 31 maggio 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° giugno 2022, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1.

2.13. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è temporaneamente istituita *aggiungere le seguenti:* presso il Ministero della salute.

2.2. Provenza, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è temporaneamente istituita *aggiungere le seguenti:* presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2.3. Provenza, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 31 maggio.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 *con le seguenti:* 31 maggio 2022 *e al terzo periodo del medesimo comma, sostituire le parole:* 1° gennaio 2023 *con le seguenti:* 1° giugno 2022.

2.11. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: , ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, *con la seguente:* che.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.4. Provenza, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinate alla remunerazione del personale impiegato, in via straordinaria, per l'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e non impiegate alla data del 31 marzo 2022, tenuto conto dell'elevata copertura vaccinale raggiunta in tutte le fasce di età e del progressivo rientro alla ordinarietà per il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria, sono trasferite al Fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per incrementare la corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.

2.5. Barzotti, Baldino.

Sopprimere i commi da 3 a 8.

***2.12.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

***2.7.** Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Loreface, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Baldino.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.15. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

«*e-quater*) la somministrazione presso le farmacie da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani di vaccini anti SARS-CoV-2, di vaccini antinfluenzali, nonché l'effettuazione di *test* diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuarsi in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere ricomprese nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.»

2.8. Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

«*e-quater*) la somministrazione presso le farmacie da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto superiore di sanità di vaccini anti SARS-CoV-2, di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, nonché l'effettuazione di *test* diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuarsi in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire

la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere ricomprese nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.»

*2.9. Lorenzin, Siani, De Filippo, Carnevali, Ianaro, Pini, Rizzo Nervo, Lepri.

*2.14. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

*2.16. Stumpo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi)

1. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese quelle insistenti nelle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo commissariamento, utilizzano, a esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio sanitario nazionale, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali e al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione e accertamento del reale e indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i livelli essenziali di assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno o ad altre limitazioni di legge, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, anche in posizione soprannumeraria. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche in posizione soprannumeraria, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM).

3. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo,

nelle unità operative di pronto soccorso dei presidi ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.

Art. 2-ter.

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale dei medici della specialistica ambulatoriale interna)

1. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio sanitario nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio sanitario nazionale da almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, anche in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.

Art. 2-quater.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter si fa fronte in parte con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.

2.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Potenziamento attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

1. Al fine di riprendere le attività di contrasto alle patologie oncologiche e promuovere nella fase *post-pandemica* campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad

assumere a tempo indeterminato personale, nei limiti del completamento della copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a valere e nel limite delle risorse di bilancio proprie dell'ente, che presentano la necessaria disponibilità, per fronteggiare indifferibili esigenze di operatività di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo dell'attività istituzionale.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.02. Provenza.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3.9.** Raduzzi.

***3.4.** Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Loreface, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 30 aprile.

3.12. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, sostituire le parole da: il Ministro della salute *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e di concerto con i Ministri competenti per materia e d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, possono essere adottate linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali o per disciplinare gli spostamenti da e per l'estero, nonché prevedere misure di profilassi sanitaria in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: del potere di ordinanza del Ministro della salute.

3.5. Nappi, Villani, D'Arrando, Loreface, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Provenza, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: il Ministro della salute, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità,.

3.15. Dori, Butti, Paolo Russo, Ceccanti, Corneli.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: o d'intesa *con le seguenti:* e d'intesa e *dopo le parole:* province autonome, *aggiungere le seguenti:* , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.

3.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: o d'intesa con la *con le seguenti:* o sentita la.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera b), sostituire la parola: sentiti *con le seguenti:* di concerto con.

3.7. Nappi, Villani, D'Arrando, Loreface, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: o d'intesa con le seguenti: e d'intesa.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera b), sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto con.

3.8. Dieni, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: o d'intesa con le seguenti: e d'intesa.

3.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, alla lettera a), dopo le parole: province autonome, aggiungere le seguenti: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: per materia, aggiungere le seguenti: previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3.16. Claudio Borghi.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: delle province autonome, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e delle imprese,.

3.13. Caiata, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

3.6. Nappi, Villani, D'Arrando, Loreface, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Provenza, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sentiti i Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

3.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: per materia aggiungere le seguenti: e previa comunicazione alle Camere.

3.14. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della salute definisce, di concerto con l'AIFA e le regioni e le province autonome, il regime di prescrizione e dispensazione degli antivirali specifici per il trattamento di pazienti con COVID-19, consentendo la prescrizione da parte dei medici di medicina generale e la dispensazione da parte delle farmacie di comunità con modalità previste da specifici accordi tra il Ministero della salute, il direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia di cui all'articolo 2 e le associazioni maggiormente rappresentative, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.11. Mandelli, Sacconi Jotti, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come sostituito dal comma 1, sono adottate nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

3.10. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico)

1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

«402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'università e la ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che dette risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134 e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base, applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e le buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate del SSN, selezionati attraverso procedure di evidenza pubbliche;

b) per una quota pari al 50 per cento da ripartire tra le Regioni per l'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 15 per cento per iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento universitari e master universitari in analisi applicata del comportamento e autismo indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e socio-sanitario, incluso il personale di cui al punto 2;

d) per una quota pari al 20 per cento ad iniziative regionali finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete curante territoriale mirata al riconoscimento, diagnosi e intervento precoce dei disturbi del neurosviluppo tramite la sorveglianza della popolazione a rischio e della popolazione generale nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia, dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nelle terapie intensive neonatali/neonatalogie;

2) progetti di vita individualizzati basati sui costrutti di "Quality of Life" assicurando percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco di vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa».

2. L'articolo 1, comma 456 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.
3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

«402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 181, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 182, della suddetta legge».

4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa.

5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa.

3.02. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000.

2. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si compensa, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

3.01. Sapia, Colletti, Massimo Enrico Baroni.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 1, dopo le parole: risultate positive aggiungere le seguenti: e sintomatiche.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.

4.7. Raduzzi, Sapia.

Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

4.10. Ianaro.

Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 2, sostituire le parole: al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-*quater*, commi 4 e 5 *con le seguenti:* con esclusione delle abitazioni private in presenza dei soli conviventi e delle ipotesi di cui all'articolo 10-*quater*, comma 4, lettere a) e b).

4.8. Noja, Baldini.

Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 2, dopo le parole: rilevazione di SARS-CoV-2, *aggiungere le seguenti:* a carico del Servizio sanitario nazionale,.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, eseguono un *test* antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione di SARS-CoV-2 al terzo e al sesto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando la massima semplificazione delle procedure ed evitando in ogni caso l'introduzione di obblighi, misure o termini dilatori non previsti espressamente dal presente articolo. Sono abrogate le circolari in materia di isolamento e autosorveglianza pubblicate dal Ministero della salute in data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4.11. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: Con circolare del Ministero della salute *aggiungere le seguenti:* , da emanare entro il 31 marzo 2022,;

b) sostituire le parole: . In quest'ultimo caso, la trasmissione *con le seguenti:* e alla trasmissione, da parte dei sanitari o delle strutture che hanno effettuato il *test*,.

4.2. Nappi, Villani, D'Arrando, Lorefice, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

Al comma 1, capoverso comma Art. 10-ter, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Con circolare del Ministero della salute *aggiungere le seguenti:* , da emanare entro il 1° maggio 2022,.

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: In quest'ultimo caso, la trasmissione, *aggiungere le seguenti:* da parte dei sanitari o delle strutture che hanno effettuato il *test*.

4.6. Dieni, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando la massima semplificazione delle procedure ed evitando in ogni caso l'introduzione di obblighi, misure o termini dilatori non previsti espressamente dal presente articolo. Sono abrogate le circolari in materia di isolamento e autosorveglianza pubblicate dal Ministero della salute in data antecedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4.12. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-bis. Gli operatori sanitari che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 devono eseguire un *test* antigenico o molecolare al terzo e al quinto giorno successivo al contatto e all'eventuale comparsa dei sintomi.

4.14. Siani, Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Ianaro.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, in attuazione ai requisiti di autorizzazione per lo svolgimento delle cure domiciliari e di accreditamento per lo svolgimento delle stesse cure in sede di Conferenza Stato-Regioni del 4 agosto 2021, il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) da concludere entro il 30 dicembre 2022, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabora un programma triennale per l'attuazione dell'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

1-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni in ambito domiciliare e residenziale e *in hospice*, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale.

1-quater. All'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis le amministrazioni

interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4.15. Trizzino.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di contenere la spesa per la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 nonché la spesa per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, le misure, le disposizioni e gli accordi in vigore fino al 31 marzo 2022 inerenti tali prodotti sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, entro un limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale e del conto corrente bancario di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnati al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4.3. Grippa, Baldino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 232-*ter* è aggiunto il seguente:

«Art. 232-*quater*.

(Divieto di abbandono di dispositivi di protezione individuale).

1. Al fine di garantire la tutela del territorio e preservare il decoro urbano è vietato l'abbandono di mascherine e guanti monouso.»;

b) al comma *1-bis* dell'articolo 255, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui l'abbandono interessi le disposizioni di cui all'articolo 232-*quater*, si applica una sanzione amministrativa da euro cento a euro seicento.».

4.5. Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2022, ai fini del tracciamento dei contagi da COVID-19 dell'intera popolazione su territorio nazionale, è autorizzata l'esecuzione dei *test* antigenici rapidi o molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2, di cui all'articolo

9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, esclusivamente per i soggetti che mostrino i sintomi dello stesso virus.

4.4. Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Baldino.


Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

2. All'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

3. Le autorizzazioni di spesa cui si riferiscono i commi 1 e 2 sono autorizzate in favore del direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla  pandemia di cui all'articolo 2 del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale e del conto corrente bancario di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnati al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4.01. Lorefice, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Baldino.

ART. 5.

Sopprimerlo.

***5.1.** Sodano.

***5.5.** Raduzzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso dei visitatori a

strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice*, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere».

5.16. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022 per i casi previsti dalla lettera a) e fino al 30 aprile per i casi previsti dalle lettere b) e c).

5.9. Carnevali.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2022 con le seguenti: 31 maggio 2022, limitatamente alle lettere a) e b),.

5.10. Bologna.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.

5.20. Ianaro.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, alinea, sopprimere le parole: di tipo FFP2.

Conseguentemente al medesimo capoverso Art. 10-quater, comma 4, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dodici anni.

5.6. Raduzzi, Sapia.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, lettera a), numero 7), sopprimere la parola: primaria,.

5.12. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per l'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 e in quelle socio-assistenziali nonché nelle strutture ospedaliere;

Conseguentemente, all'articolo 7:

a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) per l'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali nonché nelle strutture ospedaliere;

b) sopprimere il comma 2.

5.4. Sportiello, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Loreface, Mammì, Penna, Federico, Misiti, Provenza, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, sopprimere i commi 2 e 5.
5.14. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino al 30 aprile 2022 nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, negli hospice e nei reparti di degenza ospedaliera, sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

5.17. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, sopprimere il comma 3.
5.15. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», comma 3, sostituire le parole: ad eccezione del momento del ballo con le seguenti: incluso il momento del ballo.
5.11. Bologna.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: a) i bambini di età inferiore ai sei anni con le seguenti: i minori iscritti alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.
5.3. Sarli, Ehm, Suriano, Benedetti.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: a) i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e primaria.
5.13. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia.
5.2. Benedetti, Sarli, Suriano, Ehm, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure urgenti per il contenimento dei prezzi di mascherine e test antigenici)

1. Il Ministro della salute, per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, definisce un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la vendita di mascherine facciali di cui all'ordinanza 26 aprile 2020, n. 11, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2020, n. 108, nonché la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti e comunque non superiori a quelli praticati alla data del 31 marzo 2022. Il Protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e 18 anni.

2. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni. L'applicazione del prezzo calmierato è assicurata, fino al 31 dicembre 2022, anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle

accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.

5.01. Noja, Baldini.

ART. 6.

Sopprimerlo.

***6.18.** Raduzzi.

***6.27.** Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Eliminazione del green pass base)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-*bis* è abrogato.

6.25. Caretta, Ciaburro, Gemmato, Ferro, Bellucci.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 15 aprile 2022.

6.28. Mollicone.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022

***6.20.** Raduzzi, Sapia.

***6.26.** Ciaburro, Caretta.

***6.29.** Mollicone.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass base*,»*

6.11. Loreface, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «di sei mesi» sono sostituite con la seguente: «illimitata».

6.21. Raduzzi, Sapia.

Sopprimere il comma 2.

6.19. Raduzzi, Sapia.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, lettera f), sopprimere le parole: , che si svolgono all'aperto.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera g).

6.12. Martinciglio, Iorio, Papiro, Baldino.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

f-ter) convegni e congressi;

f-quater) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.14. Dieni, Baldino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino al medesimo termine di cui di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, come prorogato dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le professioni infermieristiche esercenti l'attività libero professionale, possono eseguire *test* antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87; gli stessi sono altresì autorizzati all'emissione delle certificazioni verdi COVID-19, accedendo alla piattaforma nazionale *digital green certificate*, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

6.15. Mammì, Villani, Nappi, D'Arrando, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, commi 418, 419 e 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

6.16. Mammì, Villani, Nappi, D'Arrando, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Sopprimere il comma 3.

6.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

6.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Sopprimere il comma 4.

6.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 5, lettera a), capoverso comma 1, alinea, sostituire le parole: Dal 1° al 30 aprile 2022 con le seguenti: Dal 1° aprile al 31 maggio 2022.

6.22. Bologna.

Al comma 5, lettera a), capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti con le seguenti: , di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti e di quelli impiegati da e per le isole minori.

6.17. Ficara.

Sopprimere il comma 6.

6.6. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole: «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ad eccezione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai relativi oneri, pari a euro 120.000.000, si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.24. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole: «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

6.13. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, capoverso articolo 4-sexies, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «medesimo Ministero» sono inserite le seguenti: «ed inviati alle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».

6.23. Bologna.

Sopprimere il comma 7.

6.7. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Sopprimere il comma 8.

6.8. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

6.9. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi a campione in ambito lavorativo)

1. Fino al 15 giugno 2022, al fine di contrastare la diffusione dell'infezione da COVID-19 e garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, le aziende del settore privato e gli enti pubblici organizzano al proprio interno punti dedicati all'effettuazione di *test* gratuiti antigenici a campione per il personale, privo della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'Unione europea, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/ 953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei *test* rapidi antigenici, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i criteri e le modalità per la successiva assegnazione alle Università.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.01. Segneri, Serritella, Gabriele Lorenzoni, Faro, Bruno, Emiliozzi, Papiro, Martinciglio, Iorio, Terzoni, Bella, Corneli, Dieni, Zolezzi, Di Lauro.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Costo contenuto per la somministrazione dei test antigeni rapidi in base all'ISEE)

1. Fino al 15 giugno 2022, termine di cessazione dell'obbligo vaccinale, la somministrazione dei *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 5 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 provvedono all'aggiornamento del Protocollo d'intesa.

3. Dal 15 febbraio 2022 fino alla data di aggiornamento del protocollo, ai lavoratori di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo pari alla metà della spesa sostenuta per l'effettuazione dei *test* antigenici rapidi, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria.

4. Le modalità applicative del comma 1, la richiesta del rimborso e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei *test* antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.03. Invidia, Segneri.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test su campione salivare in ambito lavorativo)

1. Fino al 15 giugno 2022, al fine di contrastare la diffusione dell'infezione da COVID-19 e garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, le aziende del settore privato e gli enti pubblici, le istituzioni scolastiche educative e formative e le università, organizzano al proprio interno punti dedicati all'effettuazione di *test* gratuiti salivari per il personale, privo della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'Unione europea, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/ 953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo per la gratuità dei *test* salivari, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i criteri e le modalità per la successiva assegnazione alle Università.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.04. Invidia, Segneri.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Calmieramento costi per la somministrazione di test antigenici e molecolari)

1. Fino al 15 giugno 2022 la somministrazione dei *test* antigenici rapidi e dei *test* molecolari, ai soggetti di età superiore ai 18 anni, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto, rispetto a quello previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.02. Invidia, Segneri, Baldino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. L'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, di cui all'articolo 2, comma 1, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 giugno 2022 la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

2. Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono tenute ad assicurare, sino al 30 giugno 2022, la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1. In caso di inosservanza della disposizione di

cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

3. L'applicazione del prezzo calmierato è assicurata, fino al 30 giugno 2022, anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

6.06. Stumpo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di ripristino della funzionalità degli uffici giudiziari)

1. Con circolare del Ministero della giustizia, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate linee guida nazionali per il celere ripristino della piena funzionalità di tutti gli uffici giudiziari, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022.

6.07. Giovanni Russo, Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di funzionalità degli uffici giudiziari)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di appello e ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

6.08. Varchi, Maschio, Ferro, Bellucci, Gemmato.

ART. 7.

Sopprimerlo.

***7.5.** Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

***7.12.** Raduzzi.

***7.17.** Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Eliminazione del green pass rafforzato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-bis.1 è abrogato.

7.15. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Ferro, Gemmato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde rafforzata gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

7.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, nonché ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del *test* antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso ai seguenti servizi e attività:

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del *test* antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso.».

7.19. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:.

7.13. Raduzzi, Sapia.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, alinea, sostituire le parole: da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato con le seguenti: da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

7.14. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), f) e g).

7.16. Ciaburro, Caretta, Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) l'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,

pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali nonché nelle strutture ospedaliere.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

7.7. Sportiello, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 3, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

7.4. Termini, Sarli.

Sopprimere il comma 2.

7.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: «secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19» sono soppresse.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'ultimo periodo è soppresso.

7.8. Loreface, D'Arrando, Villani, Nappi, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, di guarigione o di effettuazione di *test* di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-*bis*) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52»;

b) il comma 1-*ter* è soppresso;

c) al comma 1-*sexies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui al comma 1-*bis*».

7.11. Serritella, Faro, Bruno, Segneri, Gabriele Lorenzoni, Emiliozzi, Papiro, Martinciglio, Iorio, Terzoni, Bella, Ferraresi, Corneli, Flati, Dieni, Zolezzi, Di Lauro, Baldino.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) il comma 1-*bis* è soppresso;

a-bis) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente: «1-*ter*. L'accesso alle strutture di cui al comma 1 è consentito ai soggetti in possesso di una certificazione che attesti l'esito negativo del *test* antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso».

7.6. Ehm, Sarli, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. L'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, a decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito previa certificazione che attesti l'esito negativo del *test* antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) i commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinqüies*, 1-*sexies* e 1-*septies* sono soppressi.

7.20. Claudio Borghi.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma 1-*bis*, è consentito, altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione che attesti l'esito negativo del *test* antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso».

7.18. De Martini.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1-*sexies* è aggiunto il seguente:

«1-*sexies*.1. Qualora le strutture di cui ai commi 1 e 1-*sexies* ritengano, per comprovati motivi epidemiologici, di non dover garantire l'accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti, sono tenuti a richiedere tempestivamente l'intervento dell'Assessorato regionale alla salute per avere l'autorizzazione a sospendere o limitare il diritto alla continuità delle visite».

7.9. D'Arrando, Dieni, Lorefice, Villani, Nappi, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il protocollo di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie, si applica in maniera permanente, anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per pazienti affetti da COVID-19 ovvero da qualsiasi altra patologia infettiva che comporta l'isolamento del paziente.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sopprimere la parola: 2-ter.
7.10. Loreface, Dieni, D'Arrando, Villani, Nappi, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente: «*c-ter*) effettuazione di un *test* salivare antigenico che attesti l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2».

7.01. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

«*c-ter*) effettuazione di un *test* salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 eseguito, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario.».

7.03. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «eseguiti, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario.».

7.04. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle

strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.07. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.06. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.05. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.08. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1».

7.02. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «prima dose di vaccino» sono sostituite dalle parole: «prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi».

7.09. Claudio Borghi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9, comma 4-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «ciclo vaccinale primario» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose,».

7.010. Claudio Borghi.

ART. 8.

Sopprimerlo.

***8.1.** Sapia, Massimo Enrico Baroni.

***8.8.** Sodano.

***8.10.** Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

***8.67.** Giannone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Abolizione dell'obbligo vaccinale)

1. Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.

8.57. Mollicone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Superamento dell'obbligo vaccinale)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2022, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, gli articoli 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater*, 4-*quinqües* e 4-*sexies* sono abrogati.

8.55. Caretta, Ciaburro.

Sopprimere il comma 1.

8.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

(Disposizioni relative agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono tenuti a sottoporsi ad un *test* antigenico rapido o molecolare con cadenza non

superiore a 7 giorni.».

8.73. Claudio Borghi.

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) al comma 1, le parole: «La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati» sono soppresse;

c) al comma 1-bis, le parole: «La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi» sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: «determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «determina la sanzione ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore»;

e) il comma 5 è soppresso;

f) il comma 6 è soppresso.

Conseguentemente:

a) al comma 3, lettera c), capoverso comma 2, sopprimere le parole: La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1;

b) al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro» sono soppresse;

2) all'ultimo periodo, le parole: «15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

8.15. Serritella, Faro, Bruno, Segneri, Gabriele Lorenzoni, Emiliozzi, Papiro, Martinciglio, Iorio, Terzoni, Bella, Ferraresi, Corneli, Flati, Dieni, Zolezzi, Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) al comma 1:

1) le parole: «Al fine di tutelare la salute pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica»;

2) dopo le parole: «SARS-CoV-2» sono inserite le seguenti: «che non possono dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un test dell'immunità di memoria,»;

3) al secondo periodo, dopo le parole: «La vaccinazione» sono inserite le seguenti: «o la guarigione»;

a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta guarigione, dimostrata anche attraverso un *test* dell'immunità di memoria, la vaccinazione è omessa.»;

a-ter) al comma 3:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In caso di avvenuta guarigione, dimostrata anche attraverso un *test* dell'immunità di memoria, gli ordini dispongono l'immediato reintegro nelle loro mansioni degli esercenti eventualmente sospesi.»;

2) al terzo periodo, dopo le parole: «dell'obbligo vaccinale» sono aggiunte le seguenti: «o dell'avvenuta guarigione».

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente dispone la cessazione della sospensione.»;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 6:

1) dopo le parole: «adempimento dell'obbligo vaccinale» sono inserite le seguenti: «o la dimostrazione dell'avvenuta guarigione, anche attraverso un *test* dell'immunità di memoria,»;

2) le parole: «alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 2, dopo le parole: «Ministero della salute» sono inserite le seguenti: «, né a coloro che possano dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un *test* dell'immunità di memoria»;

al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La vaccinazione o la guarigione, dimostrata anche attraverso un *test* dell'immunità di memoria, costituiscono requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti di cui al comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.»;

*al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) avvenuta guarigione, dimostrata anche attraverso un *test* per l'immunità di memoria.;*

al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'obbligo si applica solo nel caso non sia possibile dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un *test* per l'immunità di memoria.;

b) *al comma 2, dopo le parole:* La vaccinazione *aggiungere le seguenti:* o la guarigione;

c) *al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* dell'obbligo vaccinale *aggiungere le seguenti:* o dell'avvenuta guarigione;

d) *al comma 4, dopo le parole:* all'obbligo vaccinale, *aggiungere le seguenti:* o avendo dimostrato l'avvenuta guarigione,.

8.24. Zolezzi, Bruno, Serritella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 *con le seguenti:* 31 marzo 2022.

8.16. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 *con le seguenti:* 30 aprile 2022.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole:* non oltre il 31 dicembre 2022 *con le seguenti:* fino al 30 aprile 2022;

b) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 aprile 2022.

8.14. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.

***8.17.** Sapia, Massimo Enrico Baroni.

***8.33.** Raduzzi, Sapia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti 1° maggio 2022.

Conseguentemente:

a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: il 31 dicembre 2022 con le seguenti: il 1° maggio 2022;

b) alla lettera c), sostituire le parole: al 31 dicembre 2022 con le seguenti: al 1° maggio 2022.

8.29. Dieni.

Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorrano al medesimo comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022, con le seguenti: 15 giugno 2022.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 15 giugno 2022;

b) al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2022, ovunque ricorrano, con le seguenti: 15 giugno 2022.

8.59. De Martini.

Al comma 1, lettera a), e ovunque esse ricorrano ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.

8.27. Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercenti le professioni sanitarie non sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione durante il periodo di congedo obbligatorio parentale, di congedo straordinario per assistenza familiare, di aspettativa».

8.42. Mandelli, Sacconi Jotti, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L'obbligo vaccinale di cui ai commi 1 e 1-bis non sussiste per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 1° marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta

in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute».

8.36. Raduzzi, Sapia.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati che non hanno contratto infezione da SARS-CoV-2.»;

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di intervenuta guarigione, l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione definitiva della sospensione.».

8.54. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 1-bis è soppresso.

8.74. Claudio Borghi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, sopprimere lettera c);

b) al comma 3, sopprimere la lettera d).

8.34. Raduzzi, Sapia.

Al comma 1), lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di intervenuta guarigione, l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione definitiva della sospensione».

8.35. Raduzzi, Sapia.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «certificazione verde COVID-19.» sono aggiunte le seguenti: «L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista dalle circolari del Ministero della salute».

8.43. Mandelli, Sacconi Jotti, Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

Sopprimere i commi 2 e 3.

8.37. Raduzzi, Sapia.

Sopprimere il comma 2.

8.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 2, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 aprile 2022.

Conseguentemente:

a) al comma 3, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 aprile 2022;

b) al comma 3, lettera d), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.

8.12. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli.

Al comma 2, sostituire le parole: al 31 dicembre 2022 con le seguenti: al 1° maggio 2022.

8.30. Dieni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per il personale scolastico affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.

8.21. Casa.

Sopprimere il comma 3.

8.4. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 3, lettera a), numero 1), sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 2022 con le seguenti: e fino al 1° maggio 2022.

Conseguentemente, al medesimo comma 3:

a) sopprimere la lettera c);

b) alla lettera d), sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 1° maggio 2022.

8.31. Dieni.

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) alla lettera c), dopo le parole: «ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni» sono inserite le seguenti: «e di quello che non è a diretto contatto con il pubblico e i pazienti».

Conseguentemente, al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che non è a diretto contatto con il pubblico e i pazienti, ferma

restando l'esclusione per il personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni.
8.58. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'erogazione delle prestazioni di carattere sanitario che prevedano contatti interpersonali ai sensi del comma 1.

8.9. Massimo Enrico Baroni, Sarli, Sapia.

Sopprimere il comma 4.

***8.5.** Sapia, Massimo Enrico Baroni.

***8.68.** Giannone.

Al comma 4, sopprimere il capoverso Art. 4-ter.1.

8.70. Giannone.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, alinea, sostituire le parole: 15 giugno 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.

Conseguentemente, al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 1, alinea, sostituire le parole: al 15 giugno 2022 con le seguenti: al 30 aprile 2022.

8.13. Ehm, Suriano, Sarli, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, alinea, sostituire le parole: 15 giugno 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.

8.38. Raduzzi, Sapia.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, alla rubrica, sopprimere le parole: della scuola e, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 4, sopprimere il capoverso Art. 4-ter.2;

b) al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1, sostituire le parole: i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater con le seguenti: i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-quater e il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

c) sopprimere il comma 7.

8.56. Lucaselli, Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-ter.1:

a) *al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:* personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al;

b) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

8.48. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'obbligo vaccinale di cui al precedente comma 1 si applica fino al 30 aprile 2022 al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2.

8.47. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.1, comma 2, dopo le parole: L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste *aggiungere le seguenti:* per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 1° marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito a infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute e.

8.39. Raduzzi, Sapia.

Al comma 4, sopprimere il capoverso Art. 4-ter.2.

***8.51.** Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

***8.81.** Ciaburro, Caretta.

***8.71.** Giannone.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 1, sostituire le parole: Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, *con le seguenti:* Fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-ter.2, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il mancato rispetto delle disposizioni relative all'obbligo vaccinale da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

8.65. Di Giorgi, Carnevali, Piccoli Nardelli, Lorenzin, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 1, sostituire le parole: 15 giugno 2022 *con le seguenti:* 30 giugno 2022.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3;

b) al comma 3, sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: tre giorni e le parole: venti giorni con le seguenti sette giorni;

c) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 30 giugno 2022;

d) sopprimere i commi 5 e 6.

8.41. Toccafondi, Noja.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 1, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti 30 aprile.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) al comma 2, sopprimere il primo periodo;

b) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

8.49. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

8.83. Ciaburro, Caretta.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:

2. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi

dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.

8.75. Claudio Borghi.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 2, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-ter.2:

a) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° maggio 2022, al reintegro del personale docente ed educativo precedentemente sospeso. I contratti a tempo determinato dei docenti sostituiti si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

8.18. Gabriele Lorenzoni, Bella, Bruno, Corneli, Dieni, Di Lauro, Emiliozzi, Faro, Ferraresi, Iorio, Martinciglio, Papiro, Terzoni, Segneri, Serritella, Zolezzi.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il mancato rispetto delle disposizioni relative all'obbligo vaccinale da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

8.66. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sopprimere i commi 3 e 4.

8.72. Giannone.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, sopprimere le parole: o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto *e sopprimere le parole:* , ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-ter.2, al comma 3:

a) sopprimere il terzo periodo;

b) al quarto periodo, sopprimere le parole: e terzo.

8.26. Vacca.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale amministrativo, tecnico, ausiliario e ai dirigenti scolastici.

8.20. Casa.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, dopo le parole: impone al dirigente scolastico aggiungere le seguenti: fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL,.

8.25. Casa.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: attività di supporto alla istituzione scolastica con le seguenti: diverse attività rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

8.22. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: attività di supporto alla istituzione scolastica con le seguenti: diverse attività rientranti tra le proprie mansioni ovvero di consentire al docente, ove possibile, di svolgere l'attività didattica nella modalità della didattica digitale integrata, unitamente al docente o al personale educativo assunto per la sua sostituzione.

8.23. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del suo orario di servizio e funzione, nonché delle norme contrattuali vigenti.

***8.28.** Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

***8.50.** Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, aggiungere, in fine le parole: trovando applicazione, per quanto compatibile, il regime dei docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.64. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: trovando applicazione, per quanto compatibile, il regime dei docenti dichiarati

temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.

8.62. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sopprimere il comma 4.

8.82. Ciaburro, Caretta.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

***8.19.** Casa.

***8.52.** Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

***8.46.** Fassina, Fratoianni, De Lorenzo, Stumpo.

***8.63.** Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 5, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 *con le seguenti:* mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.44. Aprea, Bagnasco, Versace, Sacconi Jotti, Casciello, Novelli, Palmieri, Bond, Brambilla.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'articolo 4-*quater* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.

8.6. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «15 giugno 2022» sono sostituite con le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24»;

b) le parole: «e 4-*ter*,» sono sostituite dalle seguenti: «, 4-*ter*, 4-*ter*.1 e 4-*ter*.2».

8.76. Claudio Borghi.

Sopprimere il comma 6.

8.40. Raduzzi, Sapia.

Al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Sino al 30 aprile 2022 restano fermi gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-*sexies*, per i soggetti di cui agli articoli 4-*ter*.1, 4-*ter*.2,

comma 3, ultimo periodo, e *4-quater*.

2. Per accedere ai luoghi di lavoro non sarà più necessario esibire certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a-bis*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli *9-ter.1*, *9-ter.2*, *9-quinquies*, *9-sexies*, *9-septies*, *9-octies*, e *9-novies* del decreto-legge n. 52 del 2021.

8.32. Dieni.

Al comma 6, capoverso, Art. 4-quinquies, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo *4-sexies*, i soggetti di cui agli articoli *4-ter.1*, *4-quater*, il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a-bis*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli *9-ter.1*, *9-ter.2*, *9-quinquies*, *9-sexies*, *9-septies*, *9-octies*, e *9-novies* del decreto-legge n. 52 del 2021.

Consequentemente, sopprimere il comma 7.

8.53. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di dare seguito a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, gli oneri relativi all'esecuzione di *test* antigenici e molecolari sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

8.7. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Dopo l'articolo *4-sexies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

«Art. *4-septies*.

(Riscatto dei periodi di sospensione e prosecuzione volontaria del versamento dei contributi)

1. I periodi di sospensione dall'attività lavorativa conseguenti al mancato adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 possono essere riscattati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

2. Per gli stessi periodi, i lavoratori sospesi possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 16 settembre

1996, n. 564».

8.60. Covolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, le parole «per la stagione 2021-2022», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «per le stagioni 2021-2022 e 2022-2023».

8.45. Versace, Novelli, Bond, Bagnasco, Brambilla.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale medico e sanitario di cui le prestazioni lavorative prevedano la cura e l'assistenza di animali.

8.11. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2)

1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto superiore di sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.02. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «autorità sanitaria italiana,» sono aggiunte le seguenti: «o a causa di inoculazione volontaria di vaccini antinfluenzali e anti SARS-Cov-2».

8.03. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.

8.06. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni relative ai soggetti guariti da COVID-19)

1. L'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non si applica ai soggetti che attestino l'avvenuta guarigione da COVID-19.

2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: «ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione» sono sostituite dalle seguenti: «ha validità a far data dall'avvenuta guarigione»;

b) al comma 4-bis, primo periodo, le parole: «, che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione» sono abrogate.

8.011. Claudio Borghi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-Cov-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le

modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.

8.04. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti

soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione: un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 6. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.

5. Avverso il giudizio della Commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino

non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.

8.05. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di somministrazione del vaccino antipneumococcico)

1. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale alle malattie infettive e implementare i servizi di prossimità alla popolazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 3, comma 3, lettera *b*), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, è consentita, in via sperimentale, per gli anni 2022 e 2023, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.

2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le modalità di somministrazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2018.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8.01. Versace, Novelli, Bond, Bagnasco, Brambilla.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Indennità di specificità infermieristica)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° aprile 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere

inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.

8.010. Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 2, sopprimere le parole: nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età.

***9.10.** Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

***9.16.** Di Giorgi, Carnevali, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

Al comma 1, capoverso Art. 3, commi 2 e 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* sei anni *con le seguenti:* dodici anni;

b) *sopprimere le parole:* di tipo FFP2.

9.6. Raduzzi, Sapia.

Al comma 1, capoverso Art. 3, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e di tipo chirurgico da parte degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del *test* è attestato con un'autocertificazione.

3-bis. Nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del *test* è attestato con un'autocertificazione.

9.11. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

***9.4.** Nappi, Villani, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

***9.8.** Bologna.

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata *con le seguenti:* accompagnata da referto di tampone antigenico eseguito nelle 24 ore precedenti attestante lo stato di positività al virus SARS-CoV-2.

9.9. Bologna.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il riconoscimento di una specifica indennità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo di cui all'articolo 2, comma 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

9.13. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: alla sola dimostrazione di avere effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati *con le seguenti:* alla presentazione del certificato medico rilasciato dal pediatra o dal medico di medicina generale.

9.3. Villani, Dieni, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono a carico del Servizio sanitario nazionale gli oneri relativi all'esecuzione dei *test* antigenici rapidi o molecolari. Il risultato del *test*, che dovrà essere negativo per la riammissione in classe, costituisce documento di autocertificazione.

9.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, sostituire l'alea con il seguente: Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: .

Conseguentemente, alla lettera a), sopprimere le parole: per i bambini sino a sei anni di età,.

9.12. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, lettera a), sostituire le parole: i bambini sino a sei anni di età *con le seguenti:* i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia.

9.5. Gabriele Lorenzoni, Baldino.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, lettera a), sostituire le parole: i bambini sino a sei anni di età *con le seguenti:* gli alunni che frequentano istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione.

9.15. Patelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in presenza di almeno un caso di positività di uno o più alunni della sede dell'istituzione scolastica.

9.14. Frassinetti, Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole da: «Per l'anno scolastico» fino a: «2021/2022» sono soppresse.

9.2. Emiliozzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Nelle more dell'adozione dell'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. La formazione in materia di salute e sicurezza in modalità a distanza attraverso la videoconferenza in modalità sincrona resta esclusa per tutte le attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica dalla legge e dagli Accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

***9.01.** Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

***9.04.** Noja, Baldini.

***9.05.** Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

***9.06.** Carnevali.

***9.08.** Bologna.

***9.09.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

***9.010.** Sutto, Foscolo, Patelli, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure volte alla semplificazione delle procedure di reclutamento nel sistema scolastico e formativo correlate alla gestione della pandemia da COVID-19)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «, con le integrazioni di cui al comma 7» sono soppresse;

b) il comma 7 è soppresso;

c) al comma 8, primo periodo, le parole: «e di giudizio positivo della prova disciplinare» sono soppresse e l'ultimo periodo, dalle parole: «Il giudizio negativo» fino a: «a tempo indeterminato del contratto.» è soppresso;

d) al comma 9, le parole: «, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate» sono soppresse;

e) al comma 9-bis, le parole: «Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori» sono sostituite dalle seguenti: «I candidati che partecipano alla procedura per la scuola secondaria di primo o secondo grado e risultano idonei nella prova disciplinare, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nella graduatoria della classe di concorso, partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato acquisisce l'abilitazione per la classe di concorso per cui ha partecipato»;

f) al comma 10, lettera d), dopo le parole: «formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c),» sono aggiunte le seguenti: «nel caso del concorso della secondaria».

9.07. Fassina, Fratoianni, De Lorenzo, Stumpo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata nelle scuole)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

9.02. Mammì, Villani, Nappi, D'Arrando, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata nelle strutture socio-sanitarie residenziali)

1. Le strutture sociosanitarie residenziali adottano, entro il 31 dicembre 2022, sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo per il finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 263 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

9.03. Mammì, Villani, Nappi, D'Arrando, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

*Art. 9-bis.
(Teleassistenza e telemedicina)*

1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 100 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.012. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

*Art. 9-bis.
(Teleassistenza e telemedicina)*

1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 50 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.013. Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.78. Giannone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione del numero 5 dell'allegato A, le cui disposizioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.

10.36. De Filippo, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Ianaro, Lepri, Pini.

Al comma 1, allegato A, dopo il numero 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo

sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, allegato B, sopprimere il numero 3;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «, e comunque entro il termine dello stato di emergenza» sono soppresse.

10.57. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, allegato A, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Conseguentemente, al comma 2, allegato B, sopprimere il numero 3.

10.39. Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, Ianaro.

Al comma 1, allegato A, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 5 le parole: «e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021,», sono sostituite dalle seguenti: «, di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) all'articolo 126, comma 6, lettera b), le parole: «a 115 milioni di euro per l'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «a 615 milioni di euro per l'anno 2022».

10.41. Timbro, Stumpo.

Al comma 1, allegato A, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Esenzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10.55. Giovanni Russo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, allegato A, sopprimere il numero 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 appartenenti al personale del comparto sanità, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito è data la possibilità di esercitare la propria attività professionale nelle tipologie di esercizio previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con quella di operatore delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

2. Nell'esercizio delle attività svolte a norma del comma 1 non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'attività libero professionale di cui al comma 1 deve essere preventivamente autorizzata dal vertice dell'amministrazione di appartenenza al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

10.37. De Filippo.

Al comma 1, allegato A, dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Articolo 38-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

10.61. Gastaldi.

Al comma 1, allegato A, dopo il numero 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Articolo 27-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 2020, n. 40.

10.49. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.

1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2022, gli oneri a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono

finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 180,8 milioni di euro per l'anno 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter* si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30,8 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.4. Vizzini.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 luglio 2022.

10.44. Bologna.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta eccezione per l'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, previsto nell'allegato B, per cui si prevede una proroga fino al 31 agosto 2022.

10.48. Bologna.

Al comma 2, allegato B, numero 2, sopprimere le parole: , commi 3 e 4,.

10.53. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, allegato B, sopprimere il numero 3.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il termine di cui all'articolo *2-bis*, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 30 giugno 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

5-ter. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «e per il primo trimestre dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e per il primo e secondo trimestre dell'anno 2022».

10.43. Stumpo.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Equiparazione del periodo trascorso in quarantena dai lavoratori dipendenti del settore privato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e sua non computabilità ai fini del periodo di comporta.

10.9. D'Arrando, Segneri, Villani, Nappi, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.

10.34. Carnevali, Mura, Di Giorgi, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, De Filippo, Ianaro, Gribaudo, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili.

10.51. Ferro, Bellucci, Gemmato, De Toma.

Al comma 2, all'allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 26, comma 5, le parole: «e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) all'articolo 126, comma 6, lettera b), le parole: «115 milioni di euro per l'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «215 milioni di euro per l'anno 2022»

10.42. Timbro, Stumpo.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione che ne comprova la fragilità e che non possono rendere la prestazione lavorativa in modalità agile.

10.10. D'Arrando, Segneri, Villani, Nappi, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

10.11. D'Arrando, Segneri, Villani, Nappi, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili.

10.77. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 26, comma 2-bis, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili.

10.29. Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Congedi parentali.

10.52. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, allegato B, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Esenzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10.56. Giovanni Russo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2022. Le tutele di cui al precedente periodo si applicano in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori che pur non rientranti nelle medesime categorie sono destinatari delle tutele di cui al decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 70 milioni di euro per l'anno 2022.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma *2-bis* si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. **10.67.** Panizzut, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e *2-bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2022. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma *2-bis* si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 85,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. **10.66.** Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Fino al 30 giugno 2022, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2-ter. Fino al 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

10.69. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 68,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10.65. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 30 giugno 2022, e a decorrere dal 1° aprile 2022 per le disposizioni di cui al comma 2.

2-ter. A copertura delle misure di cui al comma 2-*bis*, si provvede, nei limiti di 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10.27. Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato.

2-ter. Il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato.

10.68. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022. Per il medesimo periodo gli oneri a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 70 milioni di

euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 6,4 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.15. Invidia, Segneri, Baldino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 luglio 2022.

10.2. Angiola, Trizzino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2022.

10.1. Angiola, Trizzino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.

10.13. Alaimo, Giarrizzo, Baldino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».

10.3. Angiola, Trizzino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito dalla legge 4 marzo 2022, n. 18.

10.28. Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

Al comma 3, sostituire le parole: le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) *con le seguenti:* la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c).

10.54. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.

10.21. Noja, Baldini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022.

10.76. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

Al comma 5, dopo le parole: dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, *aggiungere le seguenti:* nonché le strutture temporanee ad uso didattico già attivate dalle istituzioni universitarie e dalle università non statali legalmente riconosciute, e quelle attivate ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,.

***10.12.** Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

***10.26.** Baldini, Frate.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di contrastare la grave carenza di medici di medicina generale che si riscontra sul territorio nazionale, le regioni e le province autonome possono aumentare, fino a un massimo di 1.000 assistiti, le limitazioni al massimale definite ai sensi del comma 2, con il supporto della figura del tutore di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il cui periodo minimo di anzianità è ridotto a cinque anni.».

10.64. Boldi, Panizzut, Di Muro, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di favorire il rientro nell'ordinario e fronteggiare gli incrementi di bisogni terapeutici dovuti alle riduzioni delle attività diagnostiche registrate a causa della pandemia da COVID-19, all'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 403 è inserito il seguente: «403-bis. Per il biennio 2022-2023, in via sperimentale, il termine di cui al comma 403 della presente legge può essere esteso fino a 60 mesi. Per le finalità di cui al precedente periodo, l'Agenzia italiana del farmaco ha la facoltà di valutare l'applicazione delle disposizioni ivi previste, anche su istanza delle aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data del 31 maggio 2022 o in fase di riconoscimento nel biennio 2022-2023.».

***10.14.** Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Loreface, Baldino.

***10.33.** Ianaro, De Filippo.

***10.5.** Rostan.

***10.58.** Tiramani, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto.

***10.45.** Bologna.

***10.18.** Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Loreface, Baldino.

***10.22.** Noja, Baldini.

***10.32.** Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzate ad assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale previa definizione degli *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici omogenei, e previa stipulazione di un accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *m-quater*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono individuate specifiche modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie per gli incarichi convenzionali al fine di garantire idonea copertura nelle zone carenti di personale medico.

10.16. Provenza, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle misure e procedure semplificate adottate nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, e di renderne stabili gli effetti positivi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto-legge, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determinazione, individua le misure adottate per la gestione del periodo emergenziale suscettibili di essere estese anche a seguito della cessazione dello stesso.

10.38. Ianaro, De Filippo, Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Lepri, Pini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 30 giugno 2022. All'onere derivante dal presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.6. D'Arrando, Dieni, Segneri, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 30 giugno 2022. All'onere derivante dal presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.7. D'Arrando, Dieni, Segneri, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.

10.40. Ianaro, Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «purché impegnate nell'emergenza da COVID-19» sono soppresse.

10.60. Paolin, Tiramani, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Patelli, Sutto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022. Tali disposizioni si applicano anche nel periodo dal 31 marzo 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.23. Noja, Colaninno.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022. Tali disposizioni si applicano anche nel periodo dal 31 marzo 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.24. Noja, Colaninno.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022. Tali disposizioni si applicano anche nel periodo dal 31 marzo 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.25. Noja, Colaninno.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo 26, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 31 agosto 2022.

10.46. Bologna.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è prorogato al 31 dicembre 2023.

***10.31.** Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

***10.35.** Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Ianaro, Lepri, Pini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «, fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2023».

10.17. Nappi, Villani, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

***10.50.** Gemmato, Bellucci, Ferro.

***10.63.** D'Eramo, Bellachioma, Zennaro.

***10.30.** Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2023.

10.62. Gastaldi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 30 giugno 2022.

10.8. D'Arrando, Dieni, Segneri, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.

10.59. Paolin, Tiramani, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Patelli, Sutto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 agosto 2022».

10.47. Bologna.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Ulteriori misure in materia di procedure di reclutamento del personale docente)

1. All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ove il numero dei candidati con il punteggio minimo di 70 punti sia inferiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascuna classe di concorso, saranno ammessi alla prova orale, nel rispetto dell'ordine della votazione attribuita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a quattro volte i posti messi a concorso per ciascuna classe di concorso. Sono in ogni caso ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione.».

10.01. Orfini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di continuità dei servizi scolastici in seguito agli eventi sismici di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 299)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 299 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023»;

b) ovunque ricorrano, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023»;

c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2,85 milioni nell'anno 2022 ed euro 2,5 milioni nell'anno 2023»;

d) al comma 5, alla lettera *b-quinquies*), le parole: «quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 1,9 milioni nel 2020, a euro 2,85 milioni nel 2022 e a euro 2,5 milioni nel 2023».

10.02. Orfini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Tutela dei lavoratori con fragilità e riconosciuta inidoneità per rischio COVID-19 correlato)

1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 30 giugno 2022.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati giudicati inidonei dal medico competente in relazione al rischio di contagio da COVID-19 e nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall'articolo 83, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2022.

10.03. Tasso.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri)

1. La formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell'avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Le autorizzazioni al trasporto, all'affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale e dall'Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.

3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.

4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica.

10.05. Carnevali.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Somministrazione domiciliare dei farmaci)

1. Al fine di garantire la continuità terapeutica e la sicurezza all'accesso alle cure dei pazienti con malattia rara, l'Agenzia italiana del farmaco, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, predispone una nuova determina recante «Raccomandazioni a carattere eccezionale per la somministrazione domiciliare dei farmaci per terapia enzimatica sostitutiva – ERT» che prevede la possibilità della somministrazione domiciliare, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2022.

10.06. Ianaro, De Filippo, Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Lepri, Pini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Utilizzo del termine Ortopedia in senso atecnico a parte di esercizi commerciali)

1. L'utilizzo del termine «Ortopedia» in senso atecnico, da parte di una struttura commerciale preposta alla immissione in servizio e/o commercio di dispositivi medici ortopedici, siano essi su misura o adattabili, che necessitano di individuazione, valutazione, personalizzazione e applicazione da parte di personale abilitato, presuppone la necessaria presenza nella struttura stessa del personale tecnico

ortopedico abilitato.

10.07. Schirò.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989 e di adottare tutte le misure necessarie per fare fronte agli effetti che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 produce sui bambini e ragazzi, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Ufficio dell'Autorità garante", posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le ventitré unità, di cui due di livello dirigenziale non generale e una di livello dirigenziale generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso. L'Ufficio dell'Autorità garante può avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi.

2. Al personale addetto all'Ufficio dell'Autorità garante si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al completamento delle procedure di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, il personale dipendente proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante continua a prestare servizio in posizione di comando obbligatorio, senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui al periodo precedente, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, previa istanza da presentare entro sessanta giorni successivi all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.08. Siani.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. Al fine di ridurre il contagio per gli operatori e per gli assistiti nell'ambito dello svolgimento delle attività relative alla donazione del sangue, alla luce delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie connesse alla telemedicina in senso generale, ivi compresi teleconsulto e televisita, le prestazioni in telemedicina relative alla donazione del sangue sono inserite nell'elenco delle prestazioni sanitarie erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

10.010. Carnevali.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

1. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

10.04. Noja, Colaninno.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro agile)

1. Fino al 30 giugno 2022, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Fino al 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

3. Il comma 2, articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, è soppresso.

4. Fino al 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti del pubblico impiego e del privato affetti da immunodepressione primaria o secondaria, esiti di patologia oncologica, patologie in trattamento con terapie salvavita, come da attestazione del medico di medicina generale o del medico specialista del Servizio sanitario nazionale che ha in cura il lavoratore, ivi inclusi:

a) i lavoratori mutilati ed invalidi civili o per cause di guerra, di lavoro, di servizio che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, nonché i ciechi e i sordomuti, come attestato da relativa certificazione, ed

b) i lavoratori giudicati inidonei dal medico competente, hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

10.011. Tasso.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro agile per genitori con figli con disabilità e caregivers)

1. Fino al 30 giugno 2022, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Fino alla data del 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti pubblici e privati che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

10.012. Tasso.

ART. 11.

Sopprimerlo.

***11.1.** Sapia, Massimo Enrico Baroni.

***11.8.** Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato.

Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

11.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono abrogati.

11.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, premettere le parole: Entro e non oltre il 1° maggio 2022,.

11.4. Dieni.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

11.6. Raduzzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: duecento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1:

a) *al secondo periodo, sostituire la parola: terza con la seguente:* trecentesima;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: da uno a dieci giorni con le seguenti:* da una a due ore;

c) *al terzo periodo, sostituire la parola: seconda con la seguente:* duecentesima.

11.5. Raduzzi.


Dopo il comma 2, aggiungere il seguente :

2-bis. All'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Ai conti correnti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla Parte III, articoli 137 e seguenti, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.»

11.7. Braga.

ART. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia fino al 30 giugno 2022».

12.10. Misiti, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Loreface, Baldino.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

12.14. Siani, De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Ianaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, al fine di garantire la continuità e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e migliorare la qualità del servizio nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extra ospedaliera, nei limiti della disponibilità finanziaria e in ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito, sono autorizzate a bandire, negli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate a inquadrare nel ruolo sanitario, a domanda e previa una prova di valutazione svolta da una apposita commissione presieduta dal Direttore del medesimo SET-118 e con le stesse modalità previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502 recante norme per l'inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi, i medici che hanno svolto attività di emergenza territoriale in regime di convenzione ai sensi dell'accordo collettivo nazionale della Medicina Generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato almeno otto anni di anzianità di servizio, svolto anche in forma non continuativa, alla data di pubblicazione del presente provvedimento o, comunque, alla data di scadenza della domanda per la partecipazione al bando di concorso.

12.16. Ferri, Noja.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Al comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» e le parole: «a tempo determinato» sono soppresse.

12.3. Grillo, Dieni, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti anche con il supporto della figura del *tutor* di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.».

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, primo periodo, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

12.13. Carnevali, Siani, De Filippo, Ianaro, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Lorenzin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. I medici che abbiano l'incarico convenzionale di esercitare le funzioni di medico di medicina generale e che non

risultino già in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale o del diritto acquisito all'esercizio di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, a domanda, sono iscritti in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di formazione specifica in medicina generale, a tempo pieno o, a scelta del professionista, a tempo parziale, nella sede di corso più vicina a quella di svolgimento dell'attività convenzionale. È fatta salva la possibilità del professionista di chiedere alla regione di riferimento, con motivazione, altra sede di corso, anche di regione diversa. I medici di cui al presente comma non sono soggetti ad alcuna incompatibilità tra attività professionale e formazione o alle limitazioni previste dagli accordi collettivi nazionali a tal riguardo. Le ore di attività professionale svolte nell'ambito degli incarichi di medicina generale di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale sono considerate attività sostitutive delle ore di attività pratica di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

12.4. Grillo, Dieni, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è sostituito dal seguente: «Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego ovvero un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, compatibilmente con le esigenze di servizio, ottiene a domanda una riduzione dell'orario di incarico utile a garantire la frequenza delle attività formative, ovvero ottiene a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, posizione di aspettativa senza assegni o sospensione totale o parziale dell'attività convenzionale. Il periodo di aspettativa o di sospensione dell'attività convenzionale è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non sussiste alcuna incompatibilità tra la frequenza ai corsi di formazione specialistica o di formazione specifica in medicina generale e le attività professionali previste da contratti e accordi collettivi di lavoro riguardanti il personale medico dipendente e convenzionato con il servizio sanitario nazionale.».

12.2. Grillo, Dieni, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è sostituito dal seguente: «Durante la formazione a tempo pieno il medico in formazione specialistica può esercitare attività professionale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, purché l'organizzazione della stessa non pregiudichi la corretta e puntuale partecipazione e frequenza delle attività previste dal percorso formativo. Nell'ambito delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione al medico in formazione specialistica è assicurata la facoltà di esercizio della libera professione intramuraria in coerenza con i titoli posseduti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, il medico può optare per lo svolgimento della formazione a tempo parziale, in questo caso il consiglio didattico della scuola assicura che la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto a quella a tempo pieno.»

12.1. Grillo, Dieni, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per la durata della formazione a tempo pieno del medico è prevista la possibilità per lo specializzando di esercitare attività professionale e intellettuale all'interno e all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione e ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo il rispetto degli

obblighi formativi e dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica che deve essere pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.»

12.6. Tuzi, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. È prevista la possibilità per il medico, per tutta la durata della formazione in medicina generale a tempo pieno, di esercitare attività professionale e intellettuale all'interno e all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione e ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo il rispetto degli obblighi formativi e dell'impegno orario richiesto per la formazione in medicina generale.

12.7. Tuzi, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente:

«6. Il ricorso a prestazioni di lavoro aggiuntive oltre quanto previsto contrattualmente per la formazione in medicina generale è previsto in casi di straordinaria necessità in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave ed immediato. Le ore di straordinario sono convertite in giorni di riposo.»

12.9. Tuzi, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il ricorso a prestazioni di lavoro aggiuntive oltre quanto previsto nel contratto di specializzazione è previsto in casi di straordinaria necessità in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato. Le ore di straordinario sono convertite in giorni di riposo.»

12.8. Tuzi, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 1994» sono aggiunte le seguenti: «nonché i medici che abbiano esercitato per almeno 36 mesi complessivi le funzioni previste dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale».

12.5. Grillo, Dieni, Baldino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), primo periodo, e all'articolo 2-ter, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «iscritti all'ultimo e al penultimo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal primo».

12.12. Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Calabria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2023».

12.15. Bologna.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure in materia di emergenza territoriale)

1. Al fine di assicurare la continuità operativa delle unità mediche, di migliorare il servizio e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'emergenza territoriale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operino nel Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno cinque anni di anzianità di servizio.

12.01. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure in materia di emergenza territoriale)

1. Le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere, al fine di garantire la continuità e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e migliorare la qualità del servizio nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera, nei limiti della disponibilità finanziaria e in ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito, sono autorizzate a bandire, negli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate a inquadrare nel ruolo sanitario i medici che hanno svolto attività di emergenza territoriale in regime di convenzione a norma dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato almeno otto anni di anzianità di servizio, svolto anche in forma non continuativa, alla data di pubblicazione della presente legge o, comunque, alla data di scadenza della domanda per la partecipazione al bando di concorso pubblicato dall'azienda.

12.02. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Implementazione del Sistema di emergenza sanitaria 118)

1. Al fine di garantire la continuità e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di migliorare la qualità del servizio nell'ambito del sistema di emergenza urgenza e di implementare l'attività del Sistema di emergenza sanitaria 118 attraverso una qualificata dotazione a bordo dei mezzi di soccorso di personale autista-soccorritore adeguatamente e periodicamente formato, addestrato e certificato, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che svolge la professione dell'autista soccorritore è collocato nel ruolo sociosanitario istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12.03. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Incentivi per lo svolgimento delle prestazioni mediche nelle zone interne o disagiate)

1. Al fine di favorire l'impiego, nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori, di medici specialistici e della medicina territoriale, e di garantire lo svolgimento dell'attività assistenziale, ai predetti medici è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2022-2024 relativa al comparto sanità, una specifica indennità e un punteggio aggiuntivo, per ciascun anno di servizio prestato nelle predette zone o isole, ai fini della valutazione come titolo di carriera nel concorso per il primo livello dirigenziale medico di cui al capo I del titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.04. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure di sostegno anche domiciliare per i soggetti affetti da patologie rare)

1. Le prestazioni individuali domiciliari e le misure compensative di sostegno anche domiciliare, di cui agli articoli 47 e 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano ai soggetti affetti da patologie rare di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175, sino al 31 dicembre 2022.

12.05. Bologna.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifica dell'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ruolo sociosanitario,» sono inserite le seguenti: «nonché il personale del ruolo tecnico e amministrativo».

12.06. Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 13.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: indirizzi forniti dal Ministero della salute, *aggiungere le seguenti:* nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da virus

SARS-CoV-2,.

13.21. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'Istituto superiore di sanità gestisce *aggiungere le seguenti:*, con il supporto tecnico, operativo e organizzativo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,.

13.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e secondo le modalità indicate *fino alla fine del periodo, con le seguenti:*, e secondo le modalità indicate al predetto *Istituto dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di adottare le necessarie e opportune misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti, che diano garanzia funzionale, operativa e di inviolabilità dell'architettura informatica della piattaforma dati evitando così l'esfiltrazione degli stessi.*

13.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Istituto superiore di sanità *aggiungere le seguenti:*, secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole:, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite.

13.3. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche ai fini della pubblicazione garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile.

13.18. Braga.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e pubblicati sui siti istituzionali dell'Istituto superiore di sanità e di ciascuna regione e provincia autonoma.

13.14. Nappi, Dieni, Villani, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

Al comma 2, dopo le parole:, quest'ultimo trasmette *aggiungere le seguenti:*, secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.

13.4. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 2, dopo le parole:, i dati individuali *aggiungere le seguenti:* pseudonimizzati, così come previsto dal regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016,.

13.5. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 3, dopo le parole: trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:*, in forma pseudonimizzata e secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.

13.6. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 4, dopo le parole: a fini di archiviazione aggiungere le seguenti: , in modalità disaccoppiata,

13.7. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Sopprimere il comma 5.

13.17. Raduzzi, Sapia.

Al comma 5, dopo le parole: , possono essere condivisi, aggiungere le seguenti: in forma aggregata secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.

13.8. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto superiore di sanità.

13.15. Provenza, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Lorefice, Baldino.

Al comma 6, dopo le parole: e la sicurezza del dato, aggiungere le seguenti: secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,.

13.9. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

13.10. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e di Bolzano aggiungere le seguenti: , in qualità di titolari dei dati ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,.

13.11. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: con cadenza giornaliera.

13.19. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: specifica circolare aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La circolare ministeriale dovrà necessariamente tenere conto delle indicazioni operative e tecniche fornite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, atte ad evitare l'esfiltrazione dei dati raccolti ai fini statistici ed epidemiologici.

13.12. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: i quali assumono la qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

13.13. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 8, sostituire le parole: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente con le seguenti: con le risorse derivanti dalla chiusura

della contabilità speciale e del conto corrente di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
13.20. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure riguardanti la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis), primo periodo, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al comma 1-ter), primo periodo, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sui Fondi di riserva e speciali, nell'ambito della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, stabiliti, per l'anno finanziario 2022, dal comma 6 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

13.02. Ehm, Sarli, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81)

1. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decorrenza dal 1° luglio 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati vengono resi disponibili all'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'Amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal suddetto decreto si applica la sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

13.03. Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Carla Cantone.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di mandato di patrocinio telematico in favore degli istituti di patronato)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale» sono soppresse.

2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.

13.04. Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Carla Cantone.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di riscatto dei periodi per i quali non sono stati versati i contributi previdenziali)

1. All'articolo articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma quinto, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fermi restando i termini prescrizionali per il risarcimento del danno, la richiesta di cui al presente comma può essere azionata fino alla prima liquidazione della relativa pensione.»;

b) dopo il comma quinto, è inserito il seguente:

«La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma quinto esplica effetto anche in relazione alle richieste pendenti».

13.05. Viscomi, Mura, Gribaudo, Lacarra, Carla Cantone.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto)

1. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18.

(Disposizioni in materia di obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto)

1. I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

2. Il personale sanitario e amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore e al ricevente.

3. I centri regionali di riferimento, quale soggetto terzo responsabile della mediazione tra donatore e ricevente, nella fase successiva al trapianto da soggetto deceduto, decorso un adeguato intervallo di tempo, previo accordo del coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale del soggetto deceduto con il soggetto ricevente e sottoscrizione di entrambe le parti dell'accordo del modulo del consenso informato, in deroga alla disposizione di cui al comma 2, mettono in contatto i predetti soggetti con il soggetto ricevente secondo la procedura definita dall'Istituto superiore di Sanità, assicurando la riservatezza delle identità personali e dei dati clinici del donatore e del ricevente nei confronti di terzi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di *privacy*.

4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, i centri regionali di riferimento si dotano di personale sanitario ed amministrativo qualificato ed idoneo.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, privatamente o pubblicamente, anche mediante l'utilizzo dei canali di informazione e dei *social network*, ponga in essere condotte in violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pari da euro 10.000 a euro 50.000.»

13.06. Nappi, Villani, D'Arrando, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Messa a regime della dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, individua i criteri e le modalità per rendere definitivo quanto previsto, nel corso della fase emergenziale da COVID-19, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020 recante «Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica» e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 recante «Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali».

13.07. Ianaro, Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

ART. 14.

Al comma 1, sopprimere la parola: 2-ter.

14.2. Loreface, Dieni, D'Arrando, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 sono soppressi a decorrere dal 1° maggio 2022.

14.1. Maschio, Varchi, Ferro, Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Istituzione dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989 e di adottare tutte le misure necessarie per fare fronte agli effetti che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto sui bambini e ragazzi, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato “Ufficio dell'Autorità garante”, posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le ventitré unità, di cui due di livello dirigenziale non generale e una di livello dirigenziale generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

2. Al personale addetto all'Ufficio dell'Autorità garante si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al completamento delle procedure di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, il personale dipendente proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante continua a prestare servizio in posizione di comando obbligatorio, senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui al periodo precedente, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, previa istanza da presentare entro sessanta giorni successivi all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, pari ad euro 2.155.574,10 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190.
14.01. Grippa.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Attuazione del Titolo X del Codice del Terzo settore)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del Titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai fini dell'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

14.03. Bellucci.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

***14.02.** Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.

***14.04.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2022

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente [Rossana BOLDI](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, [Andrea Costa](#).

La seduta comincia alle 15.40.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 12 aprile 2022.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri ha avuto luogo la pronuncia di inammissibilità in relazione alle proposte emendative presentate al provvedimento in oggetto, a fronte della quale sono stati presentati alcuni ricorsi.

Al riguardo avverte che, preso atto per le vie brevi del consenso unanime manifestato dai gruppi sui temi oggetto di talune delle predette proposte emendative, anche tenuto conto delle loro finalità riconducibili a quelle del decreto-legge in esame, ritiene che possano essere riammesse le seguenti proposte: Provenza 2.02, in materia di contrasto alle patologie oncologiche nella fase post-pandemica; Mandelli 3.11, in materia di semplificazione delle procedure per l'accesso ai farmaci antivirali contro il COVID-19; Panizzut 3.02, che consente l'utilizzo delle risorse stanziato durante l'emergenza epidemiologica in favore delle persone con disturbo dello spettro autistico; Trizzino 4.15, volto a istituire un piano triennale per l'attuazione dell'uniforme erogazione dei livelli di assistenza, in particolare per quanto riguarda le prestazioni in ambito domiciliare e residenziale; Noja 9.04 (e gli identici Villani 9.01, Novelli 9.05, Carnevali 9.06, Bologna 9.08, Ferro 9.09, Sutto 9.010), volto a consentire che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa svolgersi con modalità a distanza, in determinate circostanze; Bellucci 9.013, in materia di deducibilità delle spese per il potenziamento dei sistemi di teleassistenza e di telemedicina; Carnevali 10.010, che consente le prestazioni in telemedicina relative all'attività di donazione del sangue, al fine di ridurre il rischio di contagio per gli operatori sanitari e per gli assistiti; Bologna 12.05, volto a garantire continuità alle terapie domiciliari per i soggetti affetti da malattie rare dopo la cessazione dello stato di emergenza.

La presidenza ritiene di poter confermare la declaratoria di inammissibilità pronunciata nella seduta di ieri per quanto riguarda le restanti proposte emendative.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 20 aprile 2022

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari sociali (XII)

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente [Rossana BOLDI](#).

La seduta comincia alle 14.40.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2022.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, fa presente che gli articoli aggiuntivi Invidia 6.03, 6.04 e l'emendamento 10.15 sono stati sottoscritti dal deputato Cominardi e che l'emendamento Grillo 12.1 è stato sottoscritto dal deputato Perconti.

Ricorda che la seduta odierna è dedicata allo svolgimento di interventi per l'illustrazione del complesso delle proposte emendative presentate. Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire.

[Doriana SARLI](#) (MISTO-M-PP-RCSE) segnala che la sua componente ha presentato alcuni emendamenti relativi, in particolare, all'innalzamento dell'età a partire dalla quale gli alunni devono utilizzare i dispositivi di protezione individuali e a un'attenuazione dell'obbligo vaccinale e dell'utilizzo del *green pass* rafforzato. Nel precisare che tali disposizioni non derivano da un approccio «negazionista» rispetto alla validità dei vaccini, rileva che occorre superare la visione secondo la quale con l'effettuazione la terza dose si riduce notevolmente la possibilità di trasmettere il virus, posto che le evidenze scientifiche mostrano che da questo punto di vista i vaccini non offrono sufficienti garanzie. In base a tale approccio sono state presentate proposte emendative che prevedono lo svolgimento obbligatorio di un tampone per l'accesso alle strutture sanitarie quale misura di tutela più efficace.

Ritiene necessario introdurre ulteriori misure di alleggerimento delle attuali restrizioni per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale, rimarcando la condizione di oggettiva difficoltà in cui essi si trovano ed osservando che difficilmente coloro che non l'hanno fatto finora procederanno a vaccinarsi. Per quanto concerne l'obbligo vaccinale del personale sanitario, rileva che per una parte consistente di operatori sanitari, a partire dai veterinari, non esiste alcuna motivazione legata al contatto con persone in condizioni di fragilità. Pertanto, anche sulla base delle sollecitazioni pervenute da tale personale, sono stati presentati emendamenti volti a prevedere l'esenzione dall'obbligo vaccinale.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO) nel ricordare la specificità della Commissione Affari sociali, che si caratterizza anche per un alto mandato sociale, auspica che nell'attuale mutato contesto vi siano le premesse per un'apertura e una negoziazione rispetto a una revisione delle misure finora introdotte per contrastare il COVID-19. Nel segnalare che oramai da troppo tempo il Parlamento appare condizionato dalla minaccia di scioglimento anticipato e, pertanto, non è libero di discutere le decisioni assunte dal Governo, auspica che in questa fase possa finalmente verificarsi un mutamento al riguardo.

Ricorda che l'Italia si è caratterizzata per l'introduzione di misure molto penalizzanti, soprattutto in termini di possibilità di lavorare e di libertà di movimento, per coloro che non hanno adempiuto a tutti gli obblighi in materia vaccinale, peraltro introdotti con una normativa assai mutevole. Segnala che anche Paesi come la Germania e l'Austria, che sembravano all'avanguardia per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo vaccinale, hanno rivisto le loro posizioni, anche grazie al forte dibattito che si è svolto al riguardo all'interno delle aule parlamentari. Ritiene doveroso evidenziare che attualmente circa 7 milioni di italiani si trovano in una condizione «fuori norma» per quanto riguarda l'obbligo vaccinale e che essi sono stati molto spesso stigmatizzati, colpevolizzati ed emarginati. Da questo punto di vista, il provvedimento in discussione a suo avviso reca alcune misure positive ma non appare sufficientemente coraggioso.

Segnala, poi, che il Ministro della salute islandese ha proposto un approccio assai diverso rispetto a quell'italiano, riconoscendo l'importanza delle prime due dosi di vaccino ma invitando la popolazione, in presenza di varianti meno aggressive, a contrarre il COVID-19, al fine di assicurare una maggiore immunizzazione. Ritiene condivisibile quest'approccio, ricordando che solitamente nel tempo si registra un aumento della carica virale e una riduzione della letalità. Nel richiamare l'impossibilità di potersi compiutamente formare un'opinione sulla diffusione del virus a causa della vastità della produzione scientifica al riguardo, sottolinea che il dibattito che si è svolto sugli organi di informazione ha fatto prevalere un senso di paura, determinando l'insorgenza di atteggiamenti fideistici.

Sulla base di tali considerazioni, ricorda di avere contribuito alla presentazione di alcuni emendamenti che propongono misure di buon senso, al fine di diminuire il disagio a cui sono sottoposti i 7 milioni di italiani precedentemente richiamati ed invita a fare uno sforzo per accogliere tali proposte. Dichiarando di comprendere che in una prima fase della diffusione del COVID-19 era inevitabile adottare un approccio cauto, osserva che allo stato attuale è possibile adottare un atteggiamento più equilibrato, sottolineando allo stesso tempo l'elemento di estrema criticità rappresentato dalle misure di sorveglianza di massa che sono stati introdotte nel corso degli ultimi due anni. Invita a non sottovalutare i possibili danni causati dal vaccino e osserva che una vaccinazione di massa, anche con la terza dose, rappresenta la negazione del principio della personalizzazione della medicina. Nel richiamare le misure punitive adottate nei confronti di medici di medicina generale che si sono limitati a certificare l'opportunità di esentare alcuni dei loro pazienti dall'obbligo vaccinale, invita ad assumere un atteggiamento di maggiore apertura in occasione dell'esame di un provvedimento che dovrebbe rappresentare, auspicabilmente, la conclusione della decretazione di emergenza sulla materia.

[Virginia VILLANI](#) (M5S) segnala che il suo gruppo ha presentato diverse proposte emendative per apportare correttivi e miglioramenti al testo in discussione, la cui criticità è stata segnalata, tra l'altro, anche dal Comitato per la legislazione. Per quanto concerne i primi articoli del decreto-legge, alcune proposte mirano a meglio definire il «rientro alla normalità» e a declinare in maniera puntuale i poteri della struttura destinata a sostituire l'attuale Commissario straordinario. Altri emendamenti intervengono al fine di circoscrivere il perimetro delle ordinanze del Ministro della salute e di assicurare un

maggior coordinamento con gli altri ministri competenti.

Segnala, inoltre, la presentazione di proposte aventi la finalità di rivedere la normativa relativa all'accesso alle strutture sanitarie e assistenziali e di limitare la discrezionalità dei direttori generali in materia. Rileva che numerosi gruppi parlamentari, a partire dal Movimento 5 Stelle, hanno presentato emendamenti relativi alla gratuità o alla disponibilità a prezzi contenuti di mascherine e tamponi e in materia di tutela dei lavoratori fragili.

Sottolinea altresì l'opportunità di rivedere le misure relative al personale scolastico non vaccinato, anche evitando di utilizzare le risorse destinate a valorizzare la professionalità dei docenti. In conclusione, auspica che si possa svolgere un lavoro proficuo, con l'apporto di tutte le forze politiche, per modificare quelle disposizioni del decreto-legge in esame che presentano aspetti problematici.

[Claudio BORGHI](#) (LEGA), in via preliminare, invita il Parlamento a svolgere la propria funzione sul testo in esame con la dovuta autonomia dall'Esecutivo. A giudicare dagli emendamenti presentati, questo è certamente avvenuto: si augura che la stessa posizione sia mantenuta dai gruppi parlamentari anche nella fase successiva all'espressione dei pareri da parte del Governo. A suo avviso occorre, in particolare, «tenere la schiena dritta» di fronte al Ministro della salute. Il contesto pandemico è ormai radicalmente cambiato e la banale osservazione della realtà impone di ammettere che i vaccini hanno fallito nel compito di impedire il contagio: i vaccinati contraggono il virus e lo trasmettono ad altri. In questa situazione, è totalmente assurdo continuare a giustificare trattamenti differenziati sulla base delle scelte vaccinali di ciascuno. A titolo esemplificativo, cita l'evidente demansionamento cui sono esposti i docenti non vaccinati o la sospensione senza retribuzione degli operatori sanitari. Si tratta di persone che vengono penalizzate in modo del tutto ingiustificato, come i tribunali andranno rapidamente ad accertare. Precisa che si tratta di persone in grave difficoltà economica, che sono private dello stipendio per mesi. Questo costringerà lo Stato a spendere, in indennizzi, somme davvero ingenti, tali che, se questo non fosse il Parlamento ma un qualsiasi Consiglio comunale, tutti i parlamentari sarebbero probabilmente giudicati colpevoli per danno erariale.

Osserva che i diritti costituzionali devono essere contemperati tra loro, non ritenendo possibile che il diritto alla salute si espanda fino a comprimere in modo totale diritti di pari livello, come quello al lavoro, e questo a maggior ragione in un contesto come quello attuale, nel quale sussistono oramai dubbi diffusi sulla ragione stessa alla base del contemperamento. Se proprio si vuole tutelare la salubrità degli ambienti di lavoro, sarebbe a suo avviso preferibile imporre tamponi settimanali, invece che continuare a imporre comportamenti ai cittadini contro la loro volontà. A queste tematiche di carattere più generale se ne aggiungono altre di natura più specifica, generate da veri e propri errori tecnici commessi dall'Esecutivo, come ad esempio il trattamento da riservare alle persone guarite o alle persone vaccinate con Johnson & Johnson, che non sono affatto *no vax*, ma che al contrario si sono recati con fiducia a vaccinarsi, ricevendo un vaccino che non hanno scelto loro, e che adesso si vedono penalizzati per motivi del tutto incomprensibili. Nel complesso, è a suo giudizio necessario chiudere questa parentesi di divisione, di rabbia e di scontro sociale, trovando un accordo su un testo di pacificazione.

[Maria Teresa BELLUCCI](#) (FDI) ricorda che l'obiettivo del proprio gruppo di appartenenza è, come sempre, quello di aiutare gli italiani, e che proprio in quest'ottica sono stati scelti, uno per uno, gli emendamenti sui quali concentrare l'attenzione, nel tentativo di convincere la maggioranza ad una riflessione di merito. La speranza, nell'attesa fiduciosa del momento dell'espressione dei pareri, è che le forze politiche che

la compongono si adoperino il più possibile per indurre il Governo a ravvedersi su talune questioni. Alcune disposizioni contenute nel decreto sono a suo giudizio inique, inefficaci, persino insensate. Ad esempio, cita il tema della scuola, rispetto al quale ritiene che l'Esecutivo abbia mostrato una totale incompetenza, dall'esperienza dei banchi a rotelle alle ultime contraddittorie esternazioni del Ministro Bianchi sull'utilizzo delle mascherine. L'unico caso di ravvedimento registrato, quello con il quale il Governo si era impegnato a diffondere a livello nazionale le tecniche di aerazione meccanica dei locali scolastici, sulla base del virtuoso esperimento operato nella regione Marche, è rimasto lettera morta perché allo stato attuale non sono state emanate le necessarie linee guida. Per il resto, una forza d'opposizione non può che definirsi basita, in particolare se si pensa alla norma che, da una parte, impone ai docenti non vaccinati di recarsi a scuola, ma dall'altra, contemporaneamente, inibisce loro ogni contatto con gli studenti. Un chiaro esempio di misura logorroica, inefficace, inattuabile. C'è una confusione evidente, che il Parlamento ha il dovere di correggere, se il Governo avrà l'umiltà di riconoscere la propria incompetenza in materia e di ascoltare i punti di vista altrui. Altro esempio emblematico è la disposizione che pone le spese per le sostituzioni dei docenti non vaccinati a carico del Fondo di istituto, cioè quello che dovrebbe servire a soddisfare le esigenze dei docenti stessi. Di fronte a tutto questo, nutre il sospetto che il Governo pensi che l'opposizione non esista o che non legga i provvedimenti emanati. Non comprende, inoltre, come si faccia a sostenere che l'unico settore nel quale, dopo le vicende pandemiche, sia divenuto indispensabile procedere con un piano straordinario di assunzioni sia quello della salute, e non, ad esempio, anche quelli della scuola, del terzo settore o del privato sociale. Ciò che interessa a Fratelli d'Italia è che, ove possibile, si instauri un dialogo aperto e franco; nel tentare di giungere a quest'obiettivo, l'opposizione difenderà le proprie proposte di modifica fino all'ultimo momento utile.

[Fabiola BOLOGNA](#) (CI) informa preliminarmente come il comportamento del proprio gruppo di appartenenza sia improntato come sempre sulla linea della prudenza e della semplificazione. Osserva che le vaccinazioni, riducendo drasticamente le patologie gravi, hanno salvato il Paese dal virus, e chi invoca una diversa ponderazione dei diritti in gioco non dovrebbe dimenticare che quello alla salute è l'unico diritto che la Costituzione definisce esplicitamente come fondamentale. Partendo da questi ineludibili presupposti, è necessario quindi, da una parte, continuare con le dovute precauzioni ove necessario – ad esempio, con le apposite misure nei locali al chiuso – e dall'altra fare il possibile per semplificare la vita alle persone che ne hanno bisogno, investendo ad esempio sulle terapie domiciliari, sul miglioramento del funzionamento della didattica a distanza, e soprattutto sul lavoro agile, ambito, quest'ultimo, nel quale il Paese è ancora ampiamente indietro.

Altra priorità ineludibile è quella di procedere all'assunzione degli specializzandi in medicina, per rispondere ad una carenza di personale ormai drammatica. In termini generali, ritiene importante non dimenticare che i cittadini italiani, nella grande maggioranza, si sono comportati seguendo le regole e che, nel loro complesso, hanno apprezzato il modo con cui è stata gestita la fase pandemica.

[Elena CARNEVALI](#) (PD) interviene in primo luogo sul merito, chiedendo che il dibattito in Commissione continui ad avvenire, come sempre è stato, nel rispetto reciproco delle legittime diversità di opinioni, evitando di scivolare su posizioni offensive. Peraltro, osserva che nella gran parte dei casi il decreto giunge all'esame parlamentare in un momento in cui ha già perso gran parte della propria portata normativa, visto che molte disposizioni in esso contenute producono i loro effetti fino al 30 aprile. L'obiettivo del proprio gruppo di appartenenza è quello di contribuire a mantenere un clima di

solidarietà e condivisione, nella inevitabile diversità delle posizioni, senza rinunciare a migliorare il testo del decreto ove possibile, ad esempio sul tema dei lavoratori fragili e del rafforzamento della medicina territoriale e di base.

[Maria Teresa BALDINI](#) (IV) interviene per evidenziare come il gruppo Italia Viva sia da sempre dalla parte della scienza e di chi si assume la responsabilità di compiere delle scelte, che a volte possono anche essere sbagliate. Osserva che i passi avanti che ha fatto la scienza in questi anni di pandemia sono incredibili e che ancora la battaglia contro il virus non è vinta in ogni contesto. In generale, manifesta la sensazione che il dibattito politico stia scadendo ad un livello da campagna elettorale: chi ha interesse ad approfondire realmente i dati non può oggettivamente negare che i dispositivi di protezione individuale e i vaccini abbiano salvato il Paese da scenari ben peggiori. La scienza, e chi tra le sue fila si è preso la responsabilità di fare o suggerire scelte, andrà sempre ringraziata.

[Roberto NOVELLI](#) (FI) ricorda che la posizione di Forza Italia è sempre stata favorevole alle misure incentivanti la vaccinazione, e questo nonostante in alcuni casi delle scelte dubbie, anche dal punto di vista comunicativo, abbiano contribuito a creare un clima di scontro e tensioni sociali di portata assolutamente esagerata. Di fronte a un quadro in continua evoluzione, in cui lo stesso decreto in esame si configura come ampiamente superato dal mero trascorrere del tempo, non si può negare che il Paese sia riuscito con successo a contenere i danni. In questo quadro, non si esime comunque dal manifestare una certa preoccupazione per il clima da «liberi tutti» che si è diffuso in questi giorni di festa, in particolare in materia di utilizzo delle mascherine. Per quanto concerne più specificamente gli emendamenti presentati dal suo gruppo, sottolinea quelli in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili, di contenimento del prezzo dei tamponi e di utilizzo dei farmaci antivirali.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Omissis

La seduta termina alle 15.50.

CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 aprile 2022

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)

SEDE REFERENTE

*Giovedì 21 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente [Rossana BOLDI](#). –
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, [Andrea Costa](#).*

La seduta comincia alle 13.50.

Omissis

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, fa presente che l'emendamento Dori 3.15 è stato sottoscritto dalla deputata Bologna e che l'articolo aggiuntivo Bologna 12.05 è stato sottoscritto dalle deputate Noja e Baldini.

Dopo aver ricordato che nella seduta di ieri ha avuto luogo un'ampia discussione sul complesso delle proposte emendative presentate, chiede se vi siano ulteriori richieste di intervento per illustrazione del complesso degli emendamenti.

[Lisa NOJA](#) (IV) interviene sottolineando come il proprio gruppo di appartenenza concordi da sempre con la linea politica assunta dal Governo nella gestione dell'emergenza pandemica e come, conseguentemente, le proposte emendative presentate al decreto in esame siano ben poco numerose. Segnala tuttavia alcune tematiche che intende portare avanti al fine di sollecitare l'Esecutivo ad accogliere le necessarie modifiche. In primo luogo, evidenzia la necessità di prorogare le misure in materie di calmieramento dei prezzi dei tamponi e dei dispositivi di protezione individuale, che si pone sia per aiutare chi ha più bisogno di sostegno in un momento in cui salgono i prezzi sia, più in generale, per non trasmettere messaggi sbagliati all'opinione pubblica in un contesto in cui l'epidemia è ancora tutt'altro che finita. Inoltre, segnala l'esigenza, a suo avviso ineludibile, di correggere la contraddizione sussistente tra la scelta di consentire il rientro a scuola dei docenti non vaccinati e quella di non prorogare le misure volte ad incentivare l'uso del lavoro agile da parte dei soggetti fragili. Il vaccino resta una risorsa decisiva per battere il virus e non appare saggio che si prediligano misure a favore di soggetti che hanno liberamente scelto di rifiutare tale opportunità, penalizzando al contrario chi, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà, si trova in una situazione di maggiore esposizione al rischio che il contagio degeneri in una patologia grave. Preannuncia che, ove il Governo, in sede di espressione dei pareri, dovesse avanzare l'obiezione della scarsità delle risorse, il suo

gruppo non avrà remore ad optare per la salvaguardia di questo secondo gruppo di soggetti, anche agendo direttamente a scapito del primo.

[Celeste D'ARRANDO](#) (M5S) ritiene di proporre alla Commissione, come spunto di riflessione, l'opportunità di fare in modo che le misure in materia di sospensione dal lavoro per gli operatori sanitari non vaccinati non si estendano a coloro che esercitano la professione di psicologo, che è oggettivamente diversa dalle altre professioni sanitarie, perché interamente esercitabile anche a distanza.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 26 aprile 2022
XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari sociali (XII)

TESTO AGGIORNATO AL 28 APRILE 2022

SEDE REFERENTE

Martedì 26 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente [Rossana BOLDI](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2022.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete intranet della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che nella seduta odierna si procederà all'esame delle proposte emendative presentate. Comunica che, prima dell'inizio della seduta, sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Provenza 1.1, Nappi 1.2, Provenza 1.3 e 1.4, Misiti 2.6, Provenza 2.2, 2.3 e 2.4, Misiti 2.7, Provenza 3.4, Nappi 3.5, 3.6 e 4.2, Boldi 4.11 e 4.12, Misiti 4.5 e 4.4, Lorefice 6.11, Martinciglio 6.12, Dieni 6.14, Villani 6.13, Segneri 6.01, Invidia 6.04, Sportiello 7.7, Lorefice 7.8, Serritella 7.11 e 8.15, Zolezzi 8.24, Dieni 8.29, Misiti 8.27, Dieni 8.30 e 8.31, Lorenzoni 8.18, Vacca 8.26, Casa 8.20 e 8.25, Villani 8.22, 8.23 e 8.28, Dieni 8.32, Villani 9.3, Mammi 9.02 e 9.03, Villani 10.12, Dieni 11.4, Grillo 12.2 e 12.1, Tuzi 12.6, 12.7 e 12.9.

Fa presente, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Stumpo 6.06 è stato sottoscritto dalla deputata Carnevali.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Ruggiero, e al rappresentante del Governo, sottosegretario Costa, per l'espressione dei pareri sulle predette proposte emendative.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Ferro 1.6 e Caretta 1.7.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Butti 1.8. Invita, quindi, i presentatori al ritiro dell'emendamento Spena 1.5.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita i presentatori al ritiro

degli emendamenti Ferro 2.10, Sapia 2.1, Ferro 2.13 e 2.11. Propone l'accantonamento dell'emendamento Barzotti 2.5.

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Ferro 2.12 e Bellucci 2.15. Propone l'accantonamento dell'emendamento Mandelli 2.8 e degli identici emendamenti Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, nonché dell'articolo aggiuntivo Provenza 2.02.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 3, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Raduzzi 3.9 e Ciaburro 3.12. Propone l'accantonamento dell'emendamento Dori 3.15. Invita, quindi, il presentatore al ritiro dell'emendamento Sapia 3.2.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Nappi 3.7, Dieni 3.8 e Sapia 3.1. Invita, quindi, i presentatori al ritiro degli emendamenti Claudio Borghi 3.16, Caiata 3.13, Sapia 3.3, Bellucci 3.14, Mandelli 3.11. Propone, infine, l'accantonamento dell'emendamento Novelli 3.10 e degli articoli aggiuntivi Panizzut 3.02 e Sapia 3.01.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 4, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Raduzzi 4.7. Propone l'accantonamento degli emendamenti Ianaro 4.10 e Noja 4.8. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Sapia 4.1, Dieni 4.6 e Siani 4.14.

Propone, infine, l'accantonamento degli emendamenti Trizzino 4.15 e Grippa 4.3, nonché dell'articolo aggiuntivo Lorefice 4.01.

Precisa che qualora i presentatori non accedano all'invito al ritiro formulato in relazione alle predette proposte emendative, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione acconsente agli accantonamenti proposti dalla relatrice.

[Paola FRASSINETTI](#) (FDI) illustra l'emendamento Ferro 1.6, sottolineando come esso punti a sopprimere l'intero articolo 1 del decreto-legge, in materia di gestione della fase di rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), intervenendo sul medesimo emendamento, afferma come l'esame di tale proposta gli consenta di svolgere una ricognizione, di carattere politico più generale, sulle inadeguatezze che il Governo ha mostrato nella gestione della fase pandemica. I dati Agenas mostrano come allo stato attuale il tasso di occupazione delle terapie intensive sul territorio nazionale sia inferiore al 5 per cento del totale, mentre per quanto concerne i ricoveri ordinari siamo al di sotto del 15 per cento di occupazione. Di fronte a questo quadro, che evidenzia come oramai il Paese stia uscendo dalla fase pandemica, l'articolo in esame si colloca a suo avviso come essenzialmente fuori tempo. Già nel pieno della crisi, come illustri studiosi hanno evidenziato in modo critico nei confronti dell'Esecutivo, il nostro ordinamento prevedeva strumenti ordinamentali idonei a gestire l'emergenza, senza dover ricorrere a sistemi di normazione straordinaria, come invece si è sistematicamente fatto. Il fatto che questo avvenga ancora oggi – la disposizione in esame consente alla Protezione civile di emanare provvedimenti emergenziali che vengono solo comunicati alle Camere – è, a suo avviso, a dir poco stupefacente.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 1.6.

[Paola FRASSINETTI](#) (FDI) illustra l'emendamento Caretta 1.7, sottolineando come il termine che il decreto reca per la vigenza della fase transitoria, il 31 dicembre 2022, si

configuri come assolutamente sproporzionato alla luce del quadro sanitario che il Paese sta attualmente vivendo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caretta 1.7 e Spina 1.5. Respinge, quindi, l'emendamento Ferro 2.10.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO) interviene sull'emendamento Sapia 2.1, evidenziando come, in ordine all'articolo in esame, lo stesso dossier predisposto dal Servizio Studi sottolinei la sussistenza di talune ambiguità. In particolare, non si capisce se l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto all'epidemia sia o meno incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Chiede quindi, a nome del suo gruppo, di modificare l'articolo 2, espungendone quantomeno gli aspetti più critici, finalità perseguita dall'emendamento sostitutivo 2.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sapia 2.1, Ferro 2.13 e 2.11.

[Paola FRASSINETTI](#) (FDI) illustra l'emendamento Ferro 2.12, evidenziando come esso si ponga l'obiettivo di sopprimere i commi da 3 a 8, quelli a suo giudizio più problematici, dell'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 2.12 e Bellucci 2.15.

La Commissione respinge altresì l'emendamento Raduzzi 3.9, sottoscritto dal deputato Sapia.

[Carmela BUCALO](#) (FDI) interviene per illustrare l'emendamento Ciaburro 3.12, che anticipa al 30 aprile 2022 il termine ultimo entro cui sono concessi nuovi poteri di ordinanza al Ministro della salute.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciaburro 3.12 e Sapia 3.2.

[Guido DE MARTINI](#) (LEGA) interviene per sottoscrivere l'emendamento Claudio Borghi 3.16, insistendo che esso venga posto in votazione nonostante l'invito al ritiro espresso dalla relatrice.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO), interviene sul medesimo emendamento, evidenziando come, nel respingerlo, i membri della Commissione si priveranno di quella che costituisce una loro assoluta prerogativa, quella di esprimersi sull'operato del Governo, perseverando in questo ottuso e totale affidamento a quello che viene deciso a livello di alta burocrazia ministeriale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Claudio Borghi 3.16 e Caiata 3.13.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO) interviene per illustrare l'emendamento Sapia 3.3, finalizzando a riformulare la disposizione del decreto-legge che conferisce al Ministro della salute la possibilità di emanare ordinanze con cui imporre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, e le conseguenti misure sanitarie. Proprio al fine di meglio garantire l'autonomia regionale su tali ultime misure, l'emendamento propone che sulle

ordinanze in questione debba essere acquisita un'intesa con la Conferenza Stato delle regioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

La Commissione respinge l'emendamento Sapia 3.3.

[Carmela BUCALO](#) (FDI) interviene per illustrare l'emendamento Bellucci 3.14, teso a restituire alle Camere ciò che spetta loro di diritto, ovvero la necessaria e previa comunicazione al Parlamento, da parte del Ministro della salute, delle ordinanze in materia di limitazioni agli spostamenti da e per l'estero. Sottolinea che si tratta di un diritto che il Governo in carica ha spesso dimenticato di rispettare.

I deputati [Francesco SAPIA](#) (MISTO-A) e [Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO) intervengono per sottoscrivere l'emendamento Bellucci 3.14.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3.14.

[Roberto NOVELLI](#) (FI) illustra il contenuto dell'emendamento Mandelli 3.11, volto a semplificare le procedure di somministrazione di antivirali che si stanno rivelando assai importanti nella lotta alla malattia da COVID-19 e che tuttavia, per motivi meramente burocratici, rischiano di scadere prima di poter essere utilizzati, cosa che costituirebbe peraltro un notevole spreco, alla luce del loro ingente costo. Insiste pertanto per un accantonamento della proposta emendativa in esame.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, afferma di non essere in linea teorica contraria a un accantonamento, pur sottolineando contestualmente come, da notizie recenti, parrebbe che l'accordo per addivenire a una più rapida somministrazione dei farmaci in esame sarebbe in arrivo a breve.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) interviene in relazione al medesimo emendamento, chiedendo di poterlo sottoscrivere. Conferma quanto detto dal deputato Novelli, evidenziando come sia assolutamente necessario svincolarsi dal percorso attuale, che prevede la somministrazione di tali farmaci solo in regime ospedaliero. La valorizzazione delle farmacie consentirebbe di smaltire molto più rapidamente migliaia di costose dosi che, altrimenti, rischiano di arrivare a scadenza. Concorda quindi con la richiesta di accantonamento della proposta emendativa in esame.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, sottoscrive l'emendamento Mandelli 3.11 e avverte che esso è stato sottoscritto anche dai deputati dei gruppi Partito Democratico, Coraggio Italia, Italia viva, Movimento 5 Stelle, Lega, nonché dai deputati Trizzino, Massimo Enrico Baroni e Sapia.

Ne dispone, quindi, l'accantonamento, concordi la relatrice e il rappresentante del Governo.

Sottolinea l'importanza, in determinate circostanze, di consentire al Parlamento di apportare alcune correzioni alla normativa vigente, superando una prassi ormai consolidata che consiste nel recepire solo in successivi provvedimenti governativi il contenuto di alcune proposte emendative inizialmente di origine parlamentare.

La Commissione respinge l'emendamento Raduzzi 4.7.

[Francesco SAPIA](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento 4.1, a propria prima firma, volto a porre a carico del Servizio sanitario nazionale l'effettuazione di test antigenici rapidi o molecolari per rilevazione di SARS-CoV-2 in regime di autosorveglianza. Definendola

una proposta di buon senso, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di rivedere il proprio parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Sapia 4.1.

[Rossana BOLDI](#) (LEGA), *presidente*, avverte che gli emendamenti Dieni 4.6 e Siani 4.14 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 5, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Sodano 5.1 e Raduzzi 5.5 e propone l'accantonamento degli emendamenti Lollobrigida 5.16, Carnevali 5.9, Bologna 5.10, Ianaro 5.20. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Raduzzi 5.6 e Bucalo 5.12 e propone l'accantonamento dell'emendamento Sportiello 5.4.

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Ferro 5.14, Lollobrigida 5.17 e Ferro 5.15 e propone l'accantonamento dell'emendamento Bologna 5.11. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Sarli 5.3, Bucalo 5.13, Benedetti 5.2 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Noja 5.01.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 6, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Raduzzi 6.18 e Lollobrigida 6.27, degli emendamenti Caretta 6.25 e Mollicone 6.28, degli identici emendamenti Raduzzi 6.20, Ciaburro 6.26 e Mollicone 6.29, nonché degli emendamenti Raduzzi 6.21 e 6.19, Mammi 6.15 e 6.16, Sapia 6.1, 6.3 e 6.2, Bologna 6.22, Ficara 6.17, Sapia 6.6, Frassinetti 6.24. Propone l'accantonamento dell'emendamento Bologna 6.23 e invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Sapia 6.7, 6.8 e 6.9. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Invidia 6.03 e 6.02 e Stumpo 6.06.

In relazione all'articolo 7, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Sarli 7.5, Raduzzi 7.12 e Lollobrigida 7.17, degli emendamenti Caretta 7.15, Sapia 7.1, Bellucci 7.19, Raduzzi 7.13, Frassinetti 7.14, Ciaburro 7.16, Termini 7.4, Sapia 7.2, Ehm 7.6, Claudio Borghi 7.20, De Martini 7.18 e propone l'accantonamento degli emendamenti D'Arrando 7.9 e Lorefice 7.10. Invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Gemmato 7.01, 7.03 e 7.04, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Gemmato 7.07, 7.06, 7.05 e 7.08, invita al ritiro i presentatori dell'articolo aggiuntivo Gemmato 7.02 e propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Claudio Borghi 7.09 e Claudio Borghi 7.010.

Precisa che qualora i presentatori non accedano all'invito al ritiro formulato in relazione alle predette proposte emendative, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme a quello della relatrice

La Commissione acconsente agli accantonamenti proposti dalla relatrice.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Sodano 5.1 e Raduzzi 5.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Raduzzi 5.6.

[Carmela BUCALO](#) (FDI) invita a rivedere il parere espresso sull'emendamento a sua prima firma 5.12, ritenendo assurdo che gli alunni della scuola primaria siano costretti ad indossare le mascherine FFP2. Segnala in proposito che anche il Comitato tecnico scientifico ha stabilito che non esistono mascherine idonee alle dimensioni dei visi dei bambini e sottolinea che questi ultimi avrebbero bisogno di tranquillità e di serenità.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, fa presente che il tema oggetto dell'emendamento 5.12 sarà affrontato, in maniera più sistematica, in sede di esame di alcune proposte emendative riferite all'articolo 9.

[Carmela BUCALO](#) (FDI), alla luce dell'intervento svolto dalla relatrice, dichiara di non comprendere le ragioni che hanno portato ad esprimere un parere contrario sull'emendamento a sua prima firma 5.12 e ne chiede pertanto l'accantonamento, in attesa che si esaminino le proposte emendative riferite all'articolo 9.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) conviene sull'opportunità di procedere all'accantonamento dell'emendamento Bucalo 5.12.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO) condivide le finalità dell'emendamento Bucalo 5.12, che sostanzialmente coincide con il contenuto dell'emendamento 5.6 appena respinto dalla Commissione.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, dopo aver precisato che l'emendamento in discussione è riferito al trasporto scolastico, mentre gli emendamenti riferiti all'articolo 9 concernono la gestione dei casi di positività all'interno delle scuole, accede comunque alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Bucalo 5.12.

La Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento Bucalo 5.12.
La Commissione respinge altresì l'emendamento Ferro 5.14.

[Paola FRASSINETTI](#) (FDI) chiede di rivedere il parere sull'emendamento Lollobrigida 5.17, ritenendo che sia opportuno prevedere fino al 30 aprile 2022 l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie e nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, segnala che l'invito al ritiro può essere motivato dal fatto che il disegno di legge di conversione ~~entra~~ entra in vigore successivamente al 30 aprile 2022.

Ricorda altresì che l'emendamento Lollobrigida 5.16, vertente sullo stesso tema, è stato accantonato.

[Paola FRASSINETTI](#) (FDI) sottoscrive l'emendamento Lollobrigida 5.17 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 5.15.

La Commissione, alla luce dell'accantonamento dell'emendamento Bucalo 5.12 e concordi la relatrice e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Sarli 5.3, Bucalo 5.13 e Benedetti 5.2.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte inoltre che l'emendamento Sarli 5.3 è stato sottoscritto dai deputati Massimo Enrico Baroni e Sapia.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Raduzzi 6.18, sottoscritto dal deputato Sapia, e Lollobrigida 6.27.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) illustra l'emendamento Caretta 6.25, di cui è cofirmatario, ricordando che il gruppo Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto che l'impostazione data al *green pass* lo ha caratterizzato come strumento coercitivo più che di natura sanitaria. A suo avviso esso dovrebbe essere a maggior ragione superato in un periodo, come l'attuale, di uscita dalla fase emergenziale.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) ricorda che il graduale superamento dell'utilizzo del *green pass* base è già disposto con il provvedimento in esame e nella gran parte dei casi con una decorrenza anteriore a quella ipotizzabile a seguito di un'eventuale approvazione dell'emendamento Caretta 6.25.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) ritira l'emendamento Caretta 6.25, pur ribadendo la posizione politica del suo gruppo circa l'utilizzo distorto del *green pass*.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 6.28.

[Francesco SAPIA](#) (MISTO-A) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Raduzzi 6.20, di cui è cofirmatario.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO) segnalando che ogni giorno in Italia si registrano circa 500 decessi per tumore, sottolinea che a causa di una normativa che non esita a definire «maledetta», in questi anni molti pazienti sono venuti a mancare in una condizione di totale solitudine. Ritiene, pertanto, che una pesante responsabilità al riguardo ricada sul Ministro della salute, sugli alti burocrati del suo Ministero e su alcuni «baroni» universitari.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Raduzzi 6.20, Ciaburro 6.26 e Mollicone 6.29.

[Francesco SAPIA](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento Raduzzi 6.21, di cui è cofirmatario, avente la finalità di prevedere un *green pass* di durata illimitata per i soggetti guariti. Invita ad un mutamento profondo rispetto alla linea di condotta tenuta sino a questo momento per superare le scelte a suo giudizio «scellerate» promosse dal ministro Speranza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi 6.21 e 6.19.

[Silvana NAPPI](#) (M5S) ritira gli emendamenti Mammì 6.15 e 6.16 di cui è cofirmataria. Sottoscrive altresì l'emendamento Ficara 6.17 e lo ritira.

[Francesco SAPIA](#) (MISTO-A) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 6.1.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO) ribadisce che i confronti che si possono effettuare a livello internazionale, in particolare tra Italia e Regno Unito, Paese in cui il numero di persone non vaccinate è decisamente superiore, dimostrano che non è provata la riduzione della mortalità da COVID-19 con una maggiore copertura vaccinale. Nel rilevare che i principali mezzi di informazione e una certa cultura scientifica appaiono appiattiti sulle posizioni assunte dal Governo, invita a non trascurare i dati già attualmente disponibili in relazione al numero di eventi avversi connessi alle vaccinazioni, richiamando l'attenzione anche sulle possibili cause del crescente numero di epatiti gravi che si registra tra la popolazione infantile. In conclusione, invita ad un atteggiamento di maggiore prudenza rispetto all'utilizzo del *green pass*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sapia 6.1, 6.3 e 6.2.

[Fabiola BOLOGNA](#) (CI), nel ribadire la posizione di Coraggio Italia circa la necessità di mantenere un atteggiamento prudente in considerazione del fatto che si registrano ancora circa cento morti al giorno, per COVID-19, ritira il proprio emendamento 6.22, a seguito della richiesta della relatrice e dal rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Sapia 6.6.

[Paola FRASSINETTI](#) (FDI) ritira l'emendamento a sua prima firma 6.24.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sapia 6.7, 6.8 e 6.9, gli identici emendamenti Sarli 7.5, Raduzzi 7.12 e Lollobrigida 7.17, nonché l'emendamento Caretta 7.15.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sapia 7.1, di cui è cofirmatario, ribadendo che la vaccinazione assicura minori garanzie rispetto alla trasmissione del virus del COVID-19 rispetto alla guarigione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sapia 7.1 e Bellucci 7.19.

[Francesco SAPIA](#) (MISTO-A) invita a rivedere il parere rispetto all'emendamento Raduzzi 7.13, di cui è cofirmatario.


[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO), intervenendo sul medesimo emendamento, nel ribadire la necessità di dare rappresentanza ai 7 milioni di italiani che attualmente non possono disporre del *green pass*, rileva che si è in presenza di una scelta strategica da parte dei rappresentanti di tutti i gruppi nel senso di non intervenire nella discussione in corso.

Nell'evidenziare che il tampone rappresenta una maggiore garanzia, rispetto al vaccino, nella prevenzione della diffusione del virus, ne raccomanda la gratuità e sottolinea l'opportunità di seguire l'approccio adottato in altri Paesi, come l'Islanda o il Regno Unito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi 7.13, Frasinetti 7.14, Ciaburro 7.16, Termini 7.4, sottoscritto dalla deputata Sarli, e Sapia 7.2.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ehm 7.6, di cui è cofirmatario, segnalando ancora una volta che i tamponi rappresentano uno strumento di prevenzione più efficace rispetto ai vaccini, dato che il conseguimento dell'obiettivo dell'immunità di gregge appare tuttora di difficile realizzazione. Chiede di accantonare tale proposta emendativa per potere effettuare un eventuale approfondimento.

La Commissione respinge l'emendamento Ehm 7.6.

[Guido DE MARTINI](#) (LEGA) sottoscrive l'emendamento Claudio Borghi 7.20, rilevando che il suo contenuto è analogo a quello del proprio emendamento 7.18. Segnala in proposito che un intervento emendativo in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in oggetto appare fondato, in quanto le norme relative alle visite alle strutture sanitarie e socio-assistenziali restano in vigore fino alla fine del 2022. Sottolinea come sia inaccettabile, dal punto di vista scientifico, che non venga consentito l'accesso a tali strutture a coloro che sono in possesso di un  esito

negativo del test antigenico rapido o del test molecolare, in quanto tali soggetti rappresentano un fattore di rischio minore della gran parte delle persone vaccinate. Chiede, quindi, l'accantonamento dell'emendamento in discussione e del suo emendamento 7.18.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO), nel rilevare come proposte emendative di contenuto analogo siano state presentate da gruppi parlamentari molto diversi tra loro, si dichiara colpito dal silenzio con il quale vengono accolte le accuse di incompetenza nei confronti delle politiche adottate dal Governo.

[Francesco SAPIA](#) (MISTO-A) sottoscrive l'emendamento 7.20, invitando a rivedere il parere espresso su tale proposta emendativa.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#), nel rilevare che il tema delle visite delle strutture sanitarie nelle RSA appare meritevole di un approfondimento, ritiene che si possa accantonare l'emendamento De Martini 7.18, in quanto il suo contenuto appare più ampio di quello dell'emendamento Claudio Borghi 7.20.

[Francesco SAPIA](#) (MISTO-A) e [Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO) sottoscrivono l'emendamento De Martini 7.18.

[Lisa NOJA](#) (IV), in relazione alla proposta di accantonamento dell'emendamento De Martini 7.18, manifesta il timore che un allentamento delle misure che disciplinano le visite nelle RSA possa avere come conseguenza un ricorso ancora più ampio alle scelte discrezionali dei direttori sanitari in materia di limitazione delle stesse visite. Al riguardo, fa presente come non siano mancate le norme bensì l'attuazione delle medesime.

[Doriana SARLI](#) (MISTO-M-PP-RCSE) ricorda che da un punto di vista sanitario l'esito negativo di un tampone rappresenta una garanzia maggiore rispetto alla vaccinazione.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, dopo aver ricordato che in sede di dichiarazione di voto possono intervenire solo i componenti della Commissione o loro sostituto, fa presente di aver comunque consentito lo svolgimento dell'intervento della deputata Sarli.

Avverte, quindi, che l'emendamento Claudio Borghi 7.20 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione acconsente alla proposta di accantonamento dell'emendamento De Martini 7.18.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.01, ricorda di avere già presentato in sede di esame dei disegni di legge di conversione di numerosi decreti-legge emendamenti analoghi, volti a prevedere l'utilizzo dei test salivari antigenici. Ribadisce l'opportunità di una scelta in tale direzione in quanto tali test garantiscono un'attendibilità analoga a quelli effettuati per via nasale, essendo allo stesso tempo decisamente meno invasivi, dato quest'ultimo estremamente importante, soprattutto per i bambini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gemmato 7.01, 7.03, 7.04 e 7.02.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, essendo terminato l'esame delle proposte emendative sulle quali la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere, anche in considerazione dell'imminente avvio della seduta, con votazioni, dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 27 aprile 2022
XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari sociali (XII)

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente [Rossana BOLDI](#). – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Caterina Bini.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2022.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri si sono svolte le votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 7 e che sono state accantonate alcune proposte emendative.

Fa presente che gli emendamenti Giannone 8.68, 8.70, 8.71, 8.72 sono stati sottoscritti dai deputati Sarli, Massimo Enrico Baroni e Sapia, l'emendamento 10.78 è stato sottoscritto dalla deputata Sarli e gli emendamenti Ianaro 4.10 e 5.20 sono stati sottoscritti dalla deputata Noja.

Chiede, quindi, alla relatrice, deputata Ruggiero, come intenda procedere nella seduta odierna.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, fa presente che sulle proposte emendative accantonate nella seduta di ieri, che trattano temi rilevanti e in molti casi condivisi, come ad esempio quello dei prezzi calmierati per l'effettuazione dei test, sono in corso ulteriori approfondimenti con i Ministeri competenti affinché si possa giungere a una loro approvazione.

Propone, quindi, di iniziare i lavori della seduta odierna partendo dall'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8. Al riguardo, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative presentate, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, ad eccezione delle seguenti proposte emendative, di cui propone l'accantonamento: Casa 8.21, Boldi 8.58, Di Giorgi 8.64 e 8.62, gli identici emendamenti Casa 8.19, Bucalo 8.52, Fassina 8.46 e Di Giorgi 8.63 e gli emendamenti Aprea 8.44 e Versace 8.45.

La sottosegretaria [Caterina BINI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione acconsente agli accantonamenti proposti dalla relatrice.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO), illustrando gli identici emendamenti Sapia 8.1, Sodano 8.8, Sarli 8.10 e Giannone 8.67 evidenzia che essi sono volti a sopprimere l'articolo 8 del provvedimento che, estendendo l'obbligo vaccinale per il personale sanitario di ulteriori sei mesi, crea complicazioni e si pone in contrasto con numerose sentenze emesse da parte dei tribunali del lavoro. A suo avviso, la posizione del Governo riguardo alla valutazione dell'efficacia dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario rappresenta solo una corrente nell'ambito del mondo scientifico.

[Francesco SAPIA](#) (MISTO-A), nel rilevare come l'intenzione del Governo sia quella di continuare a inasprire le sanzioni nei confronti dei medici che, avendo contratto il Covid-19, non si sono sottoposti alla terza dose vaccinale, ritiene che sia necessaria una maggiore ragionevolezza, soprattutto in relazione al personale medico sospeso dal servizio nelle regioni in cui vi è carenza di tali professionisti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sapia 8.1, Sodano 8.8, Sarli 8.10 e Giannone 8.67.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) sottoscrive l'emendamento Mollicone 8.57.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 8.57.

[Carmela BUCALO](#) (FDI) sottoscrive e illustra l'emendamento Caretta 8.55, evidenziando come esso sia volto a superare l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni. In proposito sottolinea un problema relativo al diritto alla *privacy* dei cittadini. Rileva, infatti che i fascicoli sanitari di tali soggetti, contenenti i loro dati sensibili, sono stati inviati all'Agenzia delle entrate ai fini dei controlli relativi all'obbligo vaccinale, ponendosi in contrasto, tra l'altro, con la normativa europea in materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caretta 8.55 e Sapia 8.2.

[Guido DE MARTINI](#) (LEGA), illustrando l'emendamento Claudio Borghi 8.73, che sottoscrive, evidenzia che esso, prendendo atto del fallimento dell'obbligo vaccinale a carico del personale sanitario, propone di sostituire tale obbligo con l'esecuzione settimanale del test antigenico o molecolare. In proposito sottolinea che, oltre al fatto che il vaccino non rappresenta una garanzia rispetto al contagio da Covid-19, i lavoratori del settore socio-sanitario risultano discriminati rispetto ad altre categorie di lavoratori che non sono più sottoposti all'obbligo vaccinale.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO), nel sottoscrivere l'emendamento Claudio Borghi 8.73, ritiene che l'estensione dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario è una norma irrazionale, vessatoria e anche poco intelligente, poiché scarsamente efficace nel prevenire la malattia da Covid-19, soprattutto considerato che la terza dose del vaccino pare proteggere adeguatamente dall'infezione solo per circa centoventi giorni.

[Francesco SAPIA](#) (MISTO-A), nel sottoscrivere l'emendamento Claudio Borghi 8.73, evidenzia il paradosso per cui gli operatori socio-sanitari guariti dal Covid-19 restano sospesi dal lavoro per tutto il periodo successivo alla guarigione, in cui non possono

sottoporsi alla vaccinazione. Chiede, pertanto, che il Governo chiarisca la *ratio* dell'estensione dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario fino al 31 dicembre 2022.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), nel sottoscrivere l'emendamento Claudio Borghi 8.73, ricorda che l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario fa sì che vada perso il contributo professionale dei medici che per ragioni di salute non possono vaccinarsi. Rammenta, inoltre, che ad oggi il test antigenico rapido e il test molecolare sono gli unici strumenti per garantire la negatività al Covid-19.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Claudio Borghi 8.73, Sapia 8.16 e Suriano 8.14 e gli identici emendamenti Sapia 8.17 e Raduzzi 8.33.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento De Martini 8.59, che sottoscrive, ribadisce di non comprendere il motivo per cui il Governo vuole estendere l'obbligo vaccinale per il personale sanitario fino al 31 dicembre 2022. Ricorda, infatti, che molte delle misure adottate per provare a contrastare il contagio si sono rivelate inefficaci. In proposito richiama la rinuncia alla somministrazione dei vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson poiché ritenuti poco efficaci.

[Guido DE MARTINI](#) (LEGA), illustrando l'emendamento 8.59 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a limitare l'obbligo vaccinale a carico del personale sanitario al 15 giugno 2022. A suo avviso, infatti, l'estensione di tale obbligo potrebbe comportare la rinuncia alle prestazioni di medici competenti e preparati. In proposito ricorda che altri Paesi, come il Regno Unito, non hanno introdotto nel proprio ordinamento un analogo obbligo per il personale sanitario. Segnala, inoltre, che il personale sanitario risulta discriminato rispetto ad altre categorie di lavoratori che non sono più sottoposte a tale obbligo.

La Commissione respinge l'emendamento De Martini 8.59.

[Roberto NOVELLI](#) (FI) ritira l'emendamento Mandelli 8.42, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Raduzzi 8.36.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), illustrando l'emendamento 8.54 a sua prima firma, ritiene che l'obbligo vaccinale per il personale sanitario andrebbe limitato ai soggetti che non hanno contratto il Covid-19, poiché a quanto pare chi guarisce dal Covid-19 si immunizza più efficacemente rispetto a chi è vaccinato. Inoltre, sottolinea che, dal punto di vista operativo, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario priva il nostro sistema sanitario del servizio professionale di medici preparati e competenti.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 8.54.

[Guido DE MARTINI](#) (LEGA) sottoscrive l'emendamento Claudio Borghi 8.74.

La Commissione respinge l'emendamento Claudio Borghi 8.74.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO) sottoscrive gli emendamenti Raduzzi 8.34 e 8.35.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi 8.34 e 8.35.

[Roberto NOVELLI](#) (FI) ritira l'emendamento Mandelli 8.43, di cui è cofirmatario.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO), illustrando l'emendamento Raduzzi 8.37, evidenzia che, a causa dell'obbligo vaccinale, viene sospeso dal servizio anche il personale amministrativo appartenente al sistema sanitario che rifiuta di vaccinarsi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi 8.37 e Sapia 8.3.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO) sottoscrive l'emendamento Suriano 8.12.

La Commissione respinge l'emendamento Suriano 8.12.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO), illustrando l'emendamento Sapia 8.4, evidenzia che la circolare del Ministero della salute che ha regolato l'obbligo vaccinale per il personale sanitario non ha fatto che «intricare le maglie» della disciplina, trascurando, tra l'altro, il fatto che non c'è alcuna evidenza scientifica rispetto all'efficacia della terza dose vaccinale.

Sottolinea, infatti, che rispetto alla possibilità di una quarta dose parte del mondo scientifico teme un cosiddetto «effetto di inversione».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sapia 8.4 e Massimo Enrico Baroni 8.9, gli identici emendamenti Sapia 8.5 e Giannone 8.68 e l'emendamento Giannone 8.70.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO), intervenendo sull'emendamento Ehm 8.13, di cui è cofirmatario, e rilevando che, con ogni probabilità, sul provvedimento in esame verrà posta la questione di fiducia e che il Senato non potrà di fatto intervenire, si rammarica dell'assenza di un rappresentante del Ministero della salute in questa fase dell'esame del provvedimento.

Reputa quanto sta accadendo una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento, segnalando che ciò appare ancora più inaccettabile se si considera l'impatto che il decreto-legge in corso di conversione ha sulla vita dei cittadini italiani.

La Commissione respinge l'emendamento Ehm 8.13.

[Francesco SAPIA](#) (MISTO-A) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Raduzzi 8.38, di cui è cofirmatario, sottolineando l'assoluta irragionevolezza della norma che prevede che gli insegnanti non vaccinati debbano tornare al lavoro senza tuttavia poter insegnare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi 8.38 e Lucaselli 8.56.

[Paola FRASSINETTI](#) (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.48, volto a sopprimere l'obbligo vaccinale per il personale delle università e delle istituzioni di alta formazione. Nel ricordare che nel corso delle fasi acute della pandemia presso tale categoria di personale si sono registrati elevati tassi di vaccinazione per senso di

responsabilità, ritiene doveroso prevedere un allentamento delle misure nell'attuale contesto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Frassinetti 8.48 e Bucalo 8.47.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO), intervenendo sull'emendamento Raduzzi 8.39, richiama la propria condizione personale di soggetto che ha effettuato le prime due vaccinazioni e ha in seguito contratto il COVID-19, all'inizio dell'anno in corso. In qualità di esercente una professione sanitaria si trova costretto, entro poche settimane, a dovere eseguire la terza dose di vaccinazione o altrimenti a sospendere la propria attività lavorativa. Ritiene inaccettabile una normativa di questo genere anche in considerazione del fatto che la «letteratura di ritorno» sta evidenziando le numerose criticità che caratterizzano l'impiego dei vaccini e ricordando che «l'esitazione vaccinale» dovrebbe essere maggiormente rispettata.

In conclusione, nel segnalare nuovamente l'assenza di un rappresentante del Ministero della salute, rileva che le assunzioni previste dal provvedimento in esame presso tale Ministero potrebbero rappresentare una sorta di «ricompensa» per coloro che si sono prestati a coprire da un punto di vista scientifico le politiche, assai discutibili, adottate dal ministro Speranza.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, ricorda che in questa fase dell'esame degli emendamenti la presenza del Governo è assicurata dalla sottosegretaria Bini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Raduzzi 8.39 e gli identici emendamenti Frassinetti 8.51, Ciaburro 8.81 e Giannone 8.71.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte che l'emendamento Di Giorgi 8.65 è stato ritirato dai presentatori.

[Lisa NOJA](#) (IV), nell'acconsentire alla richiesta di ritiro dell'emendamento Toccafondi 8.41, di cui è cofirmataria, desidera che rimanga agli atti che la scelta adottata dal Governo di consentire il rientro a scuola dei docenti non vaccinati, seppure senza poter insegnare, rappresenta una decisione sbagliata e diseducativa, che oltretutto grava su tutti i contribuenti.

Invita, pertanto, ad evitare di compiere errori simili nel prossimo futuro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bucalo 8.49 e Ciaburro 8.83.

[Guido DE MARTINI](#) (LEGA) sottoscrive l'emendamento Claudio Borghi 8.75 e insiste affinché sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Claudio Borghi 8.75.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte che l'emendamento Di Giorgi 8.66 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giannone 8.72, Bucalo 8.50, Ciaburro 8.82 e Sapia 8.6.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte che l'emendamento Claudio Borghi 8.76 è stato sottoscritto dai deputati De Martini, Massimo Enrico Baroni e Sapia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Claudio Borghi 8.76 e Raduzzi 8.40.

[Paola FRASSINETTI](#) (FDI), illustra l'emendamento 8.53, di cui è prima firmataria, avente la finalità di esonerare dalla presentazione del *green pass* per accedere ai luoghi di lavoro il personale scolastico soggetto ad obbligo vaccinale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Frassinetti 8.53 e Sapia 8.7.

[Sara FOSCOLO](#) (LEGA) sottoscrive l'emendamento Covolo 8.60 e lo ritira, avendo avuto rassicurazioni circa l'intendimento del Ministero del lavoro di contribuire al fine di rendere effettiva la disposizione, già in vigore, che consente il riscatto ai fini previdenziali dei periodi di sospensione dal lavoro per i soggetti non vaccinati.

La Commissione respinge l'emendamento Sarli 8.11.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), segnala che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 8.02 ha come oggetto un tema rispetto al quale vi è stato un costante impegno, suo personale e del gruppo parlamentare a cui appartiene. Con tale proposta emendativa si propone, infatti, un finanziamento per sviluppare un vaccino basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, facendo seguito alla prima fase di ricerca svolta presso l'Istituto superiore di sanità. Ricorda che, secondo i primi studi effettuati, tale vaccino potrebbe assicurare una copertura da tutte le varianti del COVID-19 per una durata fino a 17 anni. Ritiene inspiegabile che dopo i primi promettenti risultati conseguiti nella fase iniziale della pandemia non sia proseguito l'impegno per lo sviluppo, da parte di un organismo pubblico italiano, di un vaccino che avrebbe potuto anche rilanciare l'immagine del Paese dal punto di vista scientifico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gemmato 8.02, 8.03 e 8.06.

[Guido DE MARTINI](#) (LEGA) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 8.011, con il quale si prevede l'esenzione dell'obbligo vaccinale per i soggetti guariti dal COVID-19, reputando fondamentale introdurre una misura di questo tipo, in particolare per quanto concerne il personale sanitario.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 8.011.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Claudio Borghi 8.011 e Gemmato 8.04 e 8.05.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 9, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Bucalo 9.10 e Di Giorgi 9.16 e invita al ritiro degli emendamenti Raduzzi 9.6 e Bucalo 9.11. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Nappi 9.4 e Bologna 9.8 e dell'emendamento Bologna 9.9. Invita al ritiro degli emendamenti Bucalo 9.13, Sapia 9.1 e Bucalo 9.12 e propone l'accantonamento degli emendamenti Gabriele Lorenzoni 9.5 e

Patelli 9.15. Invita al ritiro dell'emendamento Frassinetti 9.14 e propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Villani 9.01, Noja 9.04, Novelli 9.05, Carnevali 9.06, Bologna 9.08, Ferro 9.09 e Sutto 9.010.

Invita, infine, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bellucci 9.013.

Precisa che qualora i presentatori non accedano all'invito al ritiro formulato in relazione alle predette proposte emendative, il parere è da intendersi contrario.

La sottosegretaria [Caterina BINI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione acconsente agli accantonamenti proposti dalla relatrice.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Raduzzi 9.6.

[Carmela BUCALO](#) (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.11 di cui è prima firmataria, con il quale si propone l'utilizzo nelle scuole primarie, in presenza di almeno quattro casi di positività, delle mascherine chirurgiche da parte degli alunni in luogo di quelle di tipo FFP2. Rileva che in tal modo si introdurrebbe una norma di buon senso, segnalando nuovamente che il Comitato tecnico scientifico ha confermato che non vi è disponibilità di strumenti di protezione di tipo FFP2 adatti ai bambini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bucalo 9.11 e 9.13, Sapia 9.1 e Bucalo 9.12.

[Paola FRASSINETTI](#) (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 9.14, con il quale si propone l'introduzione di un'indennità specifica per rischio biologico per il personale scolastico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Frassinetti 9.14 e l'articolo aggiuntivo Bellucci 9.013.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 10, invita al ritiro degli emendamenti Giannone 10.78, Giovanni Russo 10.55, De Filippo 10.37, Gemmato 10.49, D'Arrando 10.9, Giovanni Russo 10.56, Foscolo 10.68, Lollobrigida 10.54, Baldini 10.26, Ianaro 10.38 e D'Arrando 10.6, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Propone, quindi, l'accantonamento delle restanti proposte emendative riferite a tale articolo, essendo in fase di istruttoria alcune riformulazioni su temi comuni a diversi emendamenti presentati da numerosi gruppi parlamentari, tra i quali gli emendamenti concernenti il tema dei soggetti fragili.

La sottosegretaria [Caterina BINI](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione acconsente agli accantonamenti proposti dalla relatrice.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Giannone 10.78: si intende che vi abbia rinunciato.

[Carmela BUCALO](#) (FDI) sottoscrive l'emendamento Giovanni Russo 10.55, raccomandandone l'approvazione. Ritiene, infatti, doveroso prorogare le norme a tutela del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che altrimenti vedrebbero compromessi il loro *status* giuridico e gli avanzamenti di carriera in caso di dispensa temporanea dal servizio per esigenze sanitarie.

La Commissione respinge l'emendamento Giovanni Russo 10.55.

[Vito DE FILIPPO](#) (PD) ritira il proprio emendamento 10.37.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 10.49.

[Celeste D'ARRANDO](#) (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 10.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giovanni Russo 10.56 e Foscolo 10.68.

[Carmela BUCALO](#) (FDI), intervenendo sull'emendamento Lollobrigida 10.54, segnala come esso proponga una modifica di buon senso, eliminando l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine nelle università.

La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 10.54.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte che gli emendamenti Baldini 10.26, Ianaro 10.38 e D'Arrando 10.6 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Essendo terminato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 sui quali è stato espresso un parere e dovendo consentire lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza della Commissione prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 28 aprile 2022

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari sociali (XII)

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri si sono svolte le votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 10 e che sono state accantonate diverse proposte emendative.

Fa presente che prima della seduta sono state ritirate le proposte emendative Lorefice 7.10 e Nappi 13.14 e che la deputata Carnevali ha sottoscritto l'emendamento Bologna 12.15.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, propone di avviare i lavori della seduta odierna partendo dall'espressione dei restanti pareri, sulle proposte emendative riferite agli articoli da 11 a 14. Per quanto concerne l'articolo 11, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative presentate, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Con riferimento all'articolo 12, propone l'accantonamento dell'emendamento Anna Lisa Baroni 12.12 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 12.13, nonché sugli emendamenti Grillo 12.4 e Boldi 10.64, già accantonato nella seduta precedente, qualora riformulati negli stessi termini dell'emendamento Carnevali, ed esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Bologna 12.15. Invita al ritiro i presentatori delle restanti proposte emendative, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Per quanto riguarda l'articolo 13, propone l'accantonamento delle proposte emendative Braga 13.18 ed Ehm 13.02 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Bellucci 13.21, Provenza 13.15 e Sapia 13.10. Invita al ritiro i presentatori delle restanti proposte emendative, precisando che altrimenti il parere è da intendersi

contrario.

Con riferimento all'articolo 14, esprime parere favorevole sull'emendamento Loreface 14.2 e sugli identici articoli aggiuntivi Sutto 14.02 e Gebhard 14.04. Invita al ritiro dell'emendamento Maschio 14.1, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento avanzate dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sapia 11.1 e Lollobrigida 11.8, e gli emendamenti Sapia 11.2 e 11.3.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO-A) sottoscrive gli emendamenti Raduzzi 11.6 e 11.5 e insiste per la votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi 11.6 e 11.5.

[Silvana NAPPI](#) (M5S) ritira l'emendamento Misiti 12.10, di cui è cofirmataria.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO-A) lo sottoscrive e chiede che venga posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Misiti 12.10.

[Elena CARNEVALI](#) (PD) ritira l'emendamento Siani 12.14, di cui è cofirmataria.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Grillo 12.4 e Boldi 10.64 hanno accettato la riformulazione proposta dalla relatrice.

[Elena CARNEVALI](#) (PD) illustra l'emendamento 12.13, a sua prima firma, evidenziando che la proposta emendativa ripropone un intervento già presentato e condiviso da gran parte dei gruppi in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti. Osserva come attraverso le modifiche introdotte si voglia cercare di rispondere in parte alle problematiche legate alla carenza dei medici che praticano l'attività di medicina generale senza con questo pregiudicare la corretta partecipazione dei tirocinanti alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.

La Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 12.13, Boldi 12.17 (ex 10.64) (*Nuova formulazione*) e Grillo 12.4 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Tuzi 12.8 hanno ritirato la proposta emendativa, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Bologna 12.15 (*vedi allegato*).

Fabiola BOLOGNA (CI) dichiara di comprendere le ragioni dell'invito al ritiro sul proprio articolo aggiuntivo 12.05 e ringrazia la relatrice e il Governo per la disponibilità al confronto manifestata. Evidenzia, tuttavia, l'importanza delle cure domiciliari per i soggetti affetti da patologie rare, anche in considerazione degli indubbi vantaggi che queste hanno recato alle famiglie in termini sia logistici che economici. Ritira, quindi, la proposta emendativa e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea su questo tema a lei particolarmente caro, prospettando la possibilità di ampliare l'accesso alle misure domiciliari di sostegno anche ai pazienti cronici.

Carmela BUCALO (Fdi) sottoscrive l'emendamento Bellucci 13.21.

La Commissione approva l'emendamento Bellucci 13.21 (*vedi allegato*).

Francesco SAPIA (MISTO-A) ritira i suoi emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, avendo registrato la disponibilità ad accoglierlo da parte del Governo. Ritira altresì i suoi emendamenti 13.5 e 13.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sapia 13.7, Raduzzi 13.17 e Sapia 13.8.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Provenza 13.15 (*vedi allegato*).

Francesco SAPIA (MISTO-A) ritira i suoi emendamenti 13.9, 13.11, 13.12 e 13.13.

La Commissione approva l'emendamento Sapia 13.10 (*vedi allegato*). Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferro 13.19 e Bellucci 13.20, sottoscritto dalla deputata Bucalo.

Approva l'emendamento Lorefice 14.2 (*vedi allegato*).

Carmela BUCALO (Fdi) sottoscrive l'emendamento Maschio 14.1 e chiede che venga messo in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Maschio 14.1. Approva gli identici articoli aggiuntivi Sutto 14.02 e Gebhard 14.04 (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che l'esame riprenderà dalle proposte emendative accantonate nelle sedute precedenti, a partire dall'emendamento Butti 1.8.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Butti 1.8 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Barzotti 2.5, invitando la presentatrice a presentare un ordine del giorno sul tema trattato da quest'ultimo.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Butti 1.8 (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che l'emendamento Barzotti 2.5 è stato ritirato dalla presentatrice.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A) sottoscrive l'emendamento Barzotti 2.5 e ne richiede la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Barzotti 2.5.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, a condizione che siano tutti riformulati inserendo, dopo le parole: «la somministrazione», le parole: «, con oneri a carico degli assistiti,».

Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Mandelli 2.8, a condizione che sia riformulato in termini identici ai precedenti. Invita quindi al ritiro i presentatori dell'emendamento Versace 8.45, che risulterebbe assorbito dall'approvazione delle predette proposte emendative.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A) chiede di chiarire i termini della proposta di riformulazione: a suo avviso, infatti, non è chiaro se la proposta emendativa attribuisca ai farmacisti la possibilità di somministrare solo i vaccini antinfluenzali, ovvero anche quelli anti SARS-CoV-2. Tali ipotesi suscita, a suo avviso, perplessità e riserve, dal momento che svilirebbe il ruolo dei medici di medicina generale, che all'inizio della campagna vaccinale sono stati investiti dell'onere di inoculare i vaccini anti-COVID nonostante le evidenti difficoltà organizzative e gestionali, che hanno poi indotto il Governo a ripiegare sulla soluzione degli *hub* vaccinali.

Segnala, altresì, che il Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia ha recentemente sollevato davanti alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale – tuttora pendente – sull'obbligo di vaccinazione anti-COVID, rilevando criticità per quanto riguarda gli eventi avversi, l'adeguatezza del *triage* pre-vaccinale e il consenso informato. Anche alla luce di tali criticità, l'estensione alle farmacie della possibilità di somministrare vaccini appare del tutto inopportuna, spiegabile solo con le enormi pressioni esercitate dalla *lobby* dei farmacisti.

Sottolinea che l'emendamento in esame introduce un pericoloso *task shifting* tra professionisti sanitari, tanto più inopportuno in una fase in cui occorre preservare le prerogative delle professioni medica ed infermieristica. Ribadisce, peraltro, che il massimo organo della giustizia amministrativa siciliana solleva interrogativi inquietanti sugli effetti avversi dei vaccini, che richiedono grande prudenza e un supplemento di riflessione prima di procedere a un ampliamento delle modalità di somministrazione. Da ultimo, chiede di chiarire se anche i farmacisti potranno fruire del cosiddetto «scudo penale», ovvero l'esclusione della punibilità in relazione sia all'omicidio colposo sia alle lesioni personali colpose conseguenti alla somministrazione di un vaccino anti-COVID.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Mandelli 2.8, nonché degli identici emendamenti Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, hanno accettato la proposta di riformulazione.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere favorevole sugli emendamenti Mandelli 2.8, Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, come riformulati, in termini identici.

Silvana NAPPI (M5S) si associa alla richiesta del collega Massimo Enrico Baroni di chiarire la portata della proposta emendativa in esame.

Rossana BOLDI, *presidente*, invita la relatrice a illustrare il contenuto della proposta di riformulazione.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, procede all'illustrazione del testo, come riformulato.

Silvana NAPPI (M5S), preannunciando il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta emendativa in esame, sottolinea che la somministrazione di un vaccino si configura esclusivamente come atto medico, in quanto tale esercitabile solo da un medico o da un infermiere all'uopo delegato, ma sempre in presenza del medico stesso.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A), ricordando che i gruppi di opposizione hanno il dovere di sollevare criticità e sollecitare la riflessione, ribadisce la ferma contrarietà a subire l'ennesima imposizione della *lobby* dei farmacisti, introducendo a loro favore un nuovo canale privilegiato per la somministrazione dei vaccini, che sarebbe così delegata a strutture private e non convenzionate, per di più dietro corresponsione di un pagamento. Evidenzia, altresì, che in un documento diffuso a dicembre 2021 l'Agenzia italiana del farmaco ha registrato casi di miocardite ogni 10 mila inoculazioni di vaccini a mRNA: a suo avviso, si tratta di un dato molto allarmante se parametrato con la quota di popolazione vaccinata – pari al 90 per cento – benché la letteratura scientifica qualifichi tale dato come «evento molto raro». Rilevando che gli effetti avversi potrebbero rilevarsi assai pericolosi in caso di somministrazione nelle farmacie – e dunque in assenza di personale medico –, ribadisce la propria totale contrarietà alla proposta emendativa in esame, sottolineando che si tratta dell'ennesima, inaccettabile concessione alle farmacie, al pari di altri provvedimenti deprecabili assunti su iniziativa del collega Mandelli.

Fabiola BOLOGNA (CI), preannunciando il voto contrario del gruppo Coraggio Italia, sollecita la maggioranza a un supplemento di riflessione: a suo avviso, è inammissibile che per via di un emendamento si proceda al *task shifting* già richiamato dal collega Baroni, stravolgendo, di fatto, la professione sanitaria. Rileva, altresì, che la previsione di subordinare la somministrazione ad uno specifico corso abilitante per i farmacisti non è sufficiente a sanare il *vulnus* nei riguardi della professione medica.

Roberto BAGNASCO (FI), stigmatizzando le affermazioni del collega Baroni nei riguardi dell'onorevole Mandelli, a suo avviso ingiuriose, precisa che l'esclusione dalla responsabilità penale è già estesa a tutti i soggetti che somministrano i vaccini.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A) respinge come infondata la precisazione del collega Bagnasco.

Roberto BAGNASCO (FI), ribadendo la piena veridicità delle proprie affermazioni, stigmatizza la scelta di alcuni partiti di maggioranza di non rispettare gli accordi convenuti – assunti, tra l'altro, dopo lungo e approfondito dibattito –, confermando la lealtà del proprio gruppo rispetto alle posizioni concordate.

Roberto NOVELLI (FI), associandosi ai richiami al collega Baroni a utilizzare toni meno offensivi, nonché alle considerazioni del collega Bagnasco circa il rischio di compromettere gli equilibri di maggioranza, rileva che nel periodo più acuto dell'emergenza pandemica le farmacie hanno svolto un ruolo essenziale di presidio sanitario a tutela di tutti i cittadini, partecipando massicciamente allo *screening* della popolazione attraverso i tamponi e alla campagna vaccinale: pertanto, è opportuno riconoscere i meriti acquisiti dai farmacisti, sancendo definitivamente il loro diritto a somministrare i vaccini.

Giuseppina VERSACE (FI), ricordando che, di fatto, i farmacisti stanno già effettuando le vaccinazioni, stigmatizza gli accenti ingiuriosi e insinuanti utilizzati dal collega Baroni.

Gilda SPORTIELLO (M5S), confermando il voto contrario del gruppo Movimento 5 stelle, ricorda che anche le associazioni dei medici si sono pronunciate contro la somministrazione dei vaccini nelle farmacie, segnalando che essa richiede un'attenta anamnesi ed un rigoroso controllo *ex-post*, che non può in alcun modo essere delegato ad un farmacista. Rileva, peraltro, che la stessa attenzione non è stata riservata alle parafarmacie, da sempre escluse dalla possibilità di effettuare tamponi, nonostante le reiterate proposte avanzate in tal senso dal proprio gruppo.

Angela IANARO (PD), intervenendo sulla proposta di riformulazione degli emendamenti in discussione, ritiene opportuno riportare il dibattito al merito delle proposte in esame, superando le contrapposizioni lobbistiche che, oltretutto, non tengono conto dell'effettivo impegno profuso dai farmacisti nella lotta alla pandemia. Pertanto, sottolineando che la proposta in esame configura una possibilità e non un obbligo, ricorda la contraddizione dei colleghi del Movimento 5 Stelle che, se in altre occasioni hanno spinto per ampliare lo spettro dei servizi offerti dalle farmacie, oggi si dichiarano contrari alla somministrazione dei vaccini antinfluenzali da parte dei farmacisti.

Valentina BARZOTTI (M5S), richiamandosi ai precedenti interventi svolti dalle colleghe del suo gruppo, ribadisce la convinta contrarietà del Movimento 5 Stelle a proposte che introducono modifiche strutturali e sottolinea che, al contrario, interventi di sistema dovrebbero coinvolgere tutti gli operatori del settore socio-sanitario, che si sono profusi in egual misura nel contrasto alla pandemia. Ricorda, inoltre, che, in coerenza con tale principio, il Movimento 5 Stelle ha ritirato tutte le sue proposte volte a introdurre modifiche strutturali nell'ordinamento sanitario, come, ad esempio, quelle riguardanti le parafarmacie. Chiede, pertanto, di mantenere accantonati gli emendamenti in esame, per consentire un ulteriore approfondimento delle criticità riscontrate nella riformulazione proposta dalla relatrice.

Nicola PROVENZA (M5S), invitando ad evitare la contrapposizione tra la logica dell'emergenza e la logica dell'ordinarietà, chiede una breve sospensione della seduta per consentire di pervenire a una ulteriore riformulazione delle proposte emendative in esame, che tenga conto della necessità di prevedere tutele minime, come auspicato dal suo gruppo.

Rossana BOLDI, *presidente*, non ritenendo opportuno sospendere la seduta, avverte che gli emendamenti Mandelli 2.8, Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16 rimangono accantonati, per consentire alla Commissione di continuare l'esame del provvedimento.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Provenza 2.02, in attesa di una riformulazione. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Dori 3.15. Esprime parere favorevole anche sull'emendamento Novelli 3.10, a condizione che sia riformulato nell'identico testo dell'emendamento Dori 3.15.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che la nuova formulazione dell'emendamento Novelli 3.10 nell'identico testo dell'emendamento Dori 3.15 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Dori 3.15 e l'emendamento Novelli 3.10 (*Nuova formulazione*), riformulato nell'identico testo dell'emendamento Dori 3.15 (*vedi allegato*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Nappi 3.7, Dieni 3.8 e Sapia 3.1 e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Mandelli 3.11, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, dal momento che sulla prescrizione e sulla dispensazione degli antivirali è intervenuta la delibera dell'AIFA dello scorso 21 aprile.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che l'emendamento Mandelli 3.11 è stato ritirato dai presentatori.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Panizzut 3.02 e invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Sapia 3.01, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sapia 3.01.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Ianaro 4.10 e Noja 4.8 e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Trizzino 4.15, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Trizzino 4.15: si intende che vi abbia rinunciato.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento dell'emendamento Grippa 4.3 e dell'articolo aggiuntivo Loreface 4.01 e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Lollobrigida 5.16, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, in quanto sul tema dell'uso delle mascherine intende proporre una riformulazione più generale, dal momento che gli effetti del decreto-legge in esame su questo tema terminano il 30 aprile 2022.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Carmela BUCALO (FDI) chiede di conoscere i termini della proposta di riformulazione degli emendamenti che riguardano l'uso delle mascherine, anche se il suo gruppo non intende ritirare l'emendamento Lollobrigida 5.16.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, illustra l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Carnevali 5.9, Bologna 5.10, Ianaro 5.20 e Sportiello 5.4, che riguardano il tema dell'uso delle mascherine, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere favorevole sull'identica proposta di riformulazione della relatrice degli emendamenti Carnevali 5.9, Bologna 5.10, Ianaro 5.20 e Sportiello 5.4.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che la proposta di riformulazione della relatrice degli emendamenti Carnevali 5.9, Bologna 5.10, Ianaro 5.20 e Sportiello 5.4 è stata accettata dai presentatori.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) esprime la contrarietà della Lega all'uso delle mascherine, ritenendo che la scelta del loro utilizzo debba essere rimessa alla volontà dei cittadini.

Preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo alla nuova formulazione degli emendamenti Carnevali 5.9, Bologna 5.10, Ianaro 5.20 e Sportiello 5.4.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A), dopo essersi scusato con i colleghi del gruppo Forza Italia per le intemperanze manifestate nel corso del suo precedente intervento, chiede approfondimenti sulla *ratio* della riformulazione proposta dalla relatrice, non essendogli chiaro in quale modo essa sia migliorativa del testo del decreto-legge, soprattutto in relazione al problema dell'accesso alle strutture sanitarie.

Rossana BOLDI, *presidente*, fa presente che il tema dell'accesso alle strutture sanitarie non riguarda le proposte in esame, che hanno ad oggetto l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, anche nelle strutture sanitarie e nelle residenze sanitarie assistenziali.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A) ribadisce i suoi dubbi sulla reale portata normativa della proposta di riformulazione della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 5.16. Approva gli emendamenti Carnevali 5.9, Bologna 5.10, Ianaro 5.20 e Sportiello 5.4, riformulati in identico testo (*vedi allegato*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Bucalo 5.12, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, in quanto il tema trattato sarà affrontato quando la Commissione esaminerà le proposte emendative in materia di scuola.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che l'emendamento Bucalo 5.12 è stato ritirato dai suoi presentatori.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bologna 5.11, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che l'emendamento Bologna 5.11 è stato ritirato dalla presentatrice.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Sarli 5.3, Bucalo 5.13 e Benedetti 5.2, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, dal momento che il tema sarà affrontato quando la Commissione esaminerà le proposte emendative relative all'articolo 9.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Sarli 5.3.

Carmela BUCALO (FDI) ritira il suo emendamento 5.13, auspicando che la questione sarà effettivamente risolta nel corso dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Benedetti 5.2, non condividendo la linea del Governo sulla scuola.

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 5.2.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Noja 5.01 e invita al ritiro dell'emendamento Bologna 6.23, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Fabiola BOLOGNA (CI) ritira il suo emendamento 6.23, ringraziando il Ministero della salute per le assicurazioni fornite in merito al tema trattato da tale proposta emendativa.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Invidia 6.03 e 6.02 e Stumpo 6.06 e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento De Martini 7.18, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento De Martini 7.18.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento dell'emendamento D'Arrando 7.9 e degli articoli aggiuntivi Gemmato 7.07, 7.06, 7.05 e 7.08 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 7.09, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), invitando al ritiro dell'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 7.010, che risulterebbe assorbito dall'approvazione del precedente.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 7.09 proposta dalla relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che l'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 7.09, come riformulato, è stato sottoscritto da rappresentanti dei gruppi Lega, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Coraggio Italia, Forza Italia, Misto.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 7.09 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 7.09 (*Nuova formulazione*) risulta assorbito l'emendamento Claudio Borghi 7.010.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento dell'emendamento Casa 8.21 e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Boldi 8.58, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere a quello della relatrice.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A) sottoscrive l'emendamento Boldi 8.58.

La Commissione respinge l'emendamento Boldi 8.58.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Di Giorgi 8.64 e 8.62, degli identici emendamenti Casa 8.19, Bucalo 8.52, Fassina 8.46 e Di Giorgi 8.63, nonché degli emendamenti Aprea 8.44 e Versace 8.45.

Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Bucalo 9.10 e Di Giorgi 9.16, nonché sugli emendamenti Gabriele Lorenzoni 9.5 e Patelli 9.15, a condizione che per essi sia accolta la medesima riformulazione nei termini risultanti dall'allegato (*vedi allegato*). Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Nappi 9.4 e Bologna 9.8, invitando al ritiro dell'emendamento Bologna 9.9.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme alla relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Bucalo 9.10 e Di Giorgi 9.16 e degli emendamenti Gabriele Lorenzoni 9.5 e Patelli 9.15 hanno accettato la riformulazione proposta. Avverte altresì che l'emendamento Lorenzoni è stato sottoscritto dai deputati Massimo Enrico Baroni, Nappi e Villani.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Bucalo 9.10, Di Giorgi 9.16, Gabriele Lorenzoni 9.5 e Patelli 9.15, riformulati in identico testo (*vedi allegato*), nonché gli identici emendamenti Nappi 9.4 e Bologna 9.8 (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che l'emendamento Bologna 9.9 risulta precluso dall'approvazione degli identici emendamenti Nappi 9.4 e Bologna 9.8.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Villani 9.01, Noja 9.04, Novelli 9.05, Carnevali 9.06, Bologna 9.08, Ferro 9.09 e Sutto 9.010.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme alla relatrice.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Villani 9.01, Noja 9.04, Novelli 9.05, Carnevali 9.06, Bologna 9.08, Ferro 9.09 e Sutto 9.010 (*vedi allegato*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, passando all'esame delle proposte emendative accantonate relative all'articolo 10, chiede di mantenere l'accantonamento su di esse, ad eccezione dei seguenti emendamenti, sui quali esprime parere favorevole: Gastaldi 10.61, Bologna 10.44 e 10.48, Ferro 10.53, a condizione che quest'ultimo sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Stumpo 10.43, Boldi 10.57 e Carnevali 10.39, qualora riformulati tutti in identico testo, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Elena CARNEVALI (PD), nell'accettare la riformulazione proposta, esprime apprezzamento per la disponibilità dimostrata dalla relatrice e dal Governo rispetto all'allungamento del termine degli incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa per il personale sanitario in quiescenza. Coglie l'occasione per porre con forza alla Commissione il tema urgente della carenza di personale di tipo infermieristico e di operatori sanitari delle residenze sociosanitarie assistenziali. Pur consapevole che non si potrà intervenire in questa sede, auspica che il Governo si faccia carico prontamente di inserire in un prossimo strumento legislativo una disposizione volta ad affrontare e risolvere tale problema, non solo per permettere alle strutture di avere gli standard di accreditamento ma per garantire, cosa ben più importante, una qualità assistenziale e di cura ai soggetti ivi degenti.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che le riformulazioni proposte degli emendamenti Ferro 10.53, Stumpo 10.43 e Boldi 10.57 sono state accettate dai rispettivi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Gastaldi 10.61, Bologna 10.44 e 10.48, Ferro 10.53 (*Nuova formulazione*), nonché gli emendamenti Stumpo 10.43, Boldi 10.57 e Carnevali 10.39, come riformulati in identico testo (*vedi allegato*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Noja 10.25, Foscolo 10.69 e Versace 10.28, nonché sull'articolo aggiuntivo Tasso 10.011, a condizione che vengano riformulati tutti in identico testo (*vedi allegato*).

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme alla relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Noja 10.25, Foscolo 10.69 e Versace 10.28, nonché dell'articolo aggiuntivo Tasso 10.011, hanno accettato la riformulazione proposta e che deputati appartenenti ai gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Coraggio Italia sottoscrivono l'emendamento Noja 10.25.

La Commissione approva gli emendamenti Noja 10.25, Foscolo 10.69, Versace 10.28 e Tasso 10.79 (ex 10.011), come riformulati in identico testo (*vedi allegato*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Anna Lisa Baroni 10.31 e Rizzo Nervo 10.35, nonché

sull'emendamento Paolin 10.60 e sull'articolo aggiuntivo Noja 10.04, a condizione che vengano riformulati in identico testo rispetto all'emendamento Nappi 10.17, sul quale esprime parere favorevole. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Paolin 10.59.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme alla relatrice.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Anna Lisa Baroni 10.31 e Rizzo Nervo 10.35, nonché dell'emendamento Paolin 10.60 e dell'articolo aggiuntivo Noja 10.04 accettano la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Nappi 10.17, Paolin 10.60 (*Nuova formulazione*), Anna Lisa Baroni 10.31 (*Nuova formulazione*), Rizzo Nervo 10.35 (*Nuova formulazione*) e Noja 10.82 (ex 10.04) (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte che l'emendamento Gastaldi 10.62 deve intendersi precluso dall'approvazione dell'emendamento Gastaldi 10.61, che l'emendamento Paolin 10.59 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Paolin 10.60 e che l'articolo aggiuntivo Tasso 10.012 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 10.011.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento a una seduta da convocare nel pomeriggio, in attesa che si completi l'istruttoria in atto sulle proposte emendative tuttora accantonate.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente [Rossana BOLDI](#). — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, [Andrea Costa](#).

La seduta comincia alle 15.45.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, quindi, che la Commissione riprende l'esame delle proposte emendative rimaste accantonate nella seduta antimeridiana odierna.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, precisa che, allo stato, non è in grado di sciogliere la riserva su tutte le proposte emendative accantonate e che, pertanto, indicherà quelle sulle quali è nelle condizioni di esprimere un parere. Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Provenza 2.02, purché riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

[Nicola PROVENZA](#) (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Provenza 2.02 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, propone di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Nappi 3.7, Dieni 3.8 e Sapia 3.1, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Panizzut 3.02, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) e parere favorevole sull'emendamento Ianaro 4.10.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

[Massimiliano PANIZZUT](#) (LEGA) accetta la riformulazione proposta del suo articolo aggiuntivo 3.02.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Panizzut 3.02, (*Nuova formulazione*) e l'emendamento Ianaro 4.10 (*vedi allegato*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Noja 4.8, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Lisa NOJA (IV) accetta la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Noja 4.8 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Arrando 7.9, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Nicola PROVENZA (M5S) accetta la riformulazione proposta dell'emendamento D'Arrando 7.9, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento D'Arrando 7.9 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Di Giorgi 8.64, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, mentre formula parere favorevole sull'emendamento Di Giorgi 8.62, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Propone la medesima riformulazione per gli identici emendamenti Casa 8.19, Bucalo 8.52, Fassina 8.46 e Di Giorgi 8.63, nonché per l'emendamento Aprea 8.44.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive gli emendamenti Di Giorgi 8.64 e 8.63 e li ritira. Sottoscrive altresì l'emendamento Di Giorgi 8.62 e accoglie la proposta di riformulazione.

Carmela BUCALO (FDI) non comprende quale sia la *ratio* della riformulazione proposta anche per altre proposte emendative, diverse dall'emendamento Di Giorgi 8.62, che riguarda il regime dei docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni. Ritiene, dunque, che non sia possibile accettare una simile proposta di riformulazione.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Fassina 8.46 e Aprea 8.44 accettano la riformulazione proposta.

Carmela BUCALO (FDI), per le ragioni addotte, insiste per la votazione del suo emendamento 8.52, nel testo originario.

[Virginia VILLANI](#) (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Casa 8.19 e insiste per la sua votazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Di Giorgi 8.62, Fassina 8.46 e Aprea 8.44, così come riformulati nel medesimo testo (*vedi allegato*).

La Commissione respinge, altresì, gli identici emendamenti Casa 8.19 e Bucalo 8.52.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Ferro 10.52.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 10.52.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Carnevali 10.010, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[Elena CARNEVALI](#) (PD) accetta la riformulazione proposta del suo articolo aggiuntivo 10.010.

[Angela IANARO](#) (PD) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Carnevali 10.010 così come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Carnevali 10.010 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Anna Lisa Baroni 12.12.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[Roberto NOVELLI](#) (FI) dichiara di ritirare l'emendamento Anna Lisa Baroni 12.12, di cui è cofirmatario.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO-A) dichiara di far proprio l'emendamento Anna Lisa Baroni 12.12.

La Commissione respinge l'emendamento Anna Lisa Baroni 12.12, fatto proprio dal deputato Massimo Enrico Baroni.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 13.18.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Braga 13.18 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario **Andrea COSTA** propone un'ulteriore identica riformulazione dell'emendamento Mandelli 2.8 e degli identici emendamenti Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, accantonati, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI avverte che la riformulazione da ultimo proposta dell'emendamento Mandelli 2.8 e degli identici emendamenti Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16 è stata accettata dai presentatori.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A) preannuncia il suo voto contrario sugli emendamenti in discussione, come riformulati nel medesimo testo, ritenendo peraltro atipico e irrituale che la riformulazione sia stata proposta dal rappresentante del Governo e non dalla relatrice. Dopo aver rilevato che tale riformulazione rischia di generare un conflitto tra gli ambiti di competenza delle professioni sanitarie, ritiene che alla base di tale proposta vi siano gli interessi di uno specifico parlamentare il quale, essendo presidente di un Ordine professionale, si trova, a suo avviso, in una evidente situazione di incompatibilità.

Fabiola BOLOGNA (CI) ritiene che la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo non sia soddisfacente, determinando una discriminazione tra le attività dei medici e quelle dei farmacisti e alimentando uno scontro tra tali professioni. Ritiene necessario affrontare in termini generali la questione del riassetto dei percorsi formativi relativamente ai diversi ruoli degli operatori sanitari, evitando che vi siano disparità e invasioni di competenze.

Davide TRIPIEDI (M5S) preannuncia il suo voto contrario sugli emendamenti Mandelli 2.8, Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, così come riformulati nel medesimo testo, facendo notare che tale riformulazione rischia di alimentare un contrasto tra i farmacisti e i medici, generando una confusione di competenze. Dopo aver rilevato che un simile intervento normativo sarebbe stato giustificabile in tempi di pandemia, non certo nella fase attuale, ritiene opportuno che il Governo promuova l'istituzione di un tavolo al fine di affrontare la questione in maniera adeguata, nel rispetto delle competenze di ciascuna professione. Non comprende come sia possibile che gruppi come la Lega e Forza Italia acconsentano a una simile invasione negli ambiti di competenza delle diverse professioni.

Invita, quindi, il Governo a svolgere una riflessione di carattere generale sull'argomento in discussione.

Angela IANARO (PD) intervenendo sulle proposte emendative in discussione, come riformulate, esprime il proprio dispiacere per quanto affermato dalla deputata Bologna, che conosce per il suo equilibrio, nel suo precedente intervento, in cui ha generalizzato un po' troppo, a suo parere, sulla ventilata estensione delle competenze dei farmacisti e dei connessi pericoli.

Ritiene, invece, la riformulazione proposta non solo opportuna ma anche più che sufficiente a tutelare tutti i soggetti coinvolti, evidenziando che si tratta solamente della somministrazione del vaccino e non di altri atti di tipo medico, richiedenti in quanto tali un complicato percorso formativo.

Michele SODANO (MISTO) osserva che sempre più spesso, nella trattazione dei decreti-legge in materia di Covid, viene il sospetto che certe misure non siano dirette al servizio dei cittadini ma a realizzare ben altri interessi. È fermamente convinto, invece, che le misure in questione debbano essere dirette solo a tutelare i cittadini e loro salute e a dare loro la certezza che quando si sottopongono a un vaccino, qualora si presentino complicità, vi sia sempre qualcuno che possa dare una tempestiva risposta, cosa che, ritiene, non sia possibile quando l'intervento è svolto in farmacia. Si domanda, peraltro, in capo a chi sia la responsabilità finale in caso di reazioni avverse. Osserva che ove si intenda realizzare gli interessi della categoria dei farmacisti, ciò può essere fatto in altro modo. Sottolinea, altresì, che quella dei farmacisti è una categoria assai potente, come recentemente dimostrato dal divieto di poter effettuare tamponi nelle parafarmacie: si chiede quale sia la *ratio* di tutto ciò.

Ritiene inoltre che vi sia il concreto pericolo che, consentendo la somministrazione dei vaccini anti-COVID in farmacia, si possa aprire la porta a futuri atti di terapia presso il farmacista anziché presso il medico. Evidenzia che tale esigenza non è nemmeno più giustificabile dallo stato di urgenza, come l'anno scorso, che non è più attuale in questo momento. Ritiene, inoltre, che sarebbe come sconfessare le capacità dimostrate dal sistema sanitario italiano di somministrare vaccini quando invece, attraverso le modalità attuali, si è giunti a un grado di copertura vaccinale del Paese elevatissimo.

Conclude riaffermando che prima di tutto deve essere tenuta in considerazione la tutela della salute dei cittadini e, invitando ad essere coerenti tale principio, ribadisce la propria contrarietà alle proposte emendative in esame.

Valentina BARZOTTI (M5S) registrando con dispiacere che l'argomento in questione espone al concreto rischio che la maggioranza parlamentare si divida, evidenzia comunque che il suo gruppo aveva espresso contrarietà rispetto alle proposte emendative in oggetto fin dall'inizio dell'esame del provvedimento. Ritiene peraltro che i predetti emendamenti sostanzino un ampliamento del perimetro delle materie del decreto-legge, cosa che pone qualche dubbio circa la loro ammissibilità.

Chiede infine al Governo e alla relatrice la possibilità di valutare la trasformazione dei predetti emendamenti, come riformulati, in un ordine del giorno e, conseguentemente, proporre il ritiro.

Rossana BOLDI, *presidente*, con riferimento a quanto espresso dalla deputata Barzotti circa il perimetro dell'oggetto del provvedimento in esame, ricorda che tutti i gruppi parlamentari hanno consentito, per le vie brevi, alla riammissione di talune proposte emendative in una prima fase dichiarate inammissibili, anche tenuto conto delle loro finalità, ritenendole riconducibili a quelle del decreto-legge in esame.

Fabiola BOLOGNA (CI), intervenendo per fatto personale, anche replicando a quanto osservato dalla deputata Ianaro, osserva che gli emendamenti in discussione rappresentano una precisa fotografia dell'ignoranza circa le funzioni che svolge il medico il quale, facendo anamnesi, pone in essere un'attività preventiva rispetto alla vaccinazione, evidenziando che tale attività di anamnesi è propria del ruolo e della professione del medico. In tal senso, sottolinea che il medico non è il farmacista e che il farmacista non è il medico, ciò che rende, a suo avviso, necessario separare nettamente i due ruoli.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede al rappresentante del Governo di valutare quanto proposto dalla deputata Barzotti ovvero la trasformazione dei predetti emendamenti Mandelli 2.8, Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, come riformulati, in un ordine del giorno.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) chiede una breve sospensione della seduta per i necessari approfondimenti.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, concorde la Commissione, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 16.45, è ripresa alle 16.50.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) conferma il parere favorevole del Governo sugli emendamenti Mandelli 2.8, Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, come riformulati dai rispettivi presentatori nel medesimo testo.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, non essendo stato accolto l'invito al ritiro degli emendamenti in discussione e alla loro trasformazione in un ordine del giorno, esprime su di essi parere contrario.

La Commissione approva gli emendamenti Mandelli 2.8, Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, come riformulati in identico testo (*vedi allegato*).

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO-A) chiede che l'esito della votazione sia verificato attraverso la votazione nominale come controprova.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, osserva che l'esito della votazione non presenta margini di incertezza dato il numero dei voti di scarto e che, quindi, non sussistono le condizioni per procedere alla verifica della votazione.

Avverte, quindi, che l'emendamento Versace 8.45 risulta assorbito dall'esito della votazione appena svolta.

Concorde la Commissione, dispone una sospensione della seduta, al fine di consentire alla relatrice e al Governo di completare l'istruttoria relativa alle riformulazioni in ordine alle proposte emendative che restano accantonate.

La seduta, sospesa alle 16.55, è ripresa alle 19.40.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte che gli emendamenti Nappi 3.7 e Dieni 3.8 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori. Constata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sapia 3.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, annunciando di poter sciogliere la riserva su tutte le proposte emendative accantonate, invita al ritiro dell'emendamento Grippa 4.3, degli articoli aggiuntivi Loreface 4.01, Noja 5.01, Invidia 6.03 e 6.02, Stumpo 6.06, Gemmato 7.07, 7.06, 7.05 e 7.08 ed Ehm 13.02, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

[Virginia VILLANI](#) (M5S) ritira tutti gli emendamenti richiamati dalla relatrice, presentati dal suo gruppo.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Noja 5.01 è stato ritirato dai presentatori.

[Nicola STUMPO](#) (LEU) ritira il suo articolo aggiuntivo 6.06.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gemmato 7.07, 7.06, 7.05 e 7.08.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Ehm 13.02: si intende che vi abbiano rinunciato.

Prende altresì atto del ritiro dell'emendamento De Filippo 10.36.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Casa 8.21, Timbro 10.41, Vizzini 10.4, Carnevali 10.34, Ferro 10.51, D'Arrando 10.10, Bellucci 10.77, Novelli 10.29, Panizzut 10.67, Foscolo 10.66, Invidia 10.15, Angiola 10.2, Alaimo 10.13, Di Giorgi 10.76, Ianaro 10.40, Noja 10.23, Bologna 10.46 e Tasso 10.03, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo riportato in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, prende atto che l'identica riformulazione testé proposta dalla relatrice è accettata da tutti i presentatori.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo per dichiarazioni di voto, esprime soddisfazione per la riformulazione in oggetto, che recepisce la volontà trasversale a tutti i gruppi parlamentari di tutelare maggiormente i lavoratori fragili. Ritiene che la soluzione individuata, anche per quanto riguarda la copertura finanziaria, rappresenti il massimo sforzo possibile al momento attuale.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) preannuncia che sulla questione del lavoro agile per i lavoratori fragili presenterà un ordine del giorno in Assemblea.

Fabiola BOLOGNA (CI) nel preannunciare il suo voto favorevole, auspica che vi sia nel prosieguo una riflessione sull'aumento della platea dei soggetti interessati.

Rossana BOLDI, *presidente*, si augura che il Governo si impegni ad accettare gli ordini del giorno che verranno presentati in Assemblea sull'argomento in esame.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** assicura che l'Esecutivo valuterà con attenzione gli ordini del giorno che saranno presentati in Assemblea, impegnandosi ad accoglierli.

La Commissione approva gli emendamenti Casa 10.80 (ex 8.21), Timbro 10.41, Vizzini 10.4, Carnevali 10.34, Ferro 10.51, D'Arrando 10.10, Bellucci 10.77, Novelli 10.29, Panizzut 10.67, Foscolo 10.66, Invidia 10.15, Angiola 10.2, Alaimo 10.13, Di Giorgi 10.76, Ianaro 10.40, Noja 10.23, Bologna 10.46 e Tasso 10.81 (ex 10.03), così come riformulati nel medesimo testo (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, dichiara che, a seguito della votazione appena svolta, devono ritenersi assorbiti gli emendamenti Timbro 10.42, D'Arrando 10.11, Panizzut 10.65, Novelli 10.27, Angiola 10.1 e 10.3, D'Arrando 10.7, Noja 10.24, D'Arrando 10.8 e Bologna 10.47, in quanto presentati dagli stessi primi firmatari di emendamenti testé approvati.

Avverte che si è così esaurito l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame. Comunica, quindi, che sul provvedimento, oltre al parere

espresso dal Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, ad eccezione della Commissione Bilancio, che ha comunicato che esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, formula la seguente proposta di correzioni di forma, riferita agli articoli del decreto-legge:

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di COVID-19» e dopo le parole: «dall'articolo 26 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di COVID-19», dopo le parole: «1° aprile 2022» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «contrasto alla» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto della»;

al secondo periodo, dopo le parole: «maggiori oneri» sono aggiunte le seguenti: «a carico della finanza pubblica»;

al quarto periodo, le parole: «vicarie, e» sono sostituite dalle seguenti: «vicarie,» e dopo le parole: «maggiori oneri» sono aggiunte le seguenti: «per la finanza pubblica»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «dall'articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «commi 457 e seguenti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «delle pubbliche amministrazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al secondo periodo, dopo le parole: «progressivamente assegnato» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «ad altre amministrazioni» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 6, dopo le parole: «“Fondi di riserva e speciali”» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 8, le parole: «a ogni emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni emergenza» e le parole: «epidemico pandemiche» sono sostituite dalla seguente: «epidemico-pandemiche».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Art. 10-bis, rubrica, le parole: «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di COVID-19»;

alla rubrica, le parole: «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di COVID-19».

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, lettera a), le parole: «mezzi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «mezzi di trasporto».

All'articolo 6:

al comma 2, lettera a), capoverso 1, lettera d), dopo le parole: «dell'articolo 9-ter.1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 8:

al comma 3, lettera d), le parole: «dell'articolo 4 comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4, comma 5»;

al comma 4:

al capoverso Art. 4-ter.1, comma 2, le parole: «anti SARS-CoV-2,» sono sostituite dalle seguenti: «anti SARS-CoV-2;»

al capoverso Art. 4-ter.2:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 6, le parole: «di bilancio.» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio».;

al comma 5, le parole: «“e 4-ter,»» sono sostituite dalle seguenti: «“e 4-ter”»;

al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1:

al primo periodo, le parole: «regime sanzionatori» sono sostituite dalle seguenti: «regime sanzionatorio» e le parole: «lettera a-bis» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a-bis)»;

al secondo periodo, le parole: «9-octies, e 9-novies» sono sostituite dalle seguenti: «9-octies e 9-novies».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso Art. 3:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «anno scolastico 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «anno scolastico 2021/2022» e, al terzo periodo, le parole: «a legislazione vigente.» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente.»;

al comma 5, alinea, le parole: «dell'anno scolastico 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno scolastico 2021/2022»;

alla rubrica, le parole: «ivi compresa modalità» sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese modalità»;

al comma 3, alinea, le parole: «legge 24 aprile 2002, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 aprile 2020, n. 27».

All'articolo 10:

alla rubrica, le parole: «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di COVID-19».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera a), capoverso 1:

al primo periodo, le parole: «10-ter comma 2, 10-quater» sono sostituite dalle seguenti: «10-ter, comma 2, e 10-quater»;

al secondo periodo, dopo le parole: «e al comma 7» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 13:

al comma 1, primo periodo, le parole: «decreto-legge 2020, n. 34,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,»;

al comma 2, dopo le parole: «all'Istituto superiore di sanità» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 4, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio,»;

al comma 6, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio,».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «8-ter, 9-quater.1» sono sostituite dalle seguenti: «8-ter e 9-quater.1».

All'allegato B:

al numero 3, dopo le parole: «Articolo 2-bis, comma 5,» è inserita la seguente: «del».

Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e altre disposizioni in materia sanitaria».

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma presentata dalla relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

La Commissione approva.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20.

ALLEGATO

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da adottare: aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità,.

1.8. Butti, Dori, Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Bucalo, Bologna.

ART. 2.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

«*e-quater*) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di *test* diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere comprese nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.»

***2.8.** *(Nuova formulazione)* Mandelli, Sacconi Jotti, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla, Bucalo, Rostan.

***2.9.** *(Nuova formulazione)* Lorenzin, Siani, De Filippo, Carnevali, Ianaro, Pini, Rizzo Nervo, Lepri.

***2.14.** *(Nuova formulazione)* Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

***2.16.** *(Nuova formulazione)* Stumpo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

1. Al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e di promuovere, nella fase post-pandemica, campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di quattro

unità di personale, di cui due di Area C – posizione economica C1 e due di Area B – posizione economica B1, per completare la copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori è rideterminata in 12 unità complessive, di cui un'unità con qualifica C5, tre unità con qualifica C1, un'unità con qualifica B3, sei unità con qualifica B1 e un'unità con qualifica A3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per l'anno 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2.02. (Nuova formulazione) Provenza.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: il Ministro della salute, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità,.

***3.15.** Dori, Butti, Paolo Russo, Ceccanti, Corneli, Bologna, Massimo Enrico Baroni.

***3.10.** (Nuova formulazione) Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

4.10. Ianaro, Noja.

Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 2, sostituire le parole: all'articolo 10-quater, commi 4 e 5 *con le seguenti:* all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5.

4.8. (Nuova formulazione) Noja, Baldini.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea, sopprimere le parole:* fino al 30 aprile 2022;

2) *alla lettera a), alinea, premettere le seguenti parole:* fino al 15 giugno 2022,;

3) *alla lettera b), premettere le seguenti parole:* fino al 30 aprile 2022,;

4) *alla lettera c), premettere le seguenti parole:* fino al 30 aprile 2022, e *aggiungere, in fine, le parole:* ; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli

aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

c) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022.

***5.9.** (Nuova formulazione) Carnevali.

***5.10.** (Nuova formulazione) Bologna.

***5.20.** (Nuova formulazione) Ianaro, Noja.

***5.4.** (Nuova formulazione) Sportiello, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Loreface, Mammì, Penna, Federico, Misiti, Provenza, Baldino.

ART. 7.

All'articolo 7, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:

«1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al comma 1 può adottare misure precauzionali più restrittive di quelle previste dal presente articolo in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive.»

7.9. (Nuova formulazione) D'Arrando, Dieni, Loreface, Villani, Nappi, Mammì, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino, Carnevali, Noja, Boldi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: «prima dose di vaccino» sono sostituite dalle seguenti: «prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi» e al secondo periodo, le parole «ciclo vaccinale primario» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose,».

7.09. (Nuova formulazione) Claudio Borghi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Carnevali, Nappi, Bologna, Bagnasco, Rostan, Massimo Enrico Baroni, Sapia.

ART. 8.

Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il quarto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.

***8.62.** (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

***8.46.** (Nuova formulazione) Fassina, Fratoianni, De Lorenzo, Stumpo.

***8.44.** (Nuova formulazione) Aprea, Bagnasco, Versace, Sacconi Jotti, Casciello, Novelli, Palmieri, Bond, Brambilla.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso Art. 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età;

b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età *con le seguenti:* fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

***9.10.** (Nuova formulazione) Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

***9.16.** (Nuova formulazione) Di Giorgi, Carnevali, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

***9.5.** (Nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Baldino, Nappi, Villani, Massimo Enrico Baroni.

***9.15.** (Nuova formulazione) Patelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

****9.4.** Nappi, Villani, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.

****9.8.** Bologna.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

- *9.01. Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.
- *9.04. Noja, Baldini.
- *9.05. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.
- *9.06. Carnevali.
- *9.08. Bologna.
- *9.09. Ferro, Bellucci, Gemmato.
- *9.010. Sutto, Foscolo, Patelli, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani.

ART. 10.

Al comma 1, allegato A, dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

10.61. Gastaldi, Panizzut.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022.

1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022, le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 5.402.619 per l'anno 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a euro 9.702.619 per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a euro 4.650.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 4.300.000 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per euro 350.000;

b) quanto a euro 4.500.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) quanto a euro 552.619 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440.

*10.80. (ex 8.21) (Nuova formulazione) Casa.

*10.41. (Nuova formulazione) Timbro, Stumpo.

*10.4. (Nuova formulazione) Vizzini.

- *10.34. (Nuova formulazione) Carnevali, Mura, Di Giorgi, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, De Filippo, Ianaro, Gribaudo, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.
- *10.51. (Nuova formulazione) Ferro, Bellucci, Gemmato, De Toma, Bucalo.
- *10.10. (Nuova formulazione) D'Arrando, Segneri, Villani, Nappi, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Loreface, Baldino.
- *10.77. (Nuova formulazione) Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo.
- *10.29. (Nuova formulazione) Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla.
- *10.67. (Nuova formulazione) Panizzut, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
- *10.66. (Nuova formulazione) Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.
- *10.15. (Nuova formulazione) Invidia, Segneri, Baldino, Cominardi.
- *10.2. (Nuova formulazione) Angiola, Trizzino.
- *10.13. (Nuova formulazione) Alaimo, Giarrizzo, Baldino.
- *10.76. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.
- *10.40. (Nuova formulazione) Ianaro, Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.
- *10.23. (Nuova formulazione) Noja, Colaninno.
- *10.46. (Nuova formulazione) Bologna.
- *10.81. (ex 10.03) (Nuova formulazione) Tasso, Massimo Enrico Baroni.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 luglio 2022.

10.44. Bologna.

Al comma 2, allegato B, numero 2, sostituire le parole: commi 3 e 4 con le seguenti: commi 1 e 2.

10.53. (Nuova formulazione) Ferro, Bellucci, Gemmato, Bucalo.

Al comma 2, allegato B, sopprimere il numero 3.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".»

*10.43. (Nuova formulazione) Stumpo.

*10.57. (Nuova formulazione) Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

***10.39.** *(Nuova formulazione)* Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Lepri, Pini, Siani, Ianaro.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022.

10.48. Bologna.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022.

***10.25.** *(Nuova formulazione)* Noja, Colaninno, Carnevali, De Filippo, Ianaro, Lepri, Rizzo Nervo, Siani, Nappi, Provenza, Sportiello, Villani, Bologna.

***10.69.** *(Nuova formulazione)* Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

***10.28.** *(Nuova formulazione)* Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

***10.79.** *(ex 10.011) (Nuova formulazione)* Tasso, Massimo Enrico Baroni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «, fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2023».

****10.17.** Nappi, Villani, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Lorefice, Baldino.

****10.60.** *(Nuova formulazione)* Paolin, Tiramani, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Patelli, Sutto.

****10.31.** *(Nuova formulazione)* Anna Lisa Baroni, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

****10.35.** *(Nuova formulazione)* Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo, Ianaro, Lepri, Pini.

****10.82.** *(ex 10.04) (Nuova formulazione)* Noja, Colaninno.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Medicina trasfusionale)

1. Al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantire la continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, le prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale sono inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre

2020.

10.010. (Nuova formulazione) Carnevali, Ianaro.

ART. 12.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999».

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di formazione specifica in medicina generale.

***12.13.** Carnevali, Siani, De Filippo, Ianaro, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Lorenzin.

***12.17.** (ex 10.64) (Nuova formulazione) Boldi, Panizzut, Di Muro, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

***12.4.** (Nuova formulazione) Grillo, Dieni, Baldino, Nappi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: *3-bis.* Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

12.15. Bologna, Carnevali.

ART. 13.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: indirizzi forniti dal Ministero della salute, *aggiungere le seguenti:* nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2,.

13.21. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

13.18. Braga.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'Istituto superiore di sanità.

13.15. Provenza, Dieni, Villani, Nappi, D'Arrando, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Misiti, Loreface, Baldino.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 è l'Istituto superiore di sanità.

13.10. Sapia, Massimo Enrico Baroni.

ART. 14.

Al comma 1, sopprimere la parola: 2-ter, .

14.2. Loreface, Dieni, D'Arrando, Villani, Nappi, Mammi, Penna, Sportiello, Federico, Provenza, Misiti, Baldino.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico)

1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

«402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-*bis*, prevedendo che tali risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e *master* universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitari, compreso il personale di cui alla medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra università e strutture del Servizio sanitario nazionale.

d) per una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo nell'ambito di un'attività di sorveglianza della popolazione a rischio e della popolazione generale nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa».

2. L'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«402-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 181, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1 comma 182, della medesima legge».

4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-*bis*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

14.05. (ex 3.02) (*Nuova formulazione*) Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani, Villani, Carnevali, Noja, Bologna, Novelli, Massimo Enrico Baroni, Sodano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.
(*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

***14.02.** Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.

***14.04.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 28 aprile 2022

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari sociali (XII)

SEDE REFERENTE

*Giovedì 28 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente [Rossana BOLDI](#). –
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, [Andrea Costa](#).*

La seduta comincia alle 12.15.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2022.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri si sono svolte le votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli da 8 a 10 e che sono state accantonate diverse proposte emendative.

Fa presente che prima della seduta sono state ritirate le proposte emendative Loreface 7.10 e Nappi 13.14 e che la deputata Carnevali ha sottoscritto l'emendamento Bologna 12.15.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, propone di avviare i lavori della seduta odierna partendo dall'espressione dei restanti pareri, sulle proposte emendative riferite agli articoli da 11 a 14. Per quanto concerne l'articolo 11, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative presentate, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Con riferimento all'articolo 12, propone l'accantonamento dell'emendamento Anna Lisa Baroni 12.12 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 12.13, nonché sugli emendamenti Grillo 12.4 e Boldi 10.64, già accantonato nella seduta precedente, qualora riformulati negli stessi termini dell'emendamento Carnevali, ed esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Bologna 12.15. Invita al ritiro i presentatori delle restanti proposte emendative, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Per quanto riguarda l'articolo 13, propone l'accantonamento delle proposte emendative Braga 13.18 ed Ehm 13.02 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Bellucci 13.21, Provenza 13.15 e Sapia 13.10. Invita al ritiro i presentatori

delle restanti proposte emendative, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Con riferimento all'articolo 14, esprime parere favorevole sull'emendamento Lorefice 14.2 e sugli identici articoli aggiuntivi Sutto 14.02 e Gebhard 14.04. Invita al ritiro dell'emendamento Maschio 14.1, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento avanzate dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sapia 11.1 e Lollobrigida 11.8, e gli emendamenti Sapia 11.2 e 11.3.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO-A) sottoscrive gli emendamenti Raduzzi 11.6 e 11.5 e insiste per la votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi 11.6 e 11.5.

[Silvana NAPPI](#) (M5S) ritira l'emendamento Misiti 12.10, di cui è cofirmataria.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO-A) lo sottoscrive e chiede che venga posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Misiti 12.10.

[Elena CARNEVALI](#) (PD) ritira l'emendamento Siani 12.14, di cui è cofirmataria.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Grillo 12.4 e Boldi 10.64 hanno accettato la riformulazione proposta dalla relatrice.

[Elena CARNEVALI](#) (PD) illustra l'emendamento 12.13, a sua prima firma, evidenziando che la proposta emendativa ripropone un intervento già presentato e condiviso da gran parte dei gruppi in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti. Osserva come attraverso le modifiche introdotte si voglia cercare di rispondere in parte alle problematiche legate alla carenza dei medici che praticano l'attività di medicina generale senza con questo pregiudicare la corretta partecipazione dei tirocinanti alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.

La Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 12.13, Boldi 12.17 (ex 10.64) (*Nuova formulazione*) e Grillo 12.4 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Tuzi 12.8 hanno ritirato la proposta emendativa, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Bologna 12.15 (*vedi allegato*).

Fabiola BOLOGNA (CI) dichiara di comprendere le ragioni dell'invito al ritiro sul proprio articolo aggiuntivo 12.05 e ringrazia la relatrice e il Governo per la disponibilità al confronto manifestata. Evidenzia, tuttavia, l'importanza delle cure domiciliari per i soggetti affetti da patologie rare, anche in considerazione degli indubbi vantaggi che queste hanno recato alle famiglie in termini sia logistici che economici. Ritira, quindi, la proposta emendativa e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea su questo tema a lei particolarmente caro, prospettando la possibilità di ampliare l'accesso alle misure domiciliari di sostegno anche ai pazienti cronici.

Carmela BUCALO (Fdi) sottoscrive l'emendamento Bellucci 13.21.

La Commissione approva l'emendamento Bellucci 13.21 (*vedi allegato*).

Francesco SAPIA (MISTO-A) ritira i suoi emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, avendo registrato la disponibilità ad accoglierlo da parte del Governo. Ritira altresì i suoi emendamenti 13.5 e 13.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sapia 13.7, Raduzzi 13.17 e Sapia 13.8.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Provenza 13.15 (*vedi allegato*).

Francesco SAPIA (MISTO-A) ritira i suoi emendamenti 13.9, 13.11, 13.12 e 13.13.

La Commissione approva l'emendamento Sapia 13.10 (*vedi allegato*). Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferro 13.19 e Bellucci 13.20, sottoscritto dalla deputata Bucalo.

Approva l'emendamento Lorefice 14.2 (*vedi allegato*).

Carmela BUCALO (Fdi) sottoscrive l'emendamento Maschio 14.1 e chiede che venga messo in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Maschio 14.1. Approva gli identici articoli aggiuntivi Sutto 14.02 e Gebhard 14.04 (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che l'esame riprenderà dalle proposte emendative accantonate nelle sedute precedenti, a partire dall'emendamento Butti 1.8.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Butti 1.8 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Barzotti 2.5, invitando la presentatrice a presentare un ordine del giorno sul tema trattato da quest'ultimo.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Butti 1.8 (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che l'emendamento Barzotti 2.5 è stato ritirato dalla presentatrice.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A) sottoscrive l'emendamento Barzotti 2.5 e ne richiede la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Barzotti 2.5.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, a condizione che siano tutti riformulati inserendo, dopo le parole: «la somministrazione», le parole: «, con oneri a carico degli assistiti,».

Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Mandelli 2.8, a condizione che sia riformulato in termini identici ai precedenti. Invita quindi al ritiro i presentatori dell'emendamento Versace 8.45, che risulterebbe assorbito dall'approvazione delle predette proposte emendative.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A) chiede di chiarire i termini della proposta di riformulazione: a suo avviso, infatti, non è chiaro se la proposta emendativa attribuisca ai farmacisti la possibilità di somministrare solo i vaccini antinfluenzali, ovvero anche quelli anti SARS-CoV-2. Tale ipotesi suscita, a suo avviso, perplessità e riserve, dal momento che svilirebbe il ruolo dei medici di medicina generale, che all'inizio della campagna vaccinale sono stati investiti dell'onere di inoculare i vaccini anti-COVID nonostante le evidenti difficoltà organizzative e gestionali, che hanno poi indotto il Governo a ripiegare sulla soluzione degli *hub* vaccinali.

Segnala, altresì, che il Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia ha recentemente sollevato davanti alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale – tuttora pendente – sull'obbligo di vaccinazione anti-COVID, rilevando criticità per quanto riguarda gli eventi avversi, l'adeguatezza del *triage* pre-vaccinale e il consenso informato. Anche alla luce di tali criticità, l'estensione alle farmacie della possibilità di somministrare vaccini appare del tutto inopportuna, spiegabile solo con le enormi pressioni esercitate dalla *lobby* dei farmacisti.

Sottolinea che l'emendamento in esame introduce un pericoloso *task shifting* tra professionisti sanitari, tanto più inopportuno in una fase in cui occorre preservare le prerogative delle professioni medica ed infermieristica. Ribadisce, peraltro, che il massimo organo della giustizia amministrativa siciliana solleva interrogativi inquietanti sugli effetti avversi dei vaccini, che richiedono grande prudenza e un supplemento di riflessione prima di procedere a un ampliamento delle modalità di somministrazione. Da ultimo, chiede di chiarire se anche i farmacisti potranno fruire del cosiddetto «scudo penale», ovvero l'esclusione della punibilità in relazione sia all'omicidio colposo sia alle lesioni personali colpose conseguenti alla somministrazione di un vaccino anti-COVID.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Mandelli 2.8, nonché degli identici emendamenti Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, hanno accettato la proposta di riformulazione.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere favorevole sugli emendamenti Mandelli 2.8, Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, come riformulati, in termini identici.

Silvana NAPPI (M5S) si associa alla richiesta del collega Massimo Enrico Baroni di chiarire la portata della proposta emendativa in esame.

Rossana BOLDI, *presidente*, invita la relatrice a illustrare il contenuto della proposta di riformulazione.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, procede all'illustrazione del testo, come riformulato.

Silvana NAPPI (M5S), preannunciando il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta emendativa in esame, sottolinea che la somministrazione di un vaccino si configura esclusivamente come atto medico, in quanto tale esercitabile solo da un medico o da un infermiere all'uopo delegato, ma sempre in presenza del medico stesso.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A), ricordando che i gruppi di opposizione hanno il dovere di sollevare criticità e sollecitare la riflessione, ribadisce la ferma contrarietà a subire l'ennesima imposizione della *lobby* dei farmacisti, introducendo a loro favore un nuovo canale privilegiato per la somministrazione dei vaccini, che sarebbe così delegata a strutture private e non convenzionate, per di più dietro corresponsione di un pagamento. Evidenzia, altresì, che in un documento diffuso a dicembre 2021 l'Agenzia italiana del farmaco ha registrato casi di miocardite ogni 10 mila inoculazioni di vaccini a mRNA: a suo avviso, si tratta di un dato molto allarmante se parametrato con la quota di popolazione vaccinata – pari al 90 per cento – benché la letteratura scientifica qualifichi tale dato come «evento molto raro». Rilevando che gli effetti avversi potrebbero rilevarsi assai pericolosi in caso di somministrazione nelle farmacie – e dunque in assenza di personale medico –, ribadisce la propria totale contrarietà alla proposta emendativa in esame, sottolineando che si tratta dell'ennesima, inaccettabile concessione alle farmacie, al pari di altri provvedimenti deprecabili assunti su iniziativa del collega Mandelli.

Fabiola BOLOGNA (CI), preannunciando il voto contrario del gruppo Coraggio Italia, sollecita la maggioranza a un supplemento di riflessione: a suo avviso, è inammissibile che per via di un emendamento si proceda al *task shifting* già richiamato dal collega Baroni, stravolgendo, di fatto, la professione sanitaria. Rileva, altresì, che la previsione di subordinare la somministrazione ad uno specifico corso abilitante per i farmacisti non è sufficiente a sanare il *vulnus* nei riguardi della professione medica.

Roberto BAGNASCO (FI), stigmatizzando le affermazioni del collega Baroni nei riguardi dell'onorevole Mandelli, a suo avviso ingiuriose, precisa che l'esclusione dalla responsabilità penale è già estesa a tutti i soggetti che somministrano i vaccini.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A) respinge come infondata la precisazione del collega Bagnasco.

Roberto BAGNASCO (FI), ribadendo la piena veridicità delle proprie affermazioni, stigmatizza la scelta di alcuni partiti di maggioranza di non rispettare gli accordi convenuti – assunti, tra l'altro, dopo lungo e approfondito dibattito –, confermando la lealtà del proprio gruppo rispetto alle posizioni concordate.

Roberto NOVELLI (FI), associandosi ai richiami al collega Baroni a utilizzare toni meno offensivi, nonché alle considerazioni del collega Bagnasco circa il rischio di compromettere gli equilibri di maggioranza, rileva che nel periodo più acuto dell'emergenza pandemica le farmacie hanno svolto un ruolo essenziale di presidio sanitario a tutela di tutti i cittadini, partecipando massicciamente allo *screening* della popolazione attraverso i tamponi e alla campagna vaccinale: pertanto, è opportuno riconoscere i meriti acquisiti dai farmacisti, sancendo definitivamente il loro diritto a somministrare i vaccini.

Giuseppina VERSACE (FI), ricordando che, di fatto, i farmacisti stanno già effettuando le vaccinazioni, stigmatizza gli accenti ingiuriosi e insinuanti utilizzati dal collega Baroni.

Gilda SPORTIELLO (M5S), confermando il voto contrario del gruppo Movimento 5 stelle, ricorda che anche le associazioni dei medici si sono pronunciate contro la somministrazione dei vaccini nelle farmacie, segnalando che essa richiede un'attenta anamnesi ed un rigoroso controllo *ex-post*, che non può in alcun modo essere delegato ad un farmacista. Rileva, peraltro, che la stessa attenzione non è stata riservata alle parafarmacie, da sempre escluse dalla possibilità di effettuare tamponi, nonostante le reiterate proposte avanzate in tal senso dal proprio gruppo.

Angela IANARO (PD), intervenendo sulla proposta di riformulazione degli emendamenti in discussione, ritiene opportuno riportare il dibattito al merito delle proposte in esame, superando le contrapposizioni lobbistiche che, oltretutto, non tengono conto dell'effettivo impegno profuso dai farmacisti nella lotta alla pandemia. Pertanto, sottolineando che la proposta in esame configura una possibilità e non un obbligo, ricorda la contraddizione dei colleghi del Movimento 5 Stelle che, se in altre occasioni hanno spinto per ampliare lo spettro dei servizi offerti dalle farmacie, oggi si dichiarano contrari alla somministrazione dei vaccini antinfluenzali da parte dei farmacisti.

Valentina BARZOTTI (M5S), richiamandosi ai precedenti interventi svolti dalle colleghe del suo gruppo, ribadisce la convinta contrarietà del Movimento 5 Stelle a proposte che introducono modifiche strutturali e sottolinea che, al contrario, interventi di sistema dovrebbero coinvolgere tutti gli operatori del settore socio-sanitario, che si sono profusi in egual misura nel contrasto alla pandemia. Ricorda, inoltre, che, in coerenza con tale principio, il Movimento 5 Stelle ha ritirato tutte le sue proposte volte a introdurre modifiche strutturali nell'ordinamento sanitario, come, ad esempio, quelle riguardanti le parafarmacie. Chiede, pertanto, di mantenere accantonati gli emendamenti in esame, per consentire un ulteriore approfondimento delle criticità riscontrate nella riformulazione proposta dalla relatrice.

Nicola PROVENZA (M5S), invitando ad evitare la contrapposizione tra la logica dell'emergenza e la logica dell'ordinarietà, chiede una breve sospensione della seduta per consentire di pervenire a una ulteriore riformulazione delle proposte emendative in esame, che tenga conto della necessità di prevedere tutele minime, come auspicato dal suo gruppo.

Rossana BOLDI, *presidente*, non ritenendo opportuno sospendere la seduta, avverte che gli emendamenti Mandelli 2.8, Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16 rimangono accantonati, per consentire alla Commissione di continuare l'esame del provvedimento.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Provenza 2.02, in attesa di una riformulazione. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Dori 3.15. Esprime parere favorevole anche sull'emendamento Novelli 3.10, a condizione che sia riformulato nell'identico testo dell'emendamento Dori 3.15.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che la nuova formulazione dell'emendamento Novelli 3.10 nell'identico testo dell'emendamento Dori 3.15 è stata accettata dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Dori 3.15 e l'emendamento Novelli 3.10 (*Nuova formulazione*), riformulato nell'identico testo dell'emendamento Dori 3.15 (*vedi allegato*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Nappi 3.7, Dieni 3.8 e Sapia 3.1 e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Mandelli 3.11, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, dal momento che sulla prescrizione e sulla dispensazione degli antivirali è intervenuta la delibera dell'AIFA dello scorso 21 aprile.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che l'emendamento Mandelli 3.11 è stato ritirato dai presentatori.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Panizzut 3.02 e invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Sapia 3.01, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sapia 3.01.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Ianaro 4.10 e Noja 4.8 e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Trizzino 4.15, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Trizzino 4.15: si intende che vi abbia rinunciato.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento dell'emendamento Grippa 4.3 e dell'articolo aggiuntivo Loreface 4.01 e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Lollobrigida 5.16, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, in quanto sul tema dell'uso delle mascherine intende proporre una riformulazione più generale, dal momento che gli effetti del decreto-legge in esame su questo tema terminano il 30 aprile 2022.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Carmela BUCALO (FDI) chiede di conoscere i termini della proposta di riformulazione degli emendamenti che riguardano l'uso delle mascherine, anche se il suo gruppo non intende ritirare l'emendamento Lollobrigida 5.16.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, illustra l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Carnevali 5.9, Bologna 5.10, Ianaro 5.20 e Sportiello 5.4, che riguardano il tema dell'uso delle mascherine, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere favorevole sull'identica proposta di riformulazione della relatrice degli emendamenti Carnevali 5.9, Bologna 5.10, Ianaro 5.20 e Sportiello 5.4.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che la proposta di riformulazione della relatrice degli emendamenti Carnevali 5.9, Bologna 5.10, Ianaro 5.20 e Sportiello 5.4 è stata accettata dai presentatori.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) esprime la contrarietà della Lega all'uso delle mascherine, ritenendo che la scelta del loro utilizzo debba essere rimessa alla volontà dei cittadini.

Preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo alla nuova formulazione degli emendamenti Carnevali 5.9, Bologna 5.10, Ianaro 5.20 e Sportiello 5.4.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A), dopo essersi scusato con i colleghi del gruppo Forza Italia per le intemperanze manifestate nel corso del suo precedente intervento, chiede approfondimenti sulla *ratio* della riformulazione proposta dalla relatrice, non essendogli chiaro in quale modo essa sia migliorativa del testo del decreto-legge, soprattutto in relazione al problema dell'accesso alle strutture sanitarie.

Rossana BOLDI, *presidente*, fa presente che il tema dell'accesso alle strutture sanitarie non riguarda le proposte in esame, che hanno ad oggetto l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, anche nelle strutture sanitarie e nelle residenze sanitarie assistenziali.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A) ribadisce i suoi dubbi sulla reale portata normativa della proposta di riformulazione della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 5.16. Approva gli emendamenti Carnevali 5.9, Bologna 5.10, Ianaro 5.20 e Sportiello 5.4, riformulati in identico testo (*vedi allegato*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Bucalo 5.12, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, in quanto il tema trattato sarà affrontato quando la Commissione esaminerà le proposte emendative in materia di scuola.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che l'emendamento Bucalo 5.12 è stato ritirato dai suoi presentatori.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bologna 5.11, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che l'emendamento Bologna 5.11 è stato ritirato dalla presentatrice.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Sarli 5.3, Bucalo 5.13 e Benedetti 5.2, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, dal momento che il tema sarà affrontato quando la Commissione esaminerà le proposte emendative relative all'articolo 9.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Sarli 5.3.

Carmela BUCALO (FDI) ritira il suo emendamento 5.13, auspicando che la questione sarà effettivamente risolta nel corso dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Benedetti 5.2, non condividendo la linea del Governo sulla scuola.

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 5.2.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Noja 5.01 e invita al ritiro dell'emendamento Bologna 6.23, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Fabiola BOLOGNA (CI) ritira il suo emendamento 6.23, ringraziando il Ministero della salute per le assicurazioni fornite in merito al tema trattato da tale proposta emendativa.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Invidia 6.03 e 6.02 e Stumpo 6.06 e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento De Martini 7.18, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento De Martini 7.18.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento dell'emendamento D'Arrando 7.9 e degli articoli aggiuntivi Gemmato 7.07, 7.06, 7.05 e 7.08 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 7.09, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), invitando al ritiro dell'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 7.010, che risulterebbe assorbito dall'approvazione del precedente.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 7.09 proposta dalla relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che l'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 7.09, come riformulato, è stato sottoscritto da rappresentanti dei gruppi Lega, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Coraggio Italia, Forza Italia, Misto.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 7.09 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 7.09 (*Nuova formulazione*) risulta assorbito l'emendamento Claudio Borghi 7.010.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento dell'emendamento Casa 8.21 e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Boldi 8.58, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere a quello della relatrice.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A) sottoscrive l'emendamento Boldi 8.58.

La Commissione respinge l'emendamento Boldi 8.58.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Di Giorgi 8.64 e 8.62, degli identici emendamenti Casa 8.19, Bucalo 8.52, Fassina 8.46 e Di Giorgi 8.63, nonché degli emendamenti Aprea 8.44 e Versace 8.45.

Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Bucalo 9.10 e Di Giorgi 9.16, nonché sugli emendamenti Gabriele Lorenzoni 9.5 e Patelli 9.15, a condizione che per essi sia accolta la medesima riformulazione nei termini risultanti dall'allegato (*vedi allegato*). Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Nappi 9.4 e Bologna 9.8, invitando al ritiro dell'emendamento Bologna 9.9.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme alla relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Bucalo 9.10 e Di Giorgi 9.16 e degli emendamenti Gabriele Lorenzoni 9.5 e Patelli 9.15 hanno accettato la riformulazione proposta. Avverte altresì che l'emendamento Lorenzoni è stato sottoscritto dai deputati Massimo Enrico Baroni, Nappi e Villani.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Bucalo 9.10, Di Giorgi 9.16, Gabriele Lorenzoni 9.5 e Patelli 9.15, riformulati in identico testo (*vedi allegato*), nonché gli identici emendamenti Nappi 9.4 e Bologna 9.8 (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che l'emendamento Bologna 9.9 risulta precluso dall'approvazione degli identici emendamenti Nappi 9.4 e Bologna 9.8.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Villani 9.01, Noja 9.04, Novelli 9.05, Carnevali 9.06, Bologna 9.08, Ferro 9.09 e Sutto 9.010.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme alla relatrice.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Villani 9.01, Noja 9.04, Novelli 9.05, Carnevali 9.06, Bologna 9.08, Ferro 9.09 e Sutto 9.010 (*vedi allegato*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, passando all'esame delle proposte emendative accantonate relative all'articolo 10, chiede di mantenere l'accantonamento su di esse, ad eccezione dei seguenti emendamenti, sui quali esprime parere favorevole: Gastaldi 10.61, Bologna 10.44 e 10.48, Ferro 10.53, a condizione che quest'ultimo sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Stumpo 10.43, Boldi 10.57 e Carnevali 10.39, qualora riformulati tutti in identico testo, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Elena CARNEVALI (PD), nell'accettare la riformulazione proposta, esprime apprezzamento per la disponibilità dimostrata dalla relatrice e dal Governo rispetto all'allungamento del termine degli incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa per il personale sanitario in quiescenza. Coglie l'occasione per porre con forza alla Commissione il tema urgente della carenza di personale di tipo infermieristico e di operatori sanitari delle residenze sociosanitarie assistenziali. Pur consapevole che non si potrà intervenire in questa sede, auspica che il Governo si faccia carico prontamente di inserire in un prossimo strumento legislativo una disposizione volta ad affrontare e risolvere tale problema, non solo per permettere alle strutture di avere gli standard di accreditamento ma per garantire, cosa ben più importante, una qualità assistenziale e di cura ai soggetti ivi degenti.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che le riformulazioni proposte degli emendamenti Ferro 10.53, Stumpo 10.43 e Boldi 10.57 sono state accettate dai rispettivi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Gastaldi 10.61, Bologna 10.44 e 10.48, Ferro 10.53 (*Nuova formulazione*), nonché gli emendamenti Stumpo 10.43, Boldi 10.57 e Carnevali 10.39, come riformulati in identico testo (*vedi allegato*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Noja 10.25, Foscolo 10.69 e Versace 10.28, nonché sull'articolo aggiuntivo Tasso 10.011, a condizione che vengano riformulati tutti in identico testo (*vedi allegato*).

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme alla relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Noja 10.25, Foscolo 10.69 e Versace 10.28, nonché dell'articolo aggiuntivo Tasso 10.011, hanno accettato la riformulazione proposta e che deputati appartenenti ai gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Coraggio Italia sottoscrivono l'emendamento Noja 10.25.

La Commissione approva gli emendamenti Noja 10.25, Foscolo 10.69, Versace 10.28 e Tasso 10.79 (ex 10.011), come riformulati in identico testo (*vedi allegato*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Anna Lisa Baroni 10.31 e Rizzo Nervo 10.35, nonché

sull'emendamento Paolin 10.60 e sull'articolo aggiuntivo Noja 10.04, a condizione che vengano riformulati in identico testo rispetto all'emendamento Nappi 10.17, sul quale esprime parere favorevole. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Paolin 10.59.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme alla relatrice.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Anna Lisa Baroni 10.31 e Rizzo Nervo 10.35, nonché dell'emendamento Paolin 10.60 e dell'articolo aggiuntivo Noja 10.04 accettano la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Nappi 10.17, Paolin 10.60 (*Nuova formulazione*), Anna Lisa Baroni 10.31 (*Nuova formulazione*), Rizzo Nervo 10.35 (*Nuova formulazione*) e Noja 10.82 (ex 10.04) (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte che l'emendamento Gastaldi 10.62 deve intendersi precluso dall'approvazione dell'emendamento Gastaldi 10.61, che l'emendamento Paolin 10.59 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Paolin 10.60 e che l'articolo aggiuntivo Tasso 10.012 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 10.011.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento a una seduta da convocare nel pomeriggio, in attesa che si completi l'istruttoria in atto sulle proposte emendative tuttora accantonate.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente [Rossana BOLDI](#). — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, [Andrea Costa](#).

La seduta comincia alle 15.45.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, quindi, che la Commissione riprende l'esame delle proposte emendative rimaste accantonate nella seduta antimeridiana odierna.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, precisa che, allo stato, non è in grado di sciogliere la riserva su tutte le proposte emendative accantonate e che, pertanto, indicherà quelle sulle quali è nelle condizioni di esprimere un parere. Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Provenza 2.02, purché riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

[Nicola PROVENZA](#) (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Provenza 2.02 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, propone di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Nappi 3.7, Dieni 3.8 e Sapia 3.1, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Panizzut 3.02, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) e parere favorevole sull'emendamento Ianaro 4.10.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme a quello della relatrice.

[Massimiliano PANIZZUT](#) (LEGA) accetta la riformulazione proposta del suo articolo aggiuntivo 3.02.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Panizzut 3.02, (*Nuova formulazione*) e l'emendamento Ianaro 4.10 (*vedi allegato*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Noja 4.8, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello della relatrice.

Lisa NOJA (IV) accetta la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Noja 4.8 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Arrando 7.9, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Nicola PROVENZA (M5S) accetta la riformulazione proposta dell'emendamento D'Arrando 7.9, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento D'Arrando 7.9 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Di Giorgi 8.64, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, mentre formula parere favorevole sull'emendamento Di Giorgi 8.62, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Propone la medesima riformulazione per gli identici emendamenti Casa 8.19, Bucalo 8.52, Fassina 8.46 e Di Giorgi 8.63, nonché per l'emendamento Aprea 8.44.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive gli emendamenti Di Giorgi 8.64 e 8.63 e li ritira. Sottoscrive altresì l'emendamento Di Giorgi 8.62 e accoglie la proposta di riformulazione.

Carmela BUCALO (FDI) non comprende quale sia la *ratio* della riformulazione proposta anche per altre proposte emendative, diverse dall'emendamento Di Giorgi 8.62, che riguarda il regime dei docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni. Ritiene, dunque, che non sia possibile accettare una simile proposta di riformulazione.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Fassina 8.46 e Aprea 8.44 accettano la riformulazione proposta.

Carmela BUCALO (FDI), per le ragioni addotte, insiste per la votazione del suo emendamento 8.52, nel testo originario.

[Virginia VILLANI](#) (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Casa 8.19 e insiste per la sua votazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Di Giorgi 8.62, Fassina 8.46 e Aprea 8.44, così come riformulati nel medesimo testo (*vedi allegato*).

La Commissione respinge, altresì, gli identici emendamenti Casa 8.19 e Bucalo 8.52.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Ferro 10.52.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Ferro 10.52.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Carnevali 10.010, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[Elena CARNEVALI](#) (PD) accetta la riformulazione proposta del suo articolo aggiuntivo 10.010.

[Angela IANARO](#) (PD) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Carnevali 10.010 così come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Carnevali 10.010 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Anna Lisa Baroni 12.12.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[Roberto NOVELLI](#) (FI) dichiara di ritirare l'emendamento Anna Lisa Baroni 12.12, di cui è cofirmatario.

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO-A) dichiara di far proprio l'emendamento Anna Lisa Baroni 12.12.

La Commissione respinge l'emendamento Anna Lisa Baroni 12.12, fatto proprio dal deputato Massimo Enrico Baroni.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 13.18.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Braga 13.18 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario **Andrea COSTA** propone un'ulteriore identica riformulazione dell'emendamento Mandelli 2.8 e degli identici emendamenti Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, accantonati, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI avverte che la riformulazione da ultimo proposta dell'emendamento Mandelli 2.8 e degli identici emendamenti Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16 è stata accettata dai presentatori.

Massimo Enrico BARONI (MISTO-A) preannuncia il suo voto contrario sugli emendamenti in discussione, come riformulati nel medesimo testo, ritenendo peraltro atipico e irrituale che la riformulazione sia stata proposta dal rappresentante del Governo e non dalla relatrice. Dopo aver rilevato che tale riformulazione rischia di generare un conflitto tra gli ambiti di competenza delle professioni sanitarie, ritiene che alla base di tale proposta vi siano gli interessi di uno specifico parlamentare il quale, essendo presidente di un Ordine professionale, si trova, a suo avviso, in una evidente situazione di incompatibilità.

Fabiola BOLOGNA (CI) ritiene che la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo non sia soddisfacente, determinando una discriminazione tra le attività dei medici e quelle dei farmacisti e alimentando uno scontro tra tali professioni. Ritiene necessario affrontare in termini generali la questione del riassetto dei percorsi formativi relativamente ai diversi ruoli degli operatori sanitari, evitando che vi siano disparità e invasioni di competenze.

Davide TRIPIEDI (M5S) preannuncia il suo voto contrario sugli emendamenti Mandelli 2.8, Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, così come riformulati nel medesimo testo, facendo notare che tale riformulazione rischia di alimentare un contrasto tra i farmacisti e i medici, generando una confusione di competenze. Dopo aver rilevato che un simile intervento normativo sarebbe stato giustificabile in tempi di pandemia, non certo nella fase attuale, ritiene opportuno che il Governo promuova l'istituzione di un tavolo al fine di affrontare la questione in maniera adeguata, nel rispetto delle competenze di ciascuna professione. Non comprende come sia possibile che gruppi come la Lega e Forza Italia acconsentano a una simile invasione negli ambiti di competenza delle diverse professioni.

Invita, quindi, il Governo a svolgere una riflessione di carattere generale sull'argomento in discussione.

Angela IANARO (PD) intervenendo sulle proposte emendative in discussione, come riformulate, esprime il proprio dispiacere per quanto affermato dalla deputata Bologna, che conosce per il suo equilibrio, nel suo precedente intervento, in cui ha generalizzato un po' troppo, a suo parere, sulla ventilata estensione delle competenze dei farmacisti e dei connessi pericoli.

Ritiene, invece, la riformulazione proposta non solo opportuna ma anche più che sufficiente a tutelare tutti i soggetti coinvolti, evidenziando che si tratta solamente della somministrazione del vaccino e non di altri atti di tipo medico, richiedenti in quanto tali un complicato percorso formativo.

Michele SODANO (MISTO) osserva che sempre più spesso, nella trattazione dei decreti-legge in materia di Covid, viene il sospetto che certe misure non siano dirette al servizio dei cittadini ma a realizzare ben altri interessi. È fermamente convinto, invece, che le misure in questione debbano essere dirette solo a tutelare i cittadini e loro salute e a dare loro la certezza che quando si sottopongono a un vaccino, qualora si presentino complicanze, vi sia sempre qualcuno che possa dare una tempestiva risposta, cosa che, ritiene, non sia possibile quando l'intervento è svolto in farmacia. Si domanda, peraltro, in capo a chi sia la responsabilità finale in caso di reazioni avverse. Osserva che ove si intenda realizzare gli interessi della categoria dei farmacisti, ciò può essere fatto in altro modo. Sottolinea, altresì, che quella dei farmacisti è una categoria assai potente, come recentemente dimostrato dal divieto di poter effettuare tamponi nelle parafarmacie: si chiede quale sia la *ratio* di tutto ciò.

Ritiene inoltre che vi sia il concreto pericolo che, consentendo la somministrazione dei vaccini anti-COVID in farmacia, si possa aprire la porta a futuri atti di terapia presso il farmacista anziché presso il medico. Evidenzia che tale esigenza non è nemmeno più giustificabile dallo stato di urgenza, come l'anno scorso, che non è più attuale in questo momento. Ritiene, inoltre, che sarebbe come sconfessare le capacità dimostrate dal sistema sanitario italiano di somministrare vaccini quando invece, attraverso le modalità attuali, si è giunti a un grado di copertura vaccinale del Paese elevatissimo.

Conclude riaffermando che prima di tutto deve essere tenuta in considerazione la tutela della salute dei cittadini e, invitando ad essere coerenti tale principio, ribadisce la propria contrarietà alle proposte emendative in esame.

Valentina BARZOTTI (M5S) registrando con dispiacere che l'argomento in questione espone al concreto rischio che la maggioranza parlamentare si divida, evidenzia comunque che il suo gruppo aveva espresso contrarietà rispetto alle proposte emendative in oggetto fin dall'inizio dell'esame del provvedimento. Ritiene peraltro che i predetti emendamenti sostanzino un ampliamento del perimetro delle materie del decreto-legge, cosa che pone qualche dubbio circa la loro ammissibilità.

Chiede infine al Governo e alla relatrice la possibilità di valutare la trasformazione dei predetti emendamenti, come riformulati, in un ordine del giorno e, conseguentemente, proporre il ritiro.

Rossana BOLDI, *presidente*, con riferimento a quanto espresso dalla deputata Barzotti circa il perimetro dell'oggetto del provvedimento in esame, ricorda che tutti i gruppi parlamentari hanno consentito, per le vie brevi, alla riammissione di talune proposte emendative in una prima fase dichiarate inammissibili, anche tenuto conto delle loro finalità, ritenendole riconducibili a quelle del decreto-legge in esame.

Fabiola BOLOGNA (CI), intervenendo per fatto personale, anche replicando a quanto osservato dalla deputata Ianaro, osserva che gli emendamenti in discussione rappresentano una precisa fotografia dell'ignoranza circa le funzioni che svolge il medico il quale, facendo anamnesi, pone in essere un'attività preventiva rispetto alla vaccinazione, evidenziando che tale attività di anamnesi è propria del ruolo e della professione del medico. In tal senso, sottolinea che il medico non è il farmacista e che il farmacista non è il medico, ciò che rende, a suo avviso, necessario separare nettamente i due ruoli.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, chiede al rappresentante del Governo di valutare quanto proposto dalla deputata Barzotti ovvero la trasformazione dei predetti emendamenti Mandelli 2.8, Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, come riformulati, in un ordine del giorno.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) chiede una breve sospensione della seduta per i necessari approfondimenti.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, concorde la Commissione, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 16.45, è ripresa alle 16.50.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) conferma il parere favorevole del Governo sugli emendamenti Mandelli 2.8, Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, come riformulati dai rispettivi presentatori nel medesimo testo.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, non essendo stato accolto l'invito al ritiro degli emendamenti in discussione e alla loro trasformazione in un ordine del giorno, esprime su di essi parere contrario.

La Commissione approva gli emendamenti Mandelli 2.8, Lorenzin 2.9, Boldi 2.14 e Stumpo 2.16, come riformulati in identico testo (*vedi allegato*).

[Massimo Enrico BARONI](#) (MISTO-A) chiede che l'esito della votazione sia verificato attraverso la votazione nominale come controprova.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, osserva che l'esito della votazione non presenta margini di incertezza dato il numero dei voti di scarto e che, quindi, non sussistono le condizioni per procedere alla verifica della votazione.

Avverte, quindi, che l'emendamento Versace 8.45 risulta assorbito dall'esito della votazione appena svolta.

Concorde la Commissione, dispone una sospensione della seduta, al fine di consentire alla relatrice e al Governo di completare l'istruttoria relativa alle riformulazioni in ordine alle proposte emendative che restano accantonate.

La seduta, sospesa alle 16.55, è ripresa alle 19.40.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte che gli emendamenti Nappi 3.7 e Dieni 3.8 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori. Constata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sapia 3.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

[Francesca Anna RUGGIERO](#) (M5S), *relatrice*, annunciando di poter sciogliere la riserva su tutte le proposte emendative accantonate, invita al ritiro dell'emendamento Grippa 4.3, degli articoli aggiuntivi Lorefice 4.01, Noja 5.01, Invidia 6.03 e 6.02, Stumpo 6.06, Gemmato 7.07, 7.06, 7.05 e 7.08 ed Ehm 13.02, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

[Virginia VILLANI](#) (M5S) ritira tutti gli emendamenti richiamati dalla relatrice, presentati dal suo gruppo.

[Rossana BOLDI](#), *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Noja 5.01 è stato ritirato dai presentatori.

[Nicola STUMPO](#) (LEU) ritira il suo articolo aggiuntivo 6.06.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gemmato 7.07, 7.06, 7.05 e 7.08.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Ehm 13.02: si intende che vi abbiano rinunciato.

Prende altresì atto del ritiro dell'emendamento De Filippo 10.36.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Casa 8.21, Timbro 10.41, Vizzini 10.4, Carnevali 10.34, Ferro 10.51, D'Arrando 10.10, Bellucci 10.77, Novelli 10.29, Panizzut 10.67, Foscolo 10.66, Invidia 10.15, Angiola 10.2, Alaimo 10.13, Di Giorgi 10.76, Ianaro 10.40, Noja 10.23, Bologna 10.46 e Tasso 10.03, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo riportato in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario **Andrea COSTA** esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, prende atto che l'identica riformulazione testé proposta dalla relatrice è accettata da tutti i presentatori.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo per dichiarazioni di voto, esprime soddisfazione per la riformulazione in oggetto, che recepisce la volontà trasversale a tutti i gruppi parlamentari di tutelare maggiormente i lavoratori fragili. Ritiene che la soluzione individuata, anche per quanto riguarda la copertura finanziaria, rappresenti il massimo sforzo possibile al momento attuale.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) preannuncia che sulla questione del lavoro agile per i lavoratori fragili presenterà un ordine del giorno in Assemblea.

Fabiola BOLOGNA (CI) nel preannunciare il suo voto favorevole, auspica che vi sia nel prosieguo una riflessione sull'aumento della platea dei soggetti interessati.

Rossana BOLDI, *presidente*, si augura che il Governo si impegni ad accettare gli ordini del giorno che verranno presentati in Assemblea sull'argomento in esame.

Il sottosegretario **Andrea COSTA** assicura che l'Esecutivo valuterà con attenzione gli ordini del giorno che saranno presentati in Assemblea, impegnandosi ad accoglierli.

La Commissione approva gli emendamenti Casa 10.80 (ex 8.21), Timbro 10.41, Vizzini 10.4, Carnevali 10.34, Ferro 10.51, D'Arrando 10.10, Bellucci 10.77, Novelli 10.29, Panizzut 10.67, Foscolo 10.66, Invidia 10.15, Angiola 10.2, Alaimo 10.13, Di Giorgi 10.76, Ianaro 10.40, Noja 10.23, Bologna 10.46 e Tasso 10.81 (ex 10.03), così come riformulati nel medesimo testo (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI, *presidente*, dichiara che, a seguito della votazione appena svolta, devono ritenersi assorbiti gli emendamenti Timbro 10.42, D'Arrando 10.11, Panizzut 10.65, Novelli 10.27, Angiola 10.1 e 10.3, D'Arrando 10.7, Noja 10.24, D'Arrando 10.8 e Bologna 10.47, in quanto presentati dagli stessi primi firmatari di emendamenti testé approvati.

Avverte che si è così esaurito l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame. Comunica, quindi, che sul provvedimento, oltre al parere

espresso dal Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, ad eccezione della Commissione Bilancio, che ha comunicato che esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, formula la seguente proposta di correzioni di forma, riferita agli articoli del decreto-legge:

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di COVID-19» e dopo le parole: «dall'articolo 26 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di COVID-19», dopo le parole: «1° aprile 2022» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «contrasto alla» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto della»;

al secondo periodo, dopo le parole: «maggiori oneri» sono aggiunte le seguenti: «a carico della finanza pubblica»;

al quarto periodo, le parole: «vicarie, e» sono sostituite dalle seguenti: «vicarie,» e dopo le parole: «maggiori oneri» sono aggiunte le seguenti: «per la finanza pubblica»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «dall'articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «commi 457 e seguenti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «delle pubbliche amministrazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al secondo periodo, dopo le parole: «progressivamente assegnato» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «ad altre amministrazioni» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 6, dopo le parole: «“Fondi di riserva e speciali”» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 8, le parole: «a ogni emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni emergenza» e le parole: «epidemico pandemiche» sono sostituite dalla seguente: «epidemico-pandemiche».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Art. 10-bis, rubrica, le parole: «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di COVID-19»;

alla rubrica, le parole: «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di COVID-19».

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso Art. 10-quater, comma 1, lettera a), le parole: «mezzi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «mezzi di trasporto».

All'articolo 6:

al comma 2, lettera a), capoverso 1, lettera d), dopo le parole: «dell'articolo 9-ter.1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 8:

al comma 3, lettera d), le parole: «dell'articolo 4 comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4, comma 5»;

al comma 4:

al capoverso Art. 4-ter.1, comma 2, le parole: «anti SARS-CoV-2,» sono sostituite dalle seguenti: «anti SARS-CoV-2;»

al capoverso Art. 4-ter.2:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 6, le parole: «di bilancio.» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio».;

al comma 5, le parole: «“e 4-ter,”» sono sostituite dalle seguenti: «“e 4-ter”»;

al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1:

al primo periodo, le parole: «regime sanzionatori» sono sostituite dalle seguenti: «regime sanzionatorio» e le parole: «lettera a-bis» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a-bis)»;

al secondo periodo, le parole: «9-octies, e 9-novies» sono sostituite dalle seguenti: «9-octies e 9-novies».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso Art. 3:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «anno scolastico 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «anno scolastico 2021/2022» e, al terzo periodo, le parole: «a legislazione vigente.» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente.»;

al comma 5, alinea, le parole: «dell'anno scolastico 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno scolastico 2021/2022»;

alla rubrica, le parole: «ivi compresa modalità» sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese modalità»;

al comma 3, alinea, le parole: «legge 24 aprile 2002, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 aprile 2020, n. 27».

All'articolo 10:

alla rubrica, le parole: «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di COVID-19».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera a), capoverso 1:

al primo periodo, le parole: «10-ter comma 2, 10-quater» sono sostituite dalle seguenti: «10-ter, comma 2, e 10-quater»;

al secondo periodo, dopo le parole: «e al comma 7» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 13:

al comma 1, primo periodo, le parole: «decreto-legge 2020, n. 34,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,»;

al comma 2, dopo le parole: «all'Istituto superiore di sanità» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 4, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio,»;

al comma 6, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio,».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «8-ter, 9-quater.1» sono sostituite dalle seguenti: «8-ter e 9-quater.1».

All'allegato B:

al numero 3, dopo le parole: «Articolo 2-bis, comma 5,» è inserita la seguente: «del».

Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e altre disposizioni in materia sanitaria».

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma presentata dalla relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

La Commissione approva.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20.